

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 luglio 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

Il giorno 25 luglio 1986 verrà pubblicato un fascicolo supplementare della 1ª Serie speciale

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 183. — Art. 32 del cod. pen. - Interdizione legale - Sospensione a seguito di concessione della libertà condizionale - Omessa previsione (artt. 4 e 27 Cost.) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione Pag. 5
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 184. — Art. 2059 del cod. civ. - Lesione del diritto alla salute - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Limiti (artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, e 32, primo comma, Cost.) - Configurazione sistematica del « danno biologico » - Risarcibilità dell'evento autonomamente considerato - Fondamento giuridico - Collegamento del diritto alla salute, tutelato ex art. 32, primo comma, Cost., con l'art. 2043 del cod. civ. - Non fondatezza della questione » 8
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 185. — Artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 708 del cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 del cod. civ.) - Diritti fondamentali - Giudizio per lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi - Tutela processuale dei minori - Omessa previsione di un curatore speciale (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 Cost.) - Idoneità e sufficienza delle garanzie discrezionalmente apprestate dal legislatore in materia - Non fondatezza della questione » 19

- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 186. — Leggi della regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7, nota c), della tabella N allegata; 26 ottobre 1972, n. 53, artt. 1 e 4; 1° agosto 1974, n. 30, nota e), della tabella contenuta nell'art. 8 - Pensioni - Corte dei conti - Attribuzioni giurisdizionali - Potere di disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità Pag. 23
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 187. — Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 e art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 - Dipendenti della regione - Trattamento pensionistico - Attribuzione dell'indennità di contingenza - Omessa precisazione dell'importo - Mancata specificazione e genericità della normativa applicabile nel giudizio di merito - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità » 26
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 188. — Art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - Trasporti in concessione - Stato giuridico del personale - Assunzione, per concorso, ad agente di ruolo - Figli di agenti - Titolo preferenziale (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale » 29
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 189. — Art. 46 della legge regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 - Patrimonio faunistico - Comitato provinciale della caccia - Attribuzioni dell'organo - Composizione - Concessionario di riserve di caccia - Omessa previsione (art. 97, primo comma, Cost.) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione » 31
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 190. — Art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90 - Enti regionali - Consigli di amministrazione - Provvedimenti di scioglimento - Decadenza « ipso iure » disposta con legge provvedimento (art. 20 dello statuto siciliano e artt. 24, 25 e 113 Cost.) - Divieto generale di leggi provvedimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione » 33
- SENTENZA 30 giugno 1986, n. 191. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 3 della legge della regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Licenza concernente agenzie di affari - Assoggettamento a tributi locali - Ricorso dello Stato - Incompetenza della regione in materia - Illegittimità costituzionale.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 3 della legge Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Licenza per l'esercizio delle arti tipografiche - Assoggettamento a tributi locali - Ricorso dello Stato - Competenza in materia trasferita alla regione - Non fondatezza della questione.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 1 della legge della regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Rilascio di licenze - Applicazione di tributi locali - Ricorsi amministrativi - Silenzio assenso - Ricorso dello Stato - Violazione di norme statali non derogabili dalla regione - Illegittimità costituzionale » 37

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- ORDINANZA della corte d'appello di Palermo del 5 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 285/1986). — Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi-giocattolo sprovviste di tappo rosso - trattamento penale più grave, nel minimo editale, rispetto all'ipotesi di detenzione di armi comuni da sparo (art. 3 Cost.) Pag. 41
- ORDINANZA della Corte di cassazione del 22 novembre 1985 (Reg. ord. n. 286/1986). — Legge 26 maggio 1984, n. 225; legge 9 ottobre 1974, n. 132: Estradizione - estradizione del minore anche in Stati della Confederazione U.S.A. dove la minore età è diversamente fissata e tutelata rispetto all'ordinamento dello Stato italiano (artt. 27 e 31 Cost.) » 42
- ORDINANZA del pretore di Lecce del 21 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 288/1986). — Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza ed assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (artt. 3 e 38 Cost.) » 44

- ORDINANZA del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, del 2 luglio 1985 (Reg. ord. n. 295/1986). — Artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599: Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - sottufficiale condannato con sentenza penale definitiva - ipotesi di lieve gravità del reato - automatica perdita del grado e del posto di lavoro - mancata previsione di valutazione del fatto penale da parte dell'autorità amministrativa che non può pertanto graduare la sanzione amministrativa in alcun modo (artt. 3 e 35 Cost.) Pag. 45
- ORDINANZE (sei) del giudice istruttore del tribunale di Foggia del 1° febbraio 1986 (Reg. ord. nn. da 299 a 304/1986). — Art. 3, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516: Reati tributari - omissione delle annotazioni prescritte sugli stampati per ricevuta fiscale - ipotesi di reato comportante rinvio quanto alla esistenza ed alla modalità dell'obbligo relativo alla disciplina amministrativa che lo regola (d.m. 13 ottobre 1979; d.m. 18 gennaio 1980; art. 4, quarto comma, del d.m. 2 luglio 1980; art. 4, ultimo comma, del d.m. 28 gennaio 1983), incompletezza ed indeterminazione del precepto penale in quanto tale (art. 25 Cost.) » 48
- ORDINANZA del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, del 15 novembre 1985 (Reg. ord. numero 305/1986). — Art. 8 della legge provincia Trento 30 settembre 1974, n. 26; art. 7 della legge provincia Trento 23 novembre 1983, n. 41: Sanità pubblica - trattamento economico del personale - laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Trento - mancata estensione ai chimici del trattamento previsto per il personale medico (artt. 3, 36 e 97 Cost., artt. 4 e 8 dello statuto) » 50
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, del 10 gennaio 1985 (Reg. ord. n. 308/1986). — Art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207: Impiego pubblico - dipendenti non di ruolo dell'u.t.e., condannati con sentenza penale passata in giudicato - destituzione di diritto dall'impiego (artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.) » 53
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 14 marzo 1985 (Reg. ord. numero 309/1986). — Art. 1, secondo comma, della legge regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 30: Lombardia - impiegati della regione - concorsi interni - esclusione per il personale pervenuto al sesto livello, in attuazione dell'art. 51 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, della possibilità di partecipare ai concorsi per il conseguimento del settimo livello (artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.) » 56
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dell'11 luglio 1985 (Reg. ord. n. 315/1986). — Artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in riferimento art. 46, secondo comma, stessa legge: Istruzione pubblica - sessioni annuali per il conseguimento dell'abilitazione esclusione dalle stesse dei professori divenuti supplenti annuali nel 1981 e 1982 (artt. 3 e 97 Cost.) » 60
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, del 7 novembre 1985 (Reg. ord. n. 316/1986). — Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure - conseguenti decadenza di diritto e divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività dei predetti limiti - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole posizioni da parte della pubblica amministrazione (artt. 3, 4, 41 e 97 Cost.) » 63
- ORDINANZA del tribunale di Busto Arsizio del 25 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 320/1986). — Art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, modif. con legge 23 dicembre 1983, n. 731: Olii minerali - titolari di depositi - obbligo di mantenere rilevanti scorte di prodotto - previsione normativa sanzionatoria afflittiva nei confronti degli esercenti depositi liberi - non corrispondenza tra gli obblighi previsti e la capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.) » 68
- ORDINANZA del pretore di Firenze dell'11 novembre 1985 (Reg. ord. n. 335/1986). — Art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - statuto dei lavoratori - applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti - requisito dimensionale riferito alla dislocazione delle unità produttive « nell'ambito dello stesso comune » - pretesa inidoneità del requisito suddetto ad operare a tutela della dignità del lavoratore e della conservazione del posto di lavoro (artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.) » 68

- ORDINANZA del tribunale di Brescia del 20 novembre 1985 (Reg. ord. n. 337/1986). — Art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890: Notificazione - notificazione di atti a mezzo posta - decreto ingiuntivo - mancata ricezione del plico - deposito presso l'ufficio postale - giacenza per dieci giorni equiparata alla notificazione - restituzione del piego al mittente (artt. 3 e 24 Cost.) Pag. 73
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 novembre 1984 (Reg. ord. n. 338/1986). — Art. 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121: Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di p.s. - nomina alla posizione apicale del ruolo o in quella subapicale dei marescialli carica speciale - previsione di colloquio e concorso per titoli per gli altri marescialli - addotta identità di posizioni e funzioni tra le due categorie di sottufficiali (artt. 3, 35, 36 e 97 Cost.) » 74
- ORDINANZA del pretore di Acqui Terme del 7 marzo 1986 (Reg. ord. n. 400/1986). — Art. 2, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. con modific. nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.) » 78
- ORDINANZA del pretore di Ferrara del 24 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 418/1986). — Art. 81, secondo comma, del codice penale: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (art. 3 Cost.) » 80
- ORDINANZA del tribunale di Torino del 18 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 420/1986). — Art. 81 cpv., del codice penale: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (artt. 3 e 25 Cost.) » 80
- ORDINANZA del tribunale di Torino dell'8 aprile 1986 (Reg. ord. n. 421/1986). — Art. 81 cpv., del codice pen.: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (artt. 3 e 25 Cost.) » 81
- ORDINANZA del pretore di La Spezia del 25 marzo 1986 (Reg. ord. n. 470/1986). — Art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modif. dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiocomunicazioni - impianti di ricetrasmisione di debole potenza senza concessione - sanzioni penali (artt. 15 e 21 Cost.) » 82

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 183

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Art. 32 del cod. pen. - Interdizione legale - Sospensione a seguito di concessione della libertà condizionale - Omessa previsione (artt. 4 e 27 Cost.) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco P. CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del codice penale promosso con l'ordinanza emessa il 9 maggio 1978 dal giudice tutelare della pretura di Bologna nella tutela relativa a Marchi Pietro iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 dell'anno 1978;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

1. — Marchi Pietro, sottoposto ad interdizione legale a seguito di sentenza penale di condanna, ottenuta la liberazione condizionale, chiedeva al giudice tutelare di Bologna la chiusura della tutela per cessazione dello stato di interdizione legale come effetto della concessa liberazione condizionale.

Nel corso di tale procedimento, il pretore di Bologna, con ordinanza del 9 maggio 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 4 della Costituzione, dell'art. 32 del codice penale, nella parte in cui fa perdurare lo stato di interdizione legale del condannato, che benefici della liberazione condizionale.

Premette il giudice *a quo* che l'art. 32, terzo comma, del codice penale, laddove dispone che il condannato è « durante la pena » in istato di interdizione legale, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche a chi benefici della liberazione condizionale, fino a quando non si verifichi l'estinzione della pena, e ciò perché la pena accessoria dell'interdizione legale consegue alla mera irrogazione della condanna allo ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e prescinde dalla effettiva espiazione in carcere della pena detentiva.

Così interpretata, però, la disposizione appare in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, poiché il mantenimento dello stato di interdizione legale per chi sia stato liberato condizionalmente porta a frustrare gravemente le finalità dell'istituto della liberazione condizionale, che si propone di reinserire il condannato nel consorzio civile.

La medesima norma sembra altresì contrastare con l'art. 4 della Costituzione, poiché la persistente interdizione legale ostacola di fatto il pieno inserimento del liberato condizionalmente nel mondo produttivo in funzione attiva, impedendogli di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società: sono infatti non indifferenti, a titolo esemplificativo, le difficoltà per ottenere un mutuo da istituti ed enti pubblici.

Conclude il pretore sottolineando la propria legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, nonché la rilevanza della questione stessa, giacché il suo accoglimento comporterebbe la chiusura *ex officio* della tutela.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza, e rilevando preliminarmente che la ordinanza di remissione si basa su una inesatta interpretazione della disposizione impugnata, giacché, se è vero che la pena accessoria della interdizione legale opera con riguardo al periodo di eseguibilità della pena principale, ciò non significa però che permanga in stato di interdizione legale il liberato condizionalmente, il quale al contrario, durante il tempo della liberazione condizionale, non versa propriamente in stato di « durante la pena ».

Osserva invero l'avvocatura che, in ordine alla natura della liberazione condizionale, non può seguirsi la tesi secondo la quale si tratterebbe di una fase dell'esecuzione della pena detentiva e, più precisamente, di una fase più attenuata nella quale alla pena detentiva si sostituisce la libertà vigilata, dovendo invece preferirsi la tesi, più rispondente all'evoluzione dell'istituto, secondo la quale tra lo stato di detenzione e quello di libertà condizionale vi è un salto qualitativo, in quanto la seconda, per quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, né totalmente né parzialmente. Se poi si considera che, in virtù dell'art. 177, primo comma, codice penale, in caso di revoca della liberazione condizionale, il tempo trascorso in quello stato non è computabile nella durata della pena, l'istituto in questione non appare suscettibile di inquadramento tra le modalità di esecuzione della pena, poiché darebbe luogo ad un inspiegabile prolungamento della pena inflitta. Il liberato condizionale, dunque, non versa in stato di « durante la pena », e pertanto nei suoi confronti cessa lo stato di interdizione legale, conformemente, del resto, al fondamento etico-politico dell'istituto, il cui nucleo caratteristico è costituito dal raggiunto ravvedimento del reo per effetto del trattamento carcerario. La realizzazione della finalità emendatrice della pena ne rende superflua la prosecuzione: se così è non ha senso che prosegua, invece, lo stato di interdizione legale.

La proposta questione di legittimità costituzionale, pertanto, conclude l'avvocatura, è superata dalla diversa interpretazione che deve darsi alla disposizione impugnata. In ogni caso, la questione stessa sarebbe infondata anche qualora dovesse invece accogliersi l'interpretazione adottata dal giudice *a quo*. Tramite la rappresentanza legale, infatti, è dato ovviare alla incapacità di agire del condannato ammesso alla liberazione condizionale, cui è in tal modo consentito, sia pure per mezzo del suo rappresentante, porsi in condizione di svolgere ogni attività intesa al suo reinserimento nella collettività.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di remissione, premesso che l'art. 32 del c.p. va interpretato nel senso che l'interdizione legale, di cui allo stesso articolo, non è sospesa a seguito di concessione della libertà condizionale, assume che il mantenimento dello stato d'interdizione legale per chi sia stato liberato condizionalmente incide negativamente sulle finalità del beneficio, impedendo il pieno reinserimento del liberato condizionalmente nel mondo produttivo e conseguentemente solleva questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del c.p., in riferimento agli artt. 27 e 4 della Costituzione, nella parte in cui fa perdurare lo stato d'interdizione legale del condannato che benefici della liberazione condizionale.

Pertanto, a parere del giudice *a quo* l'art. 32 del c.p. dispone il mantenimento dell'interdizione legale anche nello stato di liberazione condizionale: è stata interpretazione che la Corte deve assumere a fondamento delle proprie argomentazioni.

Il giudice *a quo*, in sostanza, lamenta che la sospensione della pena principale della reclusione, a seguito di concessione del beneficio in esame, non comporti anche la sospensione della pena accessoria dell'interdizione legale, di cui all'art. 32 del c.p.

2. — La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.

Premesso che, nella generale nozione di rapporto giuridico punitivo (che s'instaura a seguito della definitiva sentenza penale di condanna) vanno enucleati i diversi rapporti giuridici d'esecuzione relativi alle diverse conseguenze penali della condanna; premesso che le vicende giuridiche relative a tali diversi rapporti d'esecuzione hanno, di regola, autonomo svolgimento, nel senso che (salva l'ipotesi d'estinzione di tutte le conseguenze giuridiche della condanna), la sospensione o l'estinzione di uno degli effetti penali della condanna non coinvolge le vicende relative agli altri effetti della medesima; va ricordato che la liberazione condizionale è istituto attinente alla pena principale detentiva mentre l'interdizione dai pubblici uffici è pena accessoria, nettamente distinta dalla prima: almeno di regola, la sospensione della pena principale detentiva, causata dall'atto di concessione del beneficio della liberazione condizionale, non comporta, pertanto, necessariamente anche la sospensione delle altre pene e dei vari e diversi effetti penali della condanna.

Va, poi, particolarmente sottolineato che la situazione del liberato condizionalmente, se è vero che è posizione di libertà, in relazione alla sospesa pena principale detentiva, non è situazione definitiva di libertà. Sul liberato condizionalmente grava il pericolo che, per l'intervento di una causa di revoca del beneficio e, conseguentemente, di revoca della sospensione della pena principale detentiva, quest'ultima torni ad applicarsi nei termini prefissati dalla sentenza di condanna. Dal soggetto liberato condizionalmente lo Stato attende la conferma della prognosi di già avvenuto ravvedimento, che era stata formulata in detenzione e che ha causato la concessione del beneficio. Il liberato condizionalmente è, come dire, *in prova*: si attendono da lui conferme del ravvedimento, conferme definitive che soltanto in situazione di libertà possono essere compiutamente ed indiscutibilmente offerte.

3. — Consegue che lo Stato ha interesse a stimolare l'esito positivo della prova: la libertà vigilata ex art. 230 del c.p. è segno evidente di tale interesse. Ma discende anche che lo Stato, oltre al predetto interesse, ne ha altri: deve, ad esempio, garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato.

L'interdizione legale ex art. 32 del c.p. non può ritenersi incompatibile con la liberazione condizionale: se la prima non ostacola la rieducazione del condannato durante la detenzione; se, malgrado l'interdizione legale, alla quale il detenuto è stato già sottoposto durante la detenzione, il medesimo è riuscito ad offrire prove tali da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, non si riesce ad intendere perché la stessa interdizione dovrebbe ostacolare la prova ulteriore, di conferma del ravvedimento, che il già condannato è tenuto, in libertà, ad offrire.

Non si dimentichi, peraltro, che l'interdizione legale di cui all'art. 32 del c.p. comporta l'applicazione al condannato delle norme previste dalla legge civile per l'interdizione giudiziale limitatamente alla disponibilità ed all'amministrazione dei beni; il condannato non subisce, pertanto, ulteriori limitazioni della capacità giuridica o di agire, rispetto agli atti attinenti al diritto di famiglia (salve ulteriori limitazioni derivanti dall'art. 32 del c.p.) o ad alla facoltà di testare o di stare in giudizio, quando l'oggetto del medesimo attenga a diritti non preclusi al condannato.

Va aggiunto che, quand'anche l'interdizione legale fosse prevista per la sola tutela dei terzi, non per questo si potrebbe, per sé, ritenere costituzionalmente illegittima, non essendo, ovviamente, vietato al legislatore garantire la collettività da eventuali pericoli dell'anticipata liberazione del condannato.

Ma l'interdizione in parola viene giustificata, da una parte della dottrina, non soltanto in funzione dell'interesse dei figli o degli altri parenti ma anche in funzione degli interessi dello stesso condannato; per quanto severa verso quest'ultimo, si sostiene, la legge non può volere che vadano dispersi i suoi averi. E se così fosse, non si vedrebbe, davvero, come ritenere incompatibile con la liberazione condizionale, alla luce dei chiarimenti innanzi offerti, l'interdizione legale di cui all'art. 32 del c.p.

Tutto il tema relativo alle pene accessorie avrebbe forse bisogno di precisazioni e chiarimenti, legislativi e dottrinali; ma, allo stato, l'interdizione legale non è da ritenersi, secondo la Costituzione, incompatibile con la liberazione condizionale.

Gli invocati parametri di riferimento, gli artt. 4 e 27 della Costituzione, non sono applicabili alla specie. Non l'art. 4 della Costituzione, giacché la condizione d'interdetto legale non preclude al liberato condizionalmente d'esercitare i diritti ed i doveri di cui allo stesso art. 4 della Costituzione: l'esemplificazione, in contrario avviso, indicata dall'ordinanza di remissione (le difficoltà d'ottenere mutui da istituti od enti pubblici) non è davvero probante: se difficoltà esistono, al fine di ottenere mutui da istituti od enti pubblici, per i mai condannati, maggiori difficoltà certamente esistono per i già condannati, in liberazione condizionale; ma ciò non a causa dell'interdizione legale. Ché, anzi, si sarebbe tentati di affermare che maggiori sarebbero, forse, le difficoltà, ai fini ora indicati, del liberato condizionalmente non sottoposto, per ipotesi teorica, ad interdizione legale.

Anche il riferimento all'art. 27 della Costituzione non è, nella specie, invocabile. I principi d'umanizzazione delle pene sono già rispettati con la previsione legale e la concessione, in concreto, della liberazione condizionale; come, con la stessa concessione, è, altresì, rispettato il disposto relativo alla finalità rieducativa delle pene.

Quanto osservato in tema di natura (bifronte) della liberazione condizionale, vale a concludere che non è certamente l'interdizione legale che può rendere oltremodo gravosa la prova definitiva dell'avvenuto ravvedimento.

Non esistendo alcun vincolo costituzionalmente determinato, in riferimento agli artt. 27 e 4 della Costituzione, per il legislatore ordinario, in tema di rapporti tra liberazione condizionale ed interdizione legale, va, infine, osservato che, anche se l'interpretazione accolta nell'ordinanza di remissione non fosse condivisa (ove, cioè l'interprete ritenesse che durante lo stato di liberazione condizionale, a termini del diritto vigente, l'interdizione legale non permanga) ugualmente, almeno allo stato, non vi sarebbe contrasto con la vigente Costituzione. La materia è, infatti, oggetto di scelta discrezionale del legislatore ordinario.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 27 e 4 della Costituzione, dal giudice tutelare della pretura di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco P. CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0728

N. 184

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Art. 2059 del cod. civ. - Lesione del diritto alla salute - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Limiti (articoli 2, 3, primo comma, 24, primo comma, e 32, primo comma, Cost.) - Configurazione sistematica del « danno biologico » - Risarcibilità dell'evento autonomamente considerato - Fondamento giuridico - Collegamento del diritto alla salute, tutelato ex art. 32, primo comma, Cost., con l'art. 2043 del cod. civ. - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco P. CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Repetto Giuseppe e Azienda municipalizzata trasporti iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Saporito Luigi ed altro e Manzi Giuseppe ed altri iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione dell'Azienda municipalizzata trasporti di Genova;

Udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio civile vertente tra Repetto Giuseppe e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal primo a seguito di un incidente stradale, con ordinanza 8 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dell'art. 2059 del cod. civ., nella parte in cui prevede che il c.d. danno biologico (inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute) sia risarcibile soltanto in conseguenza di un reato.

Premette il tribunale di Genova che esso da tempo procedeva alla liquidazione del danno alla persona per invalidità temporanea e permanente, quale danno di rilevanza patrimoniale risarcibile ex art. 2043 del

cod. civ., anche se non incidente sul reddito del danneggiato, e ciò sul presupposto che ogni lesione della integrità psico-psichica della persona determina di per sé, ed indipendentemente dagli effetti sul reddito, un danno risarcibile per lesione del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione.

Ricorda quindi il tribunale che la sentenza n. 88/1979 di questa Corte configurò il diritto alla salute « come un diritto primario ed assoluto ... da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione »; precisò poi che, in caso di violazione dello stesso, « la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidente sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza »; ed infine comprese i danni costituiti dalla menomazione dell'integrità fisica in sé considerata tra i pregiudizi non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 del cod. civ.

Ricorda ancora il tribunale che la precedente sentenza n. 87/1979 dichiarò che l'art. 2059 del c.c. non pone limitazioni all'esercizio di un diritto, prevedendo invece che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sorge solo nei casi espressamente previsti dalla legge; e quindi affermò sì che l'art. 2059 del c.c. non contrasta col principio di eguaglianza, essendo lecito al legislatore operare trattamenti diversificati di situazioni non identiche per presupposti e gravità, ma indicò espressamente, tuttavia, come limite alla facoltà discrezionale del legislatore, l'ipotesi in cui vengano in considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Orbene, conclude il giudice *a quo*, coordinando le motivazioni di queste due sentenze, appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 del cod. civ., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla salute soltanto in conseguenza di reato, sia per la violazione dell'art. 32 della Costituzione (mancata tutela negli altri casi del diritto alla salute) e sia per la violazione dell'art. 3 della Costituzione (tutela differenziata del diritto alla salute a seconda che le lesioni derivino da un reato o da illecito civile).

2. — Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 24, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, è stata proposta dal tribunale di Salerno, con ordinanza del 4 dicembre 1981.

Osserva il tribunale di Salerno che, dopo la ricordata sentenza n. 88/1979, l'indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, ed accolto anche dalla Cassazione, è nel senso del riconoscimento del danno c.d. biologico quale danno che, prescindendo dalle ripercussioni reddituali o patrimoniali, deriva direttamente dalla lesione psico-fisica subita dal soggetto, in sé autonomamente considerata. Non sembra peraltro dubitabile che tale danno, appunto perché svincolato dalla effettiva incidenza reddituale o patrimoniale, è da ricomprendere nella categoria dei danni non patrimoniali, i quali però, ai sensi dell'art. 2059 del cod. civ., sono risarcibili soltanto nei casi espressamente determinati dalla legge, e cioè sostanzialmente nel caso di cui all'art. 185 del cod. pen. (danni derivanti da reato) ed in quello di cui all'art. 89, secondo comma, del cod. proc. civ.

Senonché, continua il giudice *a quo*, è anche evidente che, trattandosi di danno incidente sul diritto fondamentale alla salute, non può bastare la previsione di risarcibilità del danno derivante dal fatto-reato, perché ne resterebbero ingiustificatamente escluse l'ipotesi di danno derivante da mero illecito civile e quella di applicazione dei criteri di colpa presunta. Pertanto l'art. 2059 del cod. civ. può ritenersi in contrasto sia con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quelli all'integrità fisica e, in genere, alla salute, sia con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, fra i quali, evidentemente, anche quelli « biologici » anzidetti, e sia, infine, con l'art. 32, primo comma, della Costituzione, essendo il fondamentale ed inalienabile diritto alla salute, sotto l'aspetto del danno biologico, inammissibilmente conculcato dalla disposizione in esame.

3. — Entrambe le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel primo giudizio si è costituita l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Carbone, Mario Pogliani ed Angelo De Santis, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata ed osservando che l'art. 2059 del cod. civ. costituisce semplicemente una norma di rinvio, la quale fa richiamo ad altre norme (ad esempio: artt. 185 del cod. pen., 89 del cod. proc. civ., 598 del cod. pen.) per stabilire i termini e le condizioni di risarcimento del danno non patrimoniale, anche in ipotesi che non costituiscono reato (ad esempio: art. 598 del cod. pen.). In primo luogo, quindi, non sussiste violazione dell'art. 32 della Costituzione, in quanto non è esatta l'affermazione del giudice *a quo*, secondo il quale sarebbe l'art. 2059 del cod. civ. a limitare il risarcimento per la lesione del diritto alla salute soltanto ai casi di reato. Si tratta infatti di mera norma di rinvio, da combinarsi, in ogni ipotesi di sua applicazione, con altra norma che direttamente disponga la risarcibilità del danno non patrimoniale, per cui è su quest'ultima norma che, se mai, dovrebbe appuntarsi l'attenzione, senza peraltro dimenticare che la determinazione delle figure di danno comportanti tale tipo di risarcimento resta demandata alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di legittimità. E nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo già la sentenza n. 87/1979 sottolineato la differenziazione sostanziale esistente tra il danno cagionato da reato e quello riconducibile ad un mero illecito civile.

In una successiva memoria illustrativa l'Amministrazione municipalizzata trasporti di Genova rileva poi che, nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, il danno alla salute viene ormai considerato come un *tertium genus* rispetto alle altre due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, e la sua risarcibilità viene fatta derivare direttamente dall'art. 2043 del cod. civ., senza quindi che operino le limitazioni di cui all'art. 2059 del cod. civ. La sollevata questione di legittimità costituzionale non ha pertanto ragion d'essere, poiché la tutela del diritto alla salute si pone attualmente in ogni ipotesi di danno, sia derivante da reato sia da mero illecito civile. In ogni caso, l'eventuale accoglimento della questione produrrebbe una situazione « sconcertante », perché le limitazioni al risarcimento poste dall'art. 2059 del cod. civ. sarebbero eliminate soltanto per i danni derivanti dalla violazione del diritto alla salute, ma non anche per quei danni non patrimoniali derivanti dalla violazione di altri diritti della personalità, inviolabili al pari del diritto alla salute, come il diritto all'onore, alla riservatezza, all'individualità, al nome, alla paternità intellettuale.

Considerato in diritto

1. — I procedimenti proposti con le ordinanze in epigrafe, simili nel *petitum* e parzialmente coincidenti in ordine ai parametri di riferimento (entrambe si richiamano all'art. 32, primo comma, della Costituzione: l'ordinanza del tribunale di Genova aggiunge il riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; l'ordinanza del tribunale di Salerno invoca anche gli artt. 2 e 24, primo comma, della Costituzione) possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Poiché le predette ordinanze chiedono la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione d'un diritto costituzionalmente tutelato (salute) soltanto in conseguenza di reato, è doveroso qui esaminare quale nozione di danno non patrimoniale il diritto vivente trae dall'interpretazione dell'art. 2059 del codice civile. Soltanto precisando l'ambito di comprensione della predetta nozione, secondo l'esperienza della sua applicazione, è dato chiarire se, ed in quali limiti, al danno biologico sia applicabile l'art. 2059 del codice civile.

L'esame della legislazione e dei relativi lavori preparatori nonché della giurisprudenza e della dottrina, precedenti e successive all'emanazione del vigente codice civile, induce a ritenere che nella nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 del codice civile, vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi.

A queste conclusioni si giunge (tenuto conto che il più rilevante dei « casi determinati dalla legge », ex art. 2059 del codice civile, è costituito dall'art. 185, secondo comma, del codice penale e che l'espressione « danno non patrimoniale » è stata impiegata appunto in quest'ultimo articolo, prima che nell'art. 2059 del codice civile) sottolineando anzitutto i « precedenti legislativi » del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 del codice penale e la più che esplicita dichiarazione, contenuta nella relazione ministeriale al codice penale del 1930, in ordine al mutamento della locuzione « danno morale » in « quella di « danno non patrimoniale ».

La prima sottolineatura va fatta ricordando che l'immediato « precedente » legislativo del risarcimento del danno non patrimoniale ex secondo comma dell'art. 185 del codice penale è da rintracciarsi negli artt. 38 del codice penale del 1889 e 7 del codice di procedura penale del 1913. Questi ultimi articoli, nel prevedere la riparazione pecuniaria per alcuni reati prescindono dalla causazione del danno (da intendersi: patrimoniale). L'art. 38 del codice penale Zanardelli recita: « Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona e della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione ». E l'art. 7 del codice di procedura penale del 1913, allargando l'ambito dei delitti per i quali è consentita la riparazione pecuniaria, a sua volta recita: « Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni. I delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, l'invulnerabilità del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria ».

L'art. 185 del codice penale, al secondo comma, seguendo l'orientamento, già accolto dal codice di procedura penale del 1913, teso all'allargamento delle ipotesi di riparazione pecuniaria, estende a tutti i reati (e non soltanto ad alcuni delitti) la precitata riparazione, includendola nella generale nozione di risarcimento e definendo « non patrimoniale » il danno morale subiettivo.

La seconda sottolineatura è relativa, appunto, alle ragioni del cambiamento dell'espressione « danno morale » con quella di « danno non patrimoniale »: tali ragioni vengono chiarite, in maniera inequivocabile, dalla stessa relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale del 1930, ove si fa riferimento, anzitutto, alla scelta operata in sede di risarcimento di danni morali (« Il carattere generale di tale principio, incompatibile con una enunciazione di casi tassativi di applicabilità, mi ha indotto a non limitare la risarcibilità del danno morale a casi particolari, come taluno aveva suggerito ») e si offre, successivamente, la ragione della nuova locuzione usata per indicare il danno morale subiettivo: « Quanto alla designazione del

concetto, ho creduto che la locuzione « danno non patrimoniale » sia preferibile a quella di « danno morale », tenuto conto che spesso nella terminologia corrente la locuzione di « danno morale » ha un valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio ».

Da ciò s'evince che, almeno nelle intenzioni del legislatore penale del 1930, il danno non patrimoniale, di cui al secondo comma dell'art. 185 del c.p., costituisce l'equivalente del danno morale subiettivo e che i danni direttamente od indirettamente incidenti sul patrimonio non possono essere compresi nei danni non patrimoniali ex art. 185 del codice penale.

Se a tutto ciò s'aggiunge che già la dottrina precedente al 1930, contraria alla risarcibilità dei danni morali, era partita da una nozione ristretta dei medesimi ed aveva sottolineato che l'ansia, l'angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche ecc., appunto perché effimere e non durature, non siano compensabili con equivalenti monetari e non possono, pertanto, costituire oggetto di risarcimento; se si aggiunge ancora che la giurisprudenza precedente al 1930, sensibile alle già citate critiche di una parte della dottrina, aveva finito con il ritenere esclusa, in via di principio, la risarcibilità dei danni morali subiettivi, sempre partendo da una nozione ristretta di questi ultimi, s'intende appieno l'ambito di comprensione della nozione di « danno non patrimoniale » ex art. 185 del codice penale.

I lavori preparatori del vigente codice civile confermano quanto ora precisato: la relazione della commissione reale al progetto del libro « Obbligazioni e contratti » definisce il danno morale « quello che in nessun modo tocca il patrimonio ma arreca solo un dolore morale alla vittima » e la relazione ministeriale al vigente codice civile così si esprime: « Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati ». Il legislatore chiarisce, poi, le ragioni della scelta contraria all'ulteriore (rispetto a quella già operata dal codice penale del 1930) estensione della risarcibilità dei danni morali, con queste parole: « La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo ». Dalle quali dichiarazioni si detrae che il danno non patrimoniale è un altro effetto dell'illecito (è, cioè, danno-conseguenza, al pari di quello patrimoniale) e che il risarcimento dei danni non patrimoniali persegue scopi di più intensa repressione e prevenzione, certamente estranei al risarcimento degli altri tipi di danno.

Ed è da ricordare altresì da un canto che la giurisprudenza successiva all'emanazione del vigente codice civile identifica quasi sempre il danno morale (o non patrimoniale) con l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso e dall'altro che ancor oggi la prevalente dottrina riduce il danno non patrimoniale alla sofferenza fisica (sensazione dolorosa) o psichica.

Se, dunque, secondo il diritto vivente, l'art. 2059 del codice civile, che, peraltro, pone soltanto una riserva di legge, fa riferimento, con l'espressione « danno non patrimoniale », al solo danno morale subiettivo, lo stesso articolo si applica soltanto quando all'illecito civile, costituente anche reato, consegue un danno morale subiettivo.

3. — La scelta legislativa operata con l'emanazione dell'art. 2059 del codice civile (tra le opposte tesi della totale irrisarcibilità del danno morale subiettivo e della risarcibilità, in ogni caso, del medesimo) discende dall'opportunità di sanzionare in modo adeguato chi si è comportato in maniera vietata dalla legge.

Certo, ritenere che la responsabilità civile abbia carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio sarebbe oggi infondato oltreché antistorico. Ma dopo l'attenta lettura della precitata relazione ministeriale al codice civile è impossibile negare o ritenere irrazionale che la responsabilità civile da atto illecito sia in grado di provvedere non soltanto alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato ma fra l'altro, a volte, anche ed almeno in parte, ad ulteriormente prevenire e sanzionare l'illecito, come avviene appunto per la riparazione dei danni non patrimoniali da reato. Accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed « ulteriormente » alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori. Né può essere vietato al legislatore ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parità di effetto dannoso (danno morale subiettivo) il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, più di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.

E per giungere a queste conclusioni non è neppure necessario aderire alla tesi che sostiene la natura di pena privata del risarcimento del danno non patrimoniale, essendò sufficiente sottolineare la non arbitrarietà d'una scelta discrezionalmente operata, nei casi più gravi, d'un particolare rafforzamento, attraverso la riparazione dei danni non patrimoniali, del carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale.

4. — Per poter distinguere il danno biologico dai danni morali subiettivi, come dai danni patrimoniali in senso stretto, occorre chiarire la struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità psicologica del soggetto offeso.

Ed a tal fine va premessa la distinzione tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e danno-conseguenza, al quale appartengono il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale.

Vale, infatti, distinguere da un canto il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e dall'altro le conseguenze, in senso proprio, dannose del fatto stesso. Quest'ultimo si compone, oltretutto del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del comportamento illecito. Tuttavia, vale distinguere, anche in diritto privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili costituzionalmente, validi anche nei rapporti tra privati)-l'evento materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguenze dannose, in senso proprio, di quest'ultimo, legate all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto costitutivo dell'illecito. Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità.

Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.

La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento-menomazione dell'integrità psico-psichica del soggetto offeso, è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistano) delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.

Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo: il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (moralì o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso.

Il danno-biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece, un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento, come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi tipici.

5. — Nel distinguere il danno biologico dal danno morale subiettivo sono state poste anche le premesse per un'individuazione precisa dei contenuti semantici delle varie espressioni usate in materia dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Per la precisione: possono esser indifferentemente usate (come fa la giurisprudenza) le espressioni « danno biologico » e « danno fisiologico », giacché entrambe pongono l'accento sull'evento, naturalistico, interno alla struttura del fatto lesivo della salute. Certo, ove s'intenda anche quest'ultima come naturalistica condizione d'integrità psico-fisica del soggetto offeso, la locuzione « danno alla salute » è equivalente alle precedenti espressioni.

Senonché, come è stato già osservato, il termine salute evoca, in questa sede, primieramente il bene giuridico, costituzionalmente tutelato dall'art. 32 della Costituzione, ed offeso dal fatto realizzativo della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto passivo. In questo senso, la lesione della salute, del bene giuridico salute, è l'intrinseca antiggiuridicità obiettiva del danno biologico o fisiologico: essa appartiene ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale invece fanno riferimento le locuzioni « danno biologico » e « danno fisiologico ». D'altra parte, la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto è, come si è innanzi precisato, evento, naturalistico, effettivo, da provare in ogni caso; la lesione giuridica al bene salute si concreta, invece, nel momento stesso in cui si realizza, in interezza, il fatto costitutivo dell'illecito; e non va provato, come la giurisprudenza insegna, che la menomazione bio-psichica del soggetto offeso in concreto abbia impedito le manifestazioni, le attività extralavorative non retribuite, ordinarie che, accanto alle attività lavorative retribuite, esprimono, realizzandola, la salute in senso fisio-psichico.

E', pertanto, innanzi tutto, più corretto parlare di « lesione della salute » (e cioè del bene giuridico-salute, costituzionalmente garantito) e non di « danno alla salute », lasciando al termine « danno » l'eccezione naturalistica che, di regola, assume in sede privatistica. Tale lesione, come si è detto, è l'essenza antiggiuridica dell'intero fatto realizzativo del danno-biologico. Se, peraltro, si desidera continuare a parlare di « danno alla salute » occorre, per evitare equivoci, precisare che, con tale locuzione, o si usa il termine salute nel significato naturalistico d'integrità fisio-psichica del soggetto offeso (ed in questo caso danno alla salute

è il perfetto equivalente di « danno biologico » o di « danno fisiologico ») oppure si usa il termine salute nella dimensione giuridico-costituzionale innanzi indicata, di bene giuridico, ed in tal caso il « danno alla salute » è un danno giuridicamente valutato, costituente l'essenza anti-giuridica dell'intero fatto illecito, danno presunto, se è vero che non va provato alcun effettivo impedimento delle attività realizzative del soggetto offeso.

6. — Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 del c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato.

7. — Se nell'ordinamento non esistessero altre norme o non fossero rinvenibili altri principi relativi al danno biologico e, pertanto, quest'ultimo fosse risarcibile solo ai sensi dell'art. 2059 del c.c. e cioè, salve pochissime altre ipotesi, soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi, si porrebbe certamente il problema della costituzionalità dell'art. 2059 del c.c. Come lo stesso problema si porrebbe ove, allargando l'ambito di comprensione della nozione di danno non patrimoniale, fino ad includere nella medesima ogni tipo di lesione d'un bene non patrimoniale, si ritenesse che il risarcimento del danno alla salute fosse riconducibile esclusivamente al combinato disposto degli artt. 2059 del c.c. e 185, secondo comma, del c.p. L'art. 32 della Costituzione, come si preciserà meglio oltre, verrebbe vanificato da una normativa ordinaria che riconducesse il danno alla salute ai soli artt. 2059 del c.c. e 185 del c.p.

8. — Esiste, tuttavia, certamente, altra strada per adeguatamente soddisfare le esigenze poste dalla giurisprudenza in ordine al danno biologico.

Va, tuttavia, in particolare, rilevato che gravi problemi nascono, nel momento in cui le prevalenti giurisprudenza e dottrina riconducono il danno biologico all'art. 2043 del c.c. La scelta legislativa di cui all'articolo 2059 del c.c. getta luce (od ombra) sull'art. 2043 del c.c.: non ci si può, infatti, senza necessari approfondimenti, sbarazzare della scelta legislativa chiaramente espressa dall'art. 2059 del c.c. e ricondurre senza altro all'art. 2043 del c.c. il risarcimento del danno biologico.

9. — Il problema dei rapporti, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, tra una norma generale ed una particolare, relativa (quest'ultima) al danno morale subiettivo, si pone, in tempi anteriori al vigente codice civile e, pertanto, prima dell'emanazione dell'art. 2059 del c.c., tra l'art. 1151 dell'abrogato codice civile e la riparazione pecuniaria, di cui ai già citati artt. 38 del codice penale del 1889 e 7 del codice di procedura penale del 1913. Si pose, dopo il 1930 e prima del 1942, il quesito se l'obbligo di risarcire i danni morali (e non patrimoniali) trovasse la sua ragion d'essere nel principio generale stabilito dall'articolo 1151 dell'allora vigente codice civile o soltanto nell'art. 185, secondo comma, del c.p. Si chiarì, da autorevole dottrina, che, essendo il principio generale del risarcimento del danno sancito dal precitato art. 1151 del c.c. e, comprendendo concettualmente tale danno sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, il risarcimento di quest'ultimo discendeva appunto dall'art. 1151 del c.c. Si aggiunse essere stata la riparazione pecuniaria (immediato precedente dell'art. 2059 del c.c.) di cui agli artt. 38 del codice penale del 1889 e 7 del codice di procedura penale del 1913 (provvedendo essa alla riparazione dei danni morali) a sottrarre questi ultimi dalla comprensione dell'art. 1151 del c.c. e, pertanto, a ridurre l'applicabilità dello stesso articolo al solo risarcimento del danno patrimoniale; con l'emanazione del vigente codice penale, riferendosi l'art. 185 del c.p. a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed essendo stata abrogata la riparazione pecuniaria, il più volte citato art. 1151 del c.c., secondo la ricordata dottrina, aveva ripreso l'estensibilità di cui era capace, riferendosi a tutte le specie di danni.

Certo, anche il vigente art. 2043 del c.c. (che corrisponde all'art. 1151 dell'abrogato del c.c.) ove non esistesse altra disposizione relativa ai danni non patrimoniali (a parte, per un momento, il sistema di cui al titolo IX del libro IV del c.c.) potrebbe ritenersi estensibile a tutte le specie di danni: ma l'art. 2059 del c.c., operando una precisa scelta, sancendo che i danni non patrimoniali, corrispondenti ai soli danni morali subiettivi, vanno risarciti in ben precisati limiti e cioè solo nei casi determinati dalla legge, non soltanto esclude, almeno nelle intenzioni del legislatore del 1942, la risarcibilità di altri danni non patrimoniali ma sottrae questi ultimi alla comprensione dell'art. 2043 del c.c. Se a ciò s'aggiunge il sistema del titolo IX del libro IV del codice civile, s'intende appieno che l'interpretazione letterale del solo art. 2043 del c.c. non può, senza approfondite considerazioni, tranquillizzare in ordine al riferimento al danno biologico, che lede pur sempre un bene immateriale, dell'articolo in discussione.

10. — Gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza, ai fini d'inquadramento sistematico del danno biologico, si sono infatti, coerentemente orientati verso una lettura dell'art. 2043 del c.c. diversa da quella tradizionale: il problema del danno biologico si è, in definitiva, risolto nel problema d'una particolare lettura dell'art. 2043 del c.c. Soltanto la tesi (oggi, peraltro, quasi del tutto respinta) secondo la quale, poiché l'integrità psico-fisica dell'uomo è sempre impiegata per realizzare attività volte all'acquisizione od alla

conservazione di beni patrimoniali, la stessa integrità costituisce bene patrimoniale e, conseguentemente, ogni riduzione della medesima realizza un deficit patrimoniale, lascia inalterata la lettura tradizionale dello art. 2043 del c.c. Allorché, invece, si è sostenuto rientrare il danno biologico nella categoria dei danni economici (questi sarebbero caratterizzati dall'obiettiva e diretta valutabilità in danaro) ed allorché si è assunto che lo stesso danno consiste nell'effetto dannoso della lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso, che rende il medesimo incapace, anche solo in parte, di ricevere utilità dalla propria attività o dal mondo esterno, si è offerta, in definitiva, nel sottoporre a revisione la nozione di danno, una lettura dell'art. 2043 del c.c. diversa da quella tradizionale.

11. — Senonché, soltanto il collegamento tra l'art. 32 della Costituzione e l'art. 2043 del c.c., come si dirà meglio oltre, imponendo una lettura « costituzionale » di quest'ultimo articolo, consente d'interpretarlo come comprendente il risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: è la lettura « costituzionale » dello stesso articolo, correlato con l'art. 32 della Costituzione, che soddisfa le esigenze sottostanti a tutte le tesi proposte in materia.

Va, intanto, precisato che in questo giudizio è stato invocato l'art. 32, primo comma, della Costituzione, quale parametro di riferimento delle questioni di costituzionalità relative all'art. 2059 del c.c. (nell'ordinanza del tribunale di Padova, promotrice del procedimento concluso con sentenza di questa Corte n. 87 del 26 luglio 1979, erano stati invocati, invece, quale fondamento della richiesta dichiarazione d'incostituzionalità dello stesso art. 2059 del c.c., gli artt. 3 e 24 della Costituzione) e che, conseguentemente, soltanto in questo giudizio, e non in quello concluso con la predetta sentenza, è consentito (e doveroso) rivolgere particolare attenzione all'art. 32, primo comma, della Costituzione.

D'altra parte, da un canto la sentenza ora citata, nel dichiarare rientrante nella discrezionalità del legislatore adottare trattamenti differenziati in relazione alle differenti situazioni, per presupposti e gravità, del fatto costituente reato e del fatto dannoso integrante esclusivamente illecito civile, esclude dalla predetta discrezionalità le « situazioni soggettive costituzionalmente garantite », dall'altro, la sentenza di questa Corte n. 88/1979, nel riaffermare che il bene afferente alla salute è tutelato, come diritto fondamentale della persona, direttamente dalla Costituzione, dichiara che la violazione di tal diritto, nel costituire illecito civile, determina, per sé, il sorgere dell'obbligazione riparatoria.

La lettera del primo comma dell'art. 32 della Costituzione, che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute all'interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia.

12. — Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato, non è senza conseguenze in ordine ai collegamenti tra lo stesso art. 32, primo comma, della Costituzione e l'art. 2043 del c.c.

L'art. 2043 del c.c. è una sorta di « norma in bianco »: mentre nello stesso articolo è espressamente e chiaramente indicata l'obbligazione risarcitoria, che consegue al fatto doloso o colposo, non sono individuati i beni giuridici la cui lesione è vietata: l'illiceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, viene indicata unicamente attraverso l'« ingiustizia » del danno prodotto dall'illecito. E' stato affermato, quasi all'inizio di questo secolo (l'osservazione era riferita all'art. 1151 dell'abrogato codice civile ma vale, ovviamente, anche per il vigente art. 2043 del c.c.) che l'articolo in esame « contiene una norma giuridica secondaria, la cui applicazione suppone l'esistenza d'una norma giuridica primaria, perché non fa che statuire le conseguenze dell'*iniuria*, dell'atto *contra ius*, cioè della violazione della norma di diritto obiettivo ».

Il riconoscimento del diritto alla salute, come fondamentale diritto della persona umana, comporta il riconoscimento dell'art. 32 della Costituzione integra l'art. 2043 del c.c., completandone il precetto primario.

E' il collegamento tra gli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c. che ha permesso a questa Corte di affermare che, dovendosi il diritto alla salute certamente ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione, « non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso ». L'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma, della Costituzione e 2043 del c.c.; più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima.

13. — Senonché, leggendo l'art. 2043 del c.c. nel sistema dell'intero titolo IX del libro IV del codice civile, il danno biologico dovrebbe ritenersi risarcibile soltanto quando il medesimo produca danni patrimoniali, comunque intesi.

E' ben vero che l'interpretazione letterale del solo art. 2043 del c.c., che non menziona la patrimonialità delle conseguenze dannose risarcibili ma fa espresso riferimento esclusivamente all'ingiustizia del danno, potrebbe condurre, come ha sostenuto una parte della giurisprudenza, a ritenere il danno biologico rientrante,

quale *species*, nel *genus* « danno ingiusto »: l'interpretazione letterale del solo art. 2043 del c.c. non può, tuttavia, prevalere sull'interpretazione sistematica dello stesso articolo, nel quadro dell'intero titolo IX del libro IV del codice civile.

Ed è per queste ragioni che ad altra parte della dottrina e della giurisprudenza non è restato che allargare la nozione di danno *ex art.* 2043 del c.c., fino a comprendere tutte le menomazioni direttamente ed obiettivamente valutabili in danaro (e quindi anche il danno biologico) oppure assumere quest'ultimo come comprensivo di tutti i pregiudizi che riducono la capacità del soggetto a produrre e ricevere utilità derivanti dalla sua attività o dal mondo esterno.

Tuttavia, il danno biologico, come s'è già avvertito, è, in ogni caso, un tipo di fatto (menomazione della integrità psico-fisica del soggetto) ed un tipo di lesione della salute, sempre presente, nel doloso o colposo illecito realizzativo della predetta menomazione. Tale tipo di fatto e di lesione non vanno in alcun modo confusi con l'eventuale presenza, in concreto, di danni patrimoniali od economici, conseguenti al fatto ed alla lesione ora specificati. Basterebbe, ancora una volta, ribadire che uno speciale tipo di danno ed uno specifico bene tutelato, leso da un fatto tipico (la predetta menomazione) non possono confondersi con una categoria generale di danni che conseguono, eventualmente (ed in ogni caso devono esser provati) al danno biologico, sempre presente, invece, nella predetta menomazione e sempre lesivo, senza bisogno di alcuna prova, del bene-giuridico salute.

Certo, la lesione della salute non coincide con la lesione di un arto o, in generale, dell'integrità fisio-psichica, per sé considerata (si è già avvertito che tale lesione è l'evento naturalistico del fatto offensivo del bene giuridicamente tutelato - salute: e l'evento naturalistico, per sé, avulso dal significato giuridico dello intero fatto, del quale è elemento, non ha significato). Ma non è neppur vero che la lesione dell'arto o della generale integrità bio-psichica venga perseguita, attraverso il risarcimento *ex art.* 2043 del c.c., solo se e nei limiti in cui rende, in concreto, il soggetto passivo dell'illecito incapace, in tutto od in parte, di produrre o ricevere le utilità derivanti dal mondo esterno o dalla sua attività. E' l'ingiustizia (lesione del diritto alla salute) insita nel fatto menomativo dell'integrità bio-psichica, il fondamento giuridico del risarcimento del danno biologico ed eventualmente, ove esistano, anche di altre conseguenze dannose. Non è, l'esistenza, in concreto, di conseguenze dannose (quali che siano) a costituire il fondamento dell'ingiustizia del fatto illecito e, pertanto, anche della menomazione bio-psichica. In tanto le ulteriori (oltre l'evento) conseguenze dannose sono rilevanti e risarcibili in quanto, prima, già esiste un'ingiustizia dell'illecito (determinata dalla violazione della norma primaria desunta dal combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c.) ed una lesione, presunta, del bene-giuridico salute.

14. — Né vale sostenere che, allorché s'identifichi il danno con l'illecito, il risarcimento perde la sua funzione risarcitoria per assumere la natura di pena privata. Anzitutto, il danno non s'identifica con l'illecito: questo (che, peraltro naturalisticamente considerato, non ha il benché minimo significato) intanto sostanza e concreta la lesione al bene giuridico-salute in quanto è oggettivamente anti-giuridico, è in contrasto con il divieto primario (di cui al combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c.) che lo investe d'un autonomo disvalore giuridico.

Precipuo compito della norma del diritto privato è, appunto, la tutela di tipici beni, di specifici interessi, costituenti l'oggetto garantito dal predetto divieto primario. Si osservi: antiche, consolidate indagini di teoria generale, nel distinguere l'illecito civile extracontrattuale dagli illeciti di diritto pubblico, hanno sostenuto che, violando sempre il fatto anti-giuridico un duplice ordine di interessi, immediati (diretti) e mediati (indiretti), l'illecito civile extracontrattuale viene considerato dall'ordinamento soprattutto in funzione della lesione di interessi immediati (oggetto sostanziale specifico: ad esempio, nel nostro caso, la salute, come bene del privato) a differenza dell'illecito di diritto pubblico, riguardato dallo stesso ordinamento precipuamente in funzione della lesione di interessi mediati (danno o pericolo sociali ecc.). Ed allorché il fatto oggettivamente anti-giuridico costituisce anche reato, la doppia conseguenza giuridica è il più evidente segno del diverso profilo dal quale viene considerato il medesimo illecito: come precipuamente lesivo dell'interesse specifico immediato o come principalmente lesivo di interessi sociali indiretti. Il risarcimento del danno, sanzione riparatoria (appartenente alla categoria delle sanzioni esecutive del precetto primario) tendendo a ripristinare l'equilibrio tra gli interessi privati in gioco, segue alla violazione della norma di diritto privato e, pertanto, soprattutto alla lesione dell'oggetto specifico, immediatamente garantito dalla stessa norma; la pena (appartenente alla categoria delle sanzioni punitive, nettamente distinte dalle esecutive), tendendo, invece, a principalmente rieducare il reo od a riaffermare l'autorità statale ed a prevenire i pericoli sociali indiretti (recidiva, vendetta privata, ecc.) consegue alla violazione della norma di diritto penale e, pertanto, soprattutto, alla lesione degli oggetti giuridici mediati, garantiti precipuamente dalla norma penale.

E', si ripete, prevalente scopo del divieto primario, in sede di responsabilità civile extracontrattuale, garantire i beni immediati, specifici, tipicamente individuati dal medesimo: nella specie, la salute come bene individuale del privato, a parte i conseguenti, eventuali danni patrimoniali.

Certo, la strada per rileggere tutto il sistema del codice civile alla luce della Costituzione e per ricondurre l'illecito civile, pur nelle innegabili specificità, ai principi generali dell'illecito giuridico è, forse, ancora lunga: le teorie e la giurisprudenza che allargano l'ambito di operatività dell'art. 2043 del c.c. ai danni economici (misurabili direttamente ed obiettivamente in moneta) che comprendono ma non esauriscono i danni patrimoniali in senso stretto o che si riferiscono all'incidenza del danno biologico sulle attività extralavorative non retributive, meritano, nella previsione di tale strada, particolare attenzione.

15. — Va, infatti, riconosciuto che, pur essendo, come s'è detto, il danno biologico nettamente distinto dal danno patrimoniale od economico; pur assumendo un ruolo autonomo sia in relazione al lucro cessante da invalidità lavorativa (temporanea o permanente) in concreto incidente sulla capacità di guadagno del danneggiato sia nei confronti del danno morale in senso stretto; pur essendo sempre presente nell'avvenuta menomazione psico-fisica, e sempre risarcito, a differenza delle due voci (eventuali) del (predetto) lucro cessante e del danno morale subiettivo; da una parte il risarcimento del danno biologico costituisce un primo, essenziale, prioritario risarcimento, che ne condiziona ogni altro e, pertanto, anche quello del preindicato lucro cessante (non vi può esser risarcimento di danni patrimoniali derivanti da fatto illecito lesivo della salute senza il necessariamente preliminare risarcimento del danno biologico); e dall'altra parte, la ragione per la quale è vietato causare menomazioni dell'integrità psico-fisica (ossia la tutela delle manifestazioni della vita ordinaria, del soggetto passivo del fatto, sia lavorativa che extralavorativa) è quella stessa che fonda la risarcibilità del danno patrimoniale. Una sola è, invero, la *ratio* del combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c.

16. — Va a questo punto, tuttavia, sottolineato che l'attenzione al solo art. 2043 del c.c., anche in una lettura aggiornata, secondo nuove nozioni di danno economico e di patrimonio, non sembra sufficiente a rendere piena efficacia all'articolo 32 della Costituzione ed ai nuovi valori prospettati dalla Costituzione. Il combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c. importa una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell'illecito civile.

L'interpretazione giudiziaria ha già iniziato la revisione di alcune nozioni tradizionali; dall'esperienza giudiziaria sono nati il danno alla vita di relazione, il danno alla sfera sessuale, il danno estetico non concretamente incidente sulla capacità di guadagno, ecc. e sono state prese in considerazione, ad esempio, le ipotesi di piccole invalidità permanenti non influenti sul reddito del soggetto nonché quelle relative a periodi di malattia temporanea durante il quale il lavoratore ha continuato a percepire l'intera retribuzione. Tutto ciò ha costituito l'immediato « precedente » giurisprudenziale del danno biologico.

Il fatto che le esigenze innovatrici siano partite dall'esperienza, ispirata ai valori, personali, esplicitamente garantiti dalla Carta costituzionale, è garanzia di verità delle medesime, anche se lasciano ancora la dottrina incerta in ordine alla strada da intraprendere per raggiungere l'esatta risposta alle stesse esigenze.

17. — Ed è appunto il clima creato dalla Costituzione che rende necessario ricondurre l'illecito civile ai principi ed alle regole della teoria generale dell'illecito.

In tempi nei quali non erano prospettate ipotesi di specifici interessi garantiti anche nei rapporti tra privati, ritenendosi il danno *ex art.* 2043 del c.c. limitato al danno emergente ed al lucro cessante (e cioè alla lesione direttamente od indirettamente incidente sul patrimonio del danneggiato) si è individuato un principio, valido in sede di responsabilità extracontrattuale, secondo il quale il danno si sostanzia esclusivamente nelle conseguenze patrimoniali (e non) dell'illecito. Gli interessi sostanziali, a tutela dei quali s'impone l'obbligazione risarcitoria, passavano in secondo piano: nessuno avvertiva il bisogno d'esplicitarli; e, data, da un canto, la conclamata atipicità dell'illecito civile e dall'altro la facilità della prova del danno emergente e del lucro cessante, ogni indagine s'incentrava sull'obbligazione risarcitoria d'un danno patrimoniale (o non) comunque da provare, di volta in volta, conseguente all'illecito.

Venute, invece, in rilievo esigenze di tutela, anche in sede di diritto privato, di specifici valori, determinati soprattutto dalla vigente Costituzione, valori personali, prioritari, non tutelabili, neppure in sede di diritto privato, soltanto in funzione dei danni patrimoniali (e non) conseguenti all'illecito, occorre fare un passo ulteriore, rompere lo schema dell'esistenza, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, soltanto di danni-conseguenze, in senso stretto e, incentrando l'attenzione sul divieto primario violato dall'illecito extracontrattuale (e, in particolare sui valori tutelati, lesi da quest'ultimo) chiarire gli effetti che il bene tutelato dal divieto primario opera sul precetto secondario del risarcimento del danno. E' la natura (il valore, il significato giuridico) del bene garantito che, riverberandosi sul precetto secondario, lo condiziona, sottraendolo, ove del caso, ad arbitrarie determinazioni del legislatore ordinario.

18. — Va dato atto ad una parte autorevole della dottrina d'aver intuito che, anche se l'art. 32 della Costituzione, non contempla espressamente il risarcimento, in ogni caso, del danno biologico, è dallo stesso articolo che può desumersi, in considerazione dell'importanza dell'enunciazione costituzionale del diritto alla salute come diritto fondamentale del privato, la difesa giuridica che tuteli nella forma risarcitoria il bene della salute personale.

Ciò non è, tuttavia, riferibile alla norma di cui all'art. 2059 del c.c. (stante l'interpretazione limitativa che, come si è ricordato, il diritto vivente dà di quest'ultimo articolo) ma va ricondotto alla norma risultante dal combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c., giacché lo stesso diritto vivente quest'ultimo articolo ritiene, direttamente od indirettamente, applicabile al risarcimento del danno biologico.

V'è da sottolineare che, mentre chi ritiene direttamente applicabile al danno biologico l'art. 2043 del c.c., non affronta la problematica relativa all'interpretazione dello stesso articolo alla luce del sistema di cui al titolo IX del libro IV del codice civile, e, fermandosi, alla sola interpretazione letterale dell'articolo in esame, riconduce, come s'è rilevato, al genere « danno ingiusto » anche la specie « danno biologico », chi, invece, è dell'avviso che né l'art. 2059 del c.c. né l'art. 2043 del c.c. siano direttamente applicabili al risarcimento del danno biologico, ravvisa nel sistema della legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione d'una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d'una situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l'art. 2043 del c.c. espressione anch'esso di tal principio, al danno biologico per *analogia iuris*.

Va qui, a parte ogni altra considerazione, in ogni caso rimarcato che è l'art. 32 della Costituzione che, collegato all'art. 2043 del c.c., fa sì che quest'ultimo non possa essere interpretato come applicantesi esclusivamente al danno patrimoniale od al danno economico derivanti dalla menomazione psico-fisica: questi danni, come si è notato, sono soltanto ulteriori ed eventuali conseguenze della lesione del bene-giuridico salute, prodotta dall'intero fatto lesivo, compreso, ovviamente, l'evento della menomazione bio-psichica.

Poiché, come si è già notato, l'art. 2043, a parte l'indicazione della *iniuria* attiene a conseguenze sanzionatorie di un illecito e poiché la sanzione deve esser adeguata a quest'ultimo ed idonea a validamente compensare l'offesa al bene tutelato, realizzata dall'illecito stesso, l'articolo in esame va correlato alla disposizione che prevede il bene giuridico tutelato attraverso la posizione del divieto primario.

L'art. 2043, correlato ad articoli che garantiscono beni patrimoniali non può che esser letto come tendente a disporre il solo risarcimento dei danni patrimoniali (in senso stretto): è per questi motivi che, essendo il diritto privato orientato per il passato, almeno prevalentemente, alla tutela di beni patrimoniali, lo stesso articolo è stato dal legislatore volto alla tutela di soli beni patrimoniali e dalla dottrina letto nel senso voluto dal legislatore del 1942.

La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 del c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art. 2043 del c.c., correlato all'art. 32 della Costituzione, va, necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Ed è questo il profondo significato innovativo della richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: tale richiesta contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria, la cui violazione fonda il risarcimento *ex art. 2043 del c.c.*, al contenuto dell'*iniuria*, di cui allo stesso articolo, ed alla comprensione (non più limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali.

19. — Se è vero che l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale del privato, e se è vero che tale diritto è primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati, allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilità del danno biologico, quali quelli posti dall'art. 2059 del c.c., non è ipotizzabile limite alla risarcibilità dello stesso danno, per sé considerato, *ex art. 2043 del c.c.*

Il risarcimento del danno *ex art. 2043* è sanzione esecutiva del precetto primario: ed è la minima (a parte il risarcimento *ex art. 2058 del c.c.*) delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela d'un interesse.

Quand'anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento d'un diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali. Il legislatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto, almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario rimarrebbe arbitro dell'effettività della predetta dichiarazione costituzionale. Con l'aggravante che, mentre il combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c. porrebbe il divieto primario, generale, di ledere la salute, il fatto lesivo della medesima, per il quale non è previsto dalla legge ordinaria il risarcimento del danno, o, assurdamente, impedirebbe al precetto primario d'applicarsi (il risarcimento del danno rientra, infatti, nelle sanzioni che la dottrina definisce esecutive) o, dovrebbe ritenersi giuridicamente del tutto irrilevante.

Dalla correlazione tra gli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c., è posta, dunque, una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico.

20. — Un'ultima osservazione: alle conclusioni ora indicate si può opporre il timore d'un'eccessiva uniformità di determinazione e liquidazione del danno biologico.

Va precisato che non si è inteso qui proporre un'assolutamente indifferenziata, per identiche lesioni, determinazione e liquidazione di danni: ed in proposito è da ricordare la recente giurisprudenza di merito che assume il predetto criterio liquidativo dover risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti, la lesione, in sé e per sé considerata, che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario *ex artt.* 32 della Costituzione e 2043 del c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato.

21. — La precedente disamina conduce a ribadire conclusivamente che, oltre alla voce relativa al risarcimento, per sé, del danno biologico, ove si verificano, a seguito del fatto lesivo della salute, anche danni-conseguenze di carattere patrimoniale (esempio lucro cessante) anch'essi vanno risarciti, con altra autonoma voce, *ex artt.* 32 della Costituzione e 2043 del c.c. Così, ove dal fatto in discussione derivino, danni morali subiettivi, i medesimi, in presenza, nel fatto, anche dei caratteri del reato, vanno risarciti *ex art.* 2059 del c.c.

Il cumulo tra le tre voci di danno, pur generando pericoli di sperequazioni (i soggetti che percepiscono un attuale reddito lavorativo hanno diritto a richiedere una voce di danno in più) dovrebbe consigliare cautela nella liquidazione dei danni in esame, onde evitare da un canto duplicazioni risarcitorie e dall'altro gravi sperequazioni nei casi concreti.

22. — Tutto quanto innanzi rilevato chiarisce, che, pur partendo da diverse interpretazioni dell'art. 2043 del c.c., la giurisprudenza e la dottrina, nella assoluta maggioranza, non soltanto ritengono il danno biologico compreso e disciplinato dal predetto articolo ma indicano in quest'ultimo la disposizione, di carattere generale, che consente la risarcibilità, senza alcuna limitazione, del precitato danno. Non v'è dubbio, pertanto, che i risultati ai quali pervengono le prevalenti giurisprudenza e dottrina, dalle pur diverse interpretazioni dell'art. 2043 del c.c., coincidono; e non v'è dubbio, pertanto, che esiste, in materia, un diritto vivente al quale questa Corte si richiama.

Le precisazioni qui offerte in ordine alle norme, primaria e secondaria, che si ricavano, nel vigente sistema desunto anche dalle disposizioni costituzionali, dal combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c. conducono agli stessi risultati.

Poiché le ordinanze di rimessione chiedono la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2059 del c.c., nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di reato; poiché qui si è preso atto del diritto vivente, per il quale l'art. 2059 del c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico, per sé considerato; poiché lo stesso diritto vivente individua nell'art. 2043 del c.c., in relazione all'art. 32 della Costituzione, la disposizione che disciplina la risarcibilità, per sé, in ogni caso, del danno biologico; mentre va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata, dell'art. 2059 del c.c., va dato atto che il combinato disposto degli artt. 32 della Costituzione e 2043 del c.c., consente la risarcibilità, in ogni caso, del danno biologico.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del tribunale di Salerno, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dalle predette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco P. CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 185

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 708 del cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 del cod. civ.) - Diritti fondamentali - Giudizio per lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi - Tutela processuale dei minori - Omessa previsione di un curatore speciale (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 Cost.) - Idoneità e sufficienza delle garanzie discrezionalmente apprestate dal legislatore in materia - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - dott. Francesco SAJA - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco P. CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e 708 del codice procedura civile (in relazione all'art. 155 del codice civile) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1982 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Casagrande Adriana e Gorla Alfredo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 19 giugno 1984 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Giovannetti Maddalena e Ghio Pietro iscritta al n. 1217 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

2. — Nel corso di procedimento civile avente ad oggetto lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'affidamento della figlia minore, il tribunale di Genova, con ordinanza del 26 gennaio 1982 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 30 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.

Il tribunale premette che negli ultimi tempi, a seguito di una differente lettura dei principi costituzionali secondo una coerente linea di tendenza che dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, vi è stata, da parte di dottrina e giurisprudenza, una più attenta considerazione della posizione del minore, quale soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della comunità sociale.

Le disposizioni costituzionali, quali gli artt. 30 e 31 della Costituzione, che più specificatamente attengono alla problematica familiare e minorile, pertanto, vengono interpretate avendo presente che la tutela dei diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità, e l'impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo della personalità stessa, sono previsioni che si indirizzano anche al minore. Da un altro lato, viene sottolineato che, se i termini « minore » e « minore età » non acquistano una posizione centrale nel contesto costituzionale, ciò è indice non già di una scarsa considerazione verso il fanciullo, ma al contrario di una inversione di tendenza rispetto al precedente ordinamento ricco di riferimenti alla « particolarità » e « specificità » della condizione minorile, e quindi di una scelta a favore del fanciullo, non più oggetto di una assoluta ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente « persona » alla pari di ogni altro individuo.

Tali orientamenti ed interpretazioni, prosegue il giudice *a quo*, costituiscano il necessario presupposto per una ricostruzione sistematica del c.d. diritto minorile, nella prospettiva di una tutela preminente dell'interesse del fanciullo ed al fine di una compiuta realizzazione dei suoi diritti, e trovano conferma in una serie di disposizioni normative, soprattutto successive alla riforma del diritto di famiglia, come quelle che impongono al giudice di tutelare esclusivamente l'interesse materiale e morale dei figli nel decidere il loro affidamento e nell'adottare gli altri provvedimenti ad essi relativi in caso di separazione personale dei genitori o di scioglimento del loro matrimonio. Queste enunciazioni, però, rischiano di trasformare in mere clausole di stile ove non trovino precisi riscontri in sede processuale. E' quel che ad esempio accade, afferma ancora il tribunale di Genova, nel procedimento di divorzio, nel quale il giudice deve appunto decidere dell'affidamento del minore e prendere altri provvedimenti che possono avere effetti rilevanti sull'avvenire del fanciullo e sullo sviluppo della sua personalità, senza che al minore sia dato di stare in giudizio a mezzo di un curatore speciale per la tutela dei suoi interessi, mentre in differenti situazioni (ad esempio art. 320, ultimo comma, del c.c.), quando si profili conflitto di interessi, è sempre richiesta la nomina di un rappresentante. Non può invero contestarsi che il minore, almeno limitatamente alle pronunce che lo riguardano, sia titolare di specifici interessi morali e patrimoniali, interessi che non sono adeguatamente protetti dalla presenza in giudizio dei genitori, che non hanno alcuna rappresentanza per i figli minori e difendono i propri interessi personali (tanto che sovente la prole è usata come mezzo di pressione o di scambio ovvero i suoi interessi sono comunque subordinati all'esigenza dei coniugi ad una sollecita pronuncia). Né l'interesse dei minori pare sufficientemente protetto dall'intervento obbligatorio del p.m., il quale non sta in giudizio come sostituto processuale degli stessi, ma per l'attuazione obiettiva della legge, ed in tal veste si preoccupa sì dell'interesse dei minori, ma non certo in modo esclusivo. In ogni caso, la difesa del fanciullo non offre le medesime garanzie di quella esercitata da un rappresentante privato direttamente impegnato in tale ufficio, come è dimostrato dal confronto con altri procedimenti, quale quello di opposizione al decreto di adottabilità, in cui accanto al p.m. è pure presente un curatore del minore.

Analogamente, continua il tribunale, non può essere sufficiente il potere del collegio di andare *ultra petitum* sui provvedimenti concernenti la prole e di disporre d'ufficio mezzi di prova, giacché tali poteri non possono sostituire la presenza in giudizio, su un piano di parità con le altre parti, di un rappresentante del minore che adeguatamente tuteli l'interesse di questo in ordine all'affidamento e agli altri conseguenziali provvedimenti.

La disposizione impugnata, conclude il giudice *a quo*, là dove non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore nel procedimento, limitatamente alle pronunce che lo riguardano, appare pertanto in contrasto con l'art. 24 (per violazione del diritto di difesa del minore, figlio delle parti, che non può far valere adeguatamente il suo interesse nel giudizio), con gli artt. 3, secondo comma, e 30 (perché nella specie la mancata tutela dell'interesse del fanciullo costituisce potenzialmente grave ostacolo allo sviluppo della personalità e all'adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, posti a carico dei genitori o di altri soggetti, in caso di loro incapacità) e con l'art. 3, primo comma, della Costituzione (per violazione del principio di eguaglianza, riguardo ai frequenti casi in cui è prevista la nomina di un curatore del minore in ipotesi di conflitto di interessi con i genitori).

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto della questione.

Osserva l'avvocatura che, se si considerano le norme sostanziali a favore dei minori e gli strumenti di garanzia dei loro interessi sul piano processuale, quali l'intervento obbligatorio del p.m. ed il potere del giudice di andare *ultra petitum* e di disporre d'ufficio indagini e mezzi di prova, emerge come l'adombrato difetto di adeguatezza in realtà non sussiste. Infatti, essendo la nomina di un curatore speciale che rappresenti i figli minori consentita solo in talune ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali (art. 155, 320, 321 del codice civile, 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898), la mancata previsione di tale nomina nei giudizi di separazione o divorzio costituisce una precisa scelta compiuta dal legislatore a seguito di una discrezionale valutazione dei pro e dei contro e soprattutto in considerazione degli inconvenienti cui potrebbe dar luogo, prima o poi, sul piano degli interessi non patrimoniali del minore, l'apposita soluzione. Il legislatore, invero, conclude l'avvocatura, ha individuato il giusto punto di equilibrio tra le diverse soluzioni ipotizzabili col prevedere che le decisioni sull'affidamento devono essere prese dal giudice, pure in difformità dalle conclusioni delle parti, facendo esclusivo riferimento agli interessi di ogni genere dei minori e previo l'eventuale autonomo esercizio dei più ampi e latamente intesi poteri istruttori.

3. — Nel corso di un altro procedimento civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e l'affidamento della figlia minore, il tribunale di Genova, con ordinanza del 19 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 30 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 708 del codice procedura civile (in relazione all'art. 155 del c.c.) nella parte in cui non prevede la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi.

Nel merito il tribunale riporta le argomentazioni svolte nella precedente ordinanza, osservando che esse valgono a maggior ragione per il procedimento di separazione giudiziale, in cui il minore si trova, se possibile, ancor meno fornito di adeguate garanzie, nell'ambito di un vasto e talora spietato contenzioso tra i coniugi, che spesso si servono di lui come di un'arma per prevalere l'uno sull'altro.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. — E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, svolgendo nel merito considerazioni identiche a quelle svolte nel precedente giudizio e concludendo per il rigetto della questione.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Le ordinanze di rimessione, premesso che un'attenta lettura della Costituzione induce a concludere che la tutela dei diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dei singoli e l'impegno statale a rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di quest'ultima, si indirizzano anche ai minori, pur ammettendo che non poche garanzie sono dettate dalla legislazione ordinaria a favore dei figli minori in tema di giudizi per lo scioglimento del matrimonio e per la separazione fra coniugi, lamentano l'insufficienza delle predette garanzie ed assumono essere la previsione d'un curatore speciale, rappresentante in giudizio dei figli minori, l'unica strada per un'efficace, completa tutela processuale dei medesimi.

La Corte deve preliminarmente dar atto che l'esame dei principi costituzionali, secondo una linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3 conduce agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, costituisce una delle fondamentali chiavi di lettura delle problematiche relative alla vita dei minori nella famiglia. E deve altresì riconoscere che le ordinanze in epigrafe tendono, nelle intenzioni dei giudici *a quibus*, alla massima tutela, in sede processuale, di principi e valori, relativi alla formazione ed alla crescita umana, ampiamente affermati dalla vigente Costituzione: dal fatto che quest'ultima nominalisticamente poco si soffermi sui minori o sulla minore età va, infatti, dedotta, tenuto conto dell'ordinamento precostituzionale tanto prodigo di riferimenti alla « particolarità » della condizione minorile, una scelta di sostanza a favore del minore, considerato, ad ogni consentito effetto, persona umana al pari di ogni altro soggetto, senza alcun bisogno di esplicite quanto sovrabbondanti enunciazioni in proposito.

Tutto ciò spiega le ragioni per le quali il legislatore, nei giudizi in esame, ha disposto che i provvedimenti relativi alla prole vengano assunti dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale della medesima. Ed a tal proposito non va dimenticato che, nel corso dei lavori preparatori per la riforma del diritto di famiglia, venne respinto un emendamento che, in materia, prevedeva una norma in base alla quale i provvedimenti relativi alla prole dovevano essere assunti non nell'esclusivo interesse dei figli ma anche nell'interesse della famiglia e dei genitori.

2. — Senonché, la questione qui in discussione attiene, più specificatamente, alla legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 708 del codice di procedura civile (in relazione all'art. 155 del codice civile) in quanto non prevedono la nomina d'un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento che lo riguardi. Va, pertanto, qui esaminato se, particolarmente, la mancanza della scelta, da parte del legislatore ordinario, della nomina del preindicato curatore speciale costituisce violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 della Costituzione.

Va premesso che, nelle preindicate deliberazioni relative ai figli minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti ha ragione e quale ha torto bensì sceglie la soluzione migliore per un terzo (appunto il figlio minorenni) nell'esclusivo suo interesse. Nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi s'inserisce, pertanto, un giudizio che autorevole dottrina non ha esitato a definire di volontaria giurisdizione: comunque, a parte ogni questione di classificazione, certo è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le decisioni relative ai figli minorenni costituiscono il risultato di valutazioni autonome, disciplinate da norme sostanziali e processuali distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate dal giudice nel procedimento principale contenzioso.

Deve, poi, qui sottolinearsi che, nelle leggi impugnate e nel sistema attualmente vigente, gli interessi dei minori figli delle parti, nei giudizi in discussione, non solo non rimangono senza tutela ma sono garantiti, da una serie non indifferente di misure, che il legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti in materia.

L'intervento obbligatorio in giudizio del p.m. che, se certamente non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, deve, nell'assicurare la legalità della decisione della controversia, preoccuparsi della tutela degli interessi dei predetti, nell'esercizio di tutte le attività processuali a lui consentite (ad esempio: deduzione di prove, conclusioni ed impugnazioni della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della

legge 1° dicembre 1970, n. 898); le amplissime facoltà istruttorie del giudice; il potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, *ultra petitum*, costituiscono, come le stesse ordinanze di rimessione riconoscono, misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli interessi dei minori.

3. — Le ordinanze di rimessione non ritengono, tuttavia, le predette misure soluzioni « ottimali » (così esplicitamente l'ordinanza del 19 giugno 1984) ai fini di una completa tutela dei minori figli delle parti nei giudizi in discussione.

La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi spetta al legislatore e non a questa Corte.

Va qui, comunque, ricordato che il legislatore ordinario non è vincolato, in tutti i casi di riconosciuti interessi al giudizio o nel giudizio, a prevedere la qualità di parte dei titolari degli stessi interessi.

Va, inoltre, particolarmente sottolineato che i giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale dei coniugi, non attengono né si riflettono, quale che sia l'esito dei giudizi stessi, sullo stato dei figli. Ed il legislatore, nei giudizi che attengono allo *status* dei minori (situazioni diverse, pertanto, rispetto a quelle qui in esame) come ad esempio nel giudizio per il disconoscimento di paternità ed in quello di opposizione al decreto di adottabilità, prevede la nomina d'un rappresentante del minore. Come, soltanto quando sorge un conflitto di interessi (situazione, anche questa, diversa da quelle in esame) nell'amministrazione dei beni dei figli, il giudice tutelare nomina, ai sensi dell'art. 320 del codice civile, un curatore speciale.

Vero è che il legislatore non ha ravvisato, nella specie, l'opportunità d'istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli: ciò avverrebbe certamente con l'attribuzione della qualità di parte, ai minori-figli, nei procedimenti qui in discussione, e con la nomina d'un curatore per la rappresentanza in giudizio dei medesimi. Mentre, non potendo i figli minori, nei giudizi in esame, incidere sullo *status* di coniugi dei loro genitori, non è stato ritenuto dal legislatore opportuno, fra l'altro, consentire ai figli minorenni un potere d'impugnazione della sentenza relativa ai coniugi, come tale, potere negato, peraltro, allo stesso pubblico ministero.

Non avendo il legislatore ritenuto d'istituzionalizzare la situazione di conflittualità tra genitori e figli minorenni, rimangono, per le ipotesi di concreta conflittualità tra i medesimi, i normali strumenti (ed anche, a volte, la nomina di un curatore speciale, previsti in via generale dal codice civile (oltre al già ricordato art. 320, cfr. gli artt. 321, 330 e 333) come la Corte di cassazione ha rilevato.

4. — La normativa impugnata non contrasta, in conseguenza di tutto quanto osservato, con l'art. 24, secondo comma, né con gli artt. 30 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione.

La predetta normativa non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto, non esiste, in materia, una particolare situazione giuridica soggettiva di diritto sostanziale, tale da essere necessariamente garantita, nei giudizi in esame, attraverso l'attribuzione della qualità di parte ai figli-minori e, conseguentemente, attraverso la nomina d'un curatore in giudizio; non viola gli artt. 3, secondo comma, e 30 della Costituzione permanendo, quale che sia l'esito dei giudizi in discussione, nei genitori gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli; né viola l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, ribadito che la scelta tra la nomina d'un curatore in giudizio dei figli minori e gli strumenti attualmente previsti, dal sistema, per la difesa degli interessi dei predetti, spetta al legislatore va conclusivamente aggiunto che l'opzione operata dal medesimo nei procedimenti di cui qui si discute non è da ritenersi, per le ragioni innanzi enunciate, irrazionale, in relazione alle certamente diverse ipotesi in cui è prevista la nomina del predetto curatore.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale devono, pertanto, esser dichiarate non fondate.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi proposti con le ordinanze del tribunale di Genova del 26 gennaio 1982 e del 19 giugno 1984, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 della Costituzione, dalle predette ordinanze, degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e 708 del codice di procedura civile (in relazione all'art. 155 codice civile).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DEL L'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco P. CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 186

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Leggi della regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7, nota c), della tabella N allegata; 26 ottobre 1972, n. 53, artt. 1 e 4; 1° agosto 1974, n. 30, nota e), della tabella contenuta nell'art. 8 - Pensioni - Corte dei conti - Attribuzioni giurisdizionali - Potere di disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*;
 prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO -
 prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge reg. Sicilia 23 marzo 1971, n. 7 (« Ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale ») quanto alla nota c) della tabella N ad essa allegata; artt. 1 e 4 della legge reg. Sicilia 26 ottobre 1972, n. 53 (« Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c) alla tabella N annessa alla l. r. 23 marzo 1971, n. 7, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale »); nota e) alla tabella di cui all'art. 8 della legge reg. Sicilia 1° agosto 1974, n. 30 (« Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale ») promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 luglio 1978 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, nei giudizi riuniti promossi dal p.g. avverso i decreti di pensione concessa a Crisafulli Concetta e altri iscritta al n. 657 del registro ordinanze 78 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1979 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, nei giudizi riuniti promossi dal p.g. avverso provvedimenti di attribuzione o di riliquidazione di pensioni relativi a Di Gangi Spadafora Giovanna ed altri iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 310 dell'anno 1979;

Visto l'atto di costituzione di Paternò Gaetano ed altri nonchè l'atto di intervento del presidente della regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Gaetano Lepore per Paternò Gaetano ed altri e l'avv. Silvio De Fina per la regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — La nota c) alla tabella N allegata alla legge reg. siciliana 23 marzo 1971, n. 7 — secondo l'interpretazione autentica dettata dagli artt. 1 e 4 della legge reg. siciliana 26 ottobre 1972, n. 53 — consente l'adeguamento annuale delle retribuzioni dei dipendenti regionali al costo della vita, applicando all'ammontare netto iniziale di ciascuna classe di stipendio, fino al limite di L. 100.000 mensili, le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai. Detto limite iniziale di L. 100.000 fu elevato a L. 115.000 a decorrere dal 1° gennaio 1975, e a L. 130.000 a decorrere dal 1° gennaio 1976, a norma della nota e) alla tabella contenuta nell'art. 8 della legge reg. siciliana 1° agosto 1974, n. 30.

Nel corso di un giudizio d'impugnazione di decreti presidenziali attributivi (o di riliquidazione) della pensione a taluni dipendenti della regione siciliana o a loro aventi causa, promosso dal procuratore generale della Corte dei conti nell'interesse dell'erario, sorse contestazione sulla legittimità costituzionale degli automatismi suddetti che — attraverso la determinazione della misura dello stipendio — influiscono sulla misura delle pensioni. La Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la regione siciliana), con ordinanza 14 luglio 1978 (n. 657 r.o. 1978), sollevò allora, ritenendola influente e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa, in riferimento agli artt. 3, 5 e 36 della Costituzione, 1 e 14 dello statuto speciale siciliano.

In tema di rilevanza, nell'ordinanza si osserva che essa deriva dal fatto che, ove le norme impugnate fossero dichiarate illegittime, i decreti di liquidazione delle pensioni dovrebbero essere a loro volta dichiarati illegittimi, nella parte relativa alla determinazione dell'importo di ciascuna pensione, previa disapplicazione — ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E — quale atto presupposto, del decreto dell'assessore alla presidenza della regione in data 29 dicembre 1977, n. 581, con il quale fu disposto l'adeguamento delle retribuzioni del personale al costo della vita con decorrenza 1° gennaio 1978 e fu determinato l'importo degli stipendi, di cui i dipendenti erano provvisti alla data di cessazione del servizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che il menzionato meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita tiene luogo, per il personale regionale, della indennità integrativa speciale istituita per il personale statale con legge 27 maggio 1959, n. 324. Da questa, peraltro, essa differisce non solo per la diversità dei criteri di calcolo, ma anche per quanto riguarda la natura e gli effetti dell'attribuzione patrimoniale nel contesto del trattamento economico di attività e di quiescenza. Mentre, infatti, l'indennità integrativa speciale viene corrisposta come emolumento a sé stante, distinto e separato dallo stipendio, l'importo dell'adeguamento al costo della vita del trattamento economico del personale regionale in Sicilia viene conglobato annualmente nella retribuzione, traducendosi, a tutti gli effetti, in aumento dell'ammontare netto di ciascuna classe di stipendio, con la conseguenza di determinare il proporzionale incremento di tutte le componenti del trattamento economico di attività (ricalcolo dei normali aumenti periodici, rivalutazione del compenso per lavoro straordinario ecc.), nonché l'incremento del trattamento di pensione di ciascun dipendente (elevazione della base pensionabile) e della indennità di buonuscita.

Secondo il giudice *a quo*, tale sistema di adeguamento contrasterebbe con i sopra indicati parametri costituzionali dal momento dell'entrata in vigore del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (« Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza »), conv. nella legge 31 marzo 1977, n. 91, il cui art. 2 statuisce che i miglioramenti retributivi per effetto delle indicizzazioni previste in relazione all'aumento del costo della vita « non possono essere conglobati nella retribuzione, né dare luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti ».

A sostegno di tale tesi si rammenta la sentenza 20 aprile 1978, n. 45, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge provinciale di Bolzano, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale.

Il giudice *a quo* rileva che la normativa impugnata si pone in contrasto « con il principio perequativo desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 36 della Costituzione, così come esorbita dai limiti posti alla legislazione esclusiva della regione dall'art. 14 dello statuto in relazione all'art. 1 dello stesso testo ed all'art. 5 della Costituzione ».

Davanti a questa Corte si è costituito il presidente della regione siciliana affermando che l'ordinanza di rimessione postula, a carico della potestà legislativa siciliana in materia, limiti che non esistono. Ha chiesto, quindi, che la questione sollevata sia dichiarata non fondata.

2. — Questione identica è stata sollevata — nel corso di un analogo giudizio — anche con altra ordinanza (n. 630 r.o. 1979), emessa il 26 aprile 1979, dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la regione siciliana).

Nel giudizio così instaurato si sono costituite le parti private, le quali hanno chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata nel merito.

Quanto alla eccepita inammissibilità, nelle note depositate si osserva che dinanzi al giudice *a quo* sono stati impugnati soltanto i provvedimenti di liquidazione delle pensioni e non anche quelli con i quali i dipendenti regionali avevano — sulla base delle norme della cui costituzionalità è questione — conseguito il nuovo stipendio. Con la conseguenza che l'eventuale annullamento da parte della Corte di quelle norme non potrebbe influenzare la soluzione del giudizio principale, in quanto, non essendo stati impugnati (neanche come atti presupposti) i provvedimenti con i quali ai dipendenti regionali era stato attribuito il nuovo stipendio, essi, essendo ormai inoppugnabili, debbono comunque costituire la base del calcolo della pensione, tenuto conto che il giudice amministrativo (nella specie la Corte dei conti) non può disapplicare provvedimenti amministrativi non impugnati.

Circa il merito, si osserva che la regione ha legiferato, in forza dell'art. 14, lett. q), del suo statuto, in materia di competenza esclusiva, nella quale la regione non incontra altro limite che quello dei principii generali dell'ordinamento giuridico. Non può porsi, quindi, un problema di violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione per la diversità di disciplina dettata rispetto a quella statale, essendo tale diversità giustificata proprio dall'attribuzione alla regione di una competenza esclusiva. Riguardo, poi, all'assunto che la disciplina dell'indennità di contingenza, introdotta dal d.l. n. 12/1977 convertito nella legge n. 91/1977, costituirebbe un principio generale dell'ordinamento o una legge di grande riforma economico-sociale, tale da imporsi alla legislazione regionale esclusiva, le parti private osservano che tale assunto non è esatto, tenuto conto che, in base all'ultimo comma dell'art. 2, detta disciplina non si applica né allo Stato né agli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975.

Considerato in diritto

3. — I giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente per l'identità del loro oggetto.

4. — L'autorità giurisdizionale remittente ha collegato la rilevanza degli incidenti con la legittimazione che ad essa deriverebbe dalla dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate. In tal caso, infatti, le sarebbe consentito l'esercizio del potere di dichiarare illegittimi i decreti di liquidazione degli stipendi maggiorati (in base alle norme regionali sospettate) « nella parte relativa alla determinazione dell'importo di ciascuna pensione, previamente disapplicando, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, quale atto presupposto, il decreto dell'assessore alla presidenza della regione del 29 dicembre 1977, n. 581, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle retribuzioni del personale al costo della vita con decorrenza dal 1° gennaio 1978 e per effetto del quale è stato determinato l'importo dello stipendio di cui i convenuti erano provvisti all'atto della cessazione del servizio ».

Si pone come preliminare, quindi, la questione se spetti alla Corte dei conti « il potere di disapplicazione » dell'atto amministrativo *contra jus*, ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni giurisdizionali in materia di pensioni.

Osserva la Corte che la disapplicazione dell'atto amministrativo è il risultato dell'esercizio di una potestà devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, in base all'art. 5 della ricordata legge n. 2248, allegato E, del 1865, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Tale potestà è strettamente legata (anche se con ambito diversificato) alla normativa dell'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui fa divieto al giudice ordinario di revocare o di modificare l'atto amministrativo. La limitazione dei poteri di questo giudice alla sola cognizione degli effetti dell'atto costituisce l'anello di completamento e di chiusura del sistema disegnato dalla legge del 1865, che pone come condizione dell'applicazione dell'atto amministrativo la sua conformità alle leggi.

Il giudice ordinario, nel momento in cui viene investito della tutela delle posizioni di diritto soggettivo nei confronti della p.a., è obbligato a questa valutazione preliminare, che è di carattere incidentale e, quando riscontri che la conformità dell'atto alla legge non sussiste, lo disapplica. Questa operazione non si riflette sulla esistenza formale dell'atto, ma ne impedisce la operatività nel caso concreto.

5. — Non è questa la sede per precisare il complesso dei problemi che la disapplicazione propone e le recenti rivalutazioni di essi. Si deve muovere, però, da qualche considerazione conclusiva, pertinente alla fattispecie, affermando che l'accertamento incidentale rimesso al giudice ordinario, che è alla base della disapplicazione, deve fondarsi su una illegittimità, che si ripercuote su una posizione di diritto soggettivo. La tutela giurisdizionale di tale posizione — in ossequio all'esigenza di una sempre più efficace tutela nei confronti della p.a. — è volta a neutralizzare l'attitudine lesiva dell'atto; in tal senso il sindacato del giudice ordinario, nel caso che si risolva nell'accertamento della non conformità dell'atto amministrativo allo ordinamento, si riflette « sugli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio ».

Questa breve premessa circa l'origine, l'autorità giudiziaria titolare del potere e gli effetti della « disapplicazione », spiana la via per risolvere la questione della riferibilità della relativa disciplina alla Corte dei conti nei giudizi in materia di pensioni.

L'indirizzo consolidato della Corte di cassazione, giudice della giurisdizione, è nel senso che non spetta alla Corte dei conti, in tali giudizi, il potere di conoscere in via incidentale (per escluderne in concreto l'operatività) degli atti amministrativi, diventati inoppugnabili, rilevanti nel pregresso rapporto di impiego attivo.

Gli anzidetti atti, in quanto attributivi di posizioni giuridiche del pubblico dipendente, tutte afferenti al suo *status*, sono operanti nell'ambito e al di fuori del rapporto d'impiego. Di qui la impossibilità che tali atti possano essere considerati legittimi rispetto a tale rapporto e illegittimi in altri rapporti, come quello di pensione, che presuppongono il rapporto di pubblico impiego e sono ad esso legati dall'identità del soggetto titolare. Ne deriva che le controversie circa la legittimità dell'atto amministrativo regolatore di quelle posizioni assumono carattere pregiudiziale e debbono essere necessariamente decise con efficacia di giudicato dal giudice amministrativo competente. La conseguente preclusione del potere di disapplicazione in via incidentale da parte di altro giudice si fonda anche sul rispetto del principio di certezza, che impedisce, nel giudizio in materia di pensione, l'esercizio della *potestas iudicandi* circa provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del pubblico dipendente, che sono diventati inoppugnabili nell'ambito dell'ordinamento ad essi proprio.

Non è precluso invece alla Corte dei conti di statuire sui riflessi di tali atti sull'*an* e sul *quantum* della pensione, secondo la normativa applicabile in concreto.

6. — In base alle considerazioni esposte appare chiaro che la pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme sospettate dal giudice remittente non potrebbe attribuirgli il potere di disapplicazione, che in materia non gli spetta.

Dal che deriva altresì l'irrilevanza (e la conseguente inammissibilità) delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, in quanto la definizione di esse non potrebbe in alcun modo influire, nemmeno di riflesso, sull'esito del giudizio a quo.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

1) della legge della regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (« Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale ») quanto alla nota c) della tabella N, ad essa allegata;

2) degli artt. 1 e 4 della legge della stessa regione 26 ottobre 1972, n. 53 (« Interpretazione autentica della norma contenuta nella nota c) alla tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale »);

3) della legge regionale siciliana 1º agosto 1974, n. 30 (« Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale »), quanto alla nota e) alla tabella contenuta nell'art. 8, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 5 e 36 della Costituzione e 1 e 14 dello statuto della regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0731

N. 187

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 e art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 - Dipendenti della regione - Trattamento pensionistico - Attribuzione dell'indennità di contingenza - Omessa precisazione dell'importo - Mancata specificazione e genericità della normativa applicabile nel giudizio di merito - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Renato DELL'ANDRO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione regionale) e art. 3 della legge reg. Sicilia 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme per il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982-84), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 ottobre 1984 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sui ricorsi proposti dal procuratore generale relativi a Paparcura Giovanni, Nobile Vito, Nelli Romana e Pagano Sofia, iscritte ai nn. 156 e 159 registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Paparcura Giovanni, nonché l'atto di intervento del presidente della regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Pietro Virg... per Paparcura Giovanni e l'avv. Silvio De Fina per la regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — La legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17, disponeva (art. 1) che, a decorrere dall'1 febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'amministrazione regionale — da corrispondere a titolo d'indennità di contingenza — fossero determinati secondo le disposizioni e i principi richiamati per il settore dell'industria nel primo comma dell'art. 2 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni. Tale sistema perequativo (art. 3) fu esteso ai pensionati. In seguito, con legge reg. siciliana 13 dicembre 1983, n. 115, fu disposto che, a decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983, le variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli artt. 1 e 3 della l.r. 24 luglio 1978, n. 17, fossero determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.

2. — Nel corso di un giudizio promosso dal procuratore generale, per impugnare un provvedimento (del 2 aprile 1983) di liquidazione del trattamento di quiescenza di un dipendente regionale — dimessosi dal servizio prima di raggiungere l'anzianità massima — nel quale era disposto che il trattamento di pensione (decorrente dal 24 marzo 1983) fosse integrato con l'indennità di contingenza (di cui non veniva precisato l'importo) « secondo le vigenti norme », con ordinanza 3 ottobre 1984 (n. 156 r.o. 1985) la Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la regione siciliana) ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione, 14 lett. q), dello statuto siciliano, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della suddetta l.r. 24 luglio 1978, n. 17, deducendo anche l'illegittimità conseguenziale del citato art. 3 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 115.

Il procuratore generale della Corte dei conti, nel giudizio *a quo*, lamentava che, col rinvio « alle norme vigenti » la pensione fosse stata liquidata con attribuzione dell'intera indennità di contingenza, in contrasto col disposto dell'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79. Secondo questa norma — per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale che cessa dal servizio — dalla data della sua entrata in vigore (29 gennaio 1983) l'indennità medesima, da corrispondere in aggiunta al trattamento di quiescenza, è determinata in proporzione agli anni utili a pensione rapportata alla anzianità massima di servizio. Il procuratore generale sosteneva che, in via interpretativa, potesse giungersi a ritenere applicabile tale normativa anche al personale della regione siciliana e che, in caso contrario, dovessero ritenersi costituzionalmente illegittime le disposizioni della l.r. n. 17/1978 nella parte in cui non prevedeva espressamente che anche le modificazioni successivamente intervenute nella legislazione statale sull'indennità integrativa speciale, fossero immediatamente operanti per la regione siciliana. La Corte dei conti ha ritenuto inapplicabile la normativa statale suddetta al personale della regione siciliana, nonché improponibile la questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto implicante un intervento d'innovazione normativa riservato al legislatore. Viceversa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei primi quattro articoli della l.r. n. 17/1978, in quanto disponevano l'attribuzione, ai dipendenti regionali in servizio e a riposo, dell'indennità di contingenza anziché dell'indennità integrativa speciale.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la l.r. n. 17/1978 contrasterebbe innanzitutto col principio — da classificarsi quale principio fondamentale di riforma economico-sociale — secondo il quale per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle regioni a statuto speciale, gli adeguamenti retributivi connessi alle variazioni del costo della vita vanno corrisposti nella forma dell'indennità integrativa speciale. Ciò si evincerebbe da un insieme di norme statali — quali l'art. 67 della legge n. 62/1953, l'art. 16 della legge n. 324/1959, l'art. 26 della legge n. 70/1975 e soprattutto, l'art. 1 della legge n. 93/1983 — e sarebbe stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 aprile 1978, n. 45.

Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1-4 della l.r. n. 17/1978 per contrasto con l'art. 14, lett. q), dello statuto siciliano, che implicitamente deve ritenersi preveda quale limite per la legislazione regionale, i principi fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.

Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero anche con l'art. 3 della Costituzione, violando il principio di uguaglianza sotto il profilo della ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti della regione siciliana e dipendenti dello Stato e delle altre regioni, per i quali detto adeguamento avviene col diverso meccanismo della indennità integrativa speciale e relativa differenziata disciplina.

Infine, le norme impugnate violerebbero anche l'art. 36 della Costituzione, giacché l'indennità di contingenza, nel calcolo da effettuarsi secondo il loro disposto, comporta, o può comportare, differenze quantitative rispetto all'indennità integrativa speciale, ponendosi così in essere una alterazione, effettiva o virtuale, della proporzione retributiva.

Quanto alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, nell'ordinanza di rimessione si osserva che essa — statuendo all'art. 3 che a decorrere dal trimestre 1° novembre 1982-31 gennaio 1983 le variazioni dell'indennità di contingenza, di cui alla l.r. n. 17/1978, sono determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 — ha eliminato ogni sostanziale differenziazione quantitativa tra le due indennità, ma ne ha lasciato inalterata, insieme alle

norme, la differenziazione giuridica. Infatti, non ha recepito a sua volta, attuando con ciò una situazione di contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche la norma dell'art. 10 di detto d.l. n. 17/1983 come risultante dalla legge di conversione, circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di servizio utili e rapportata all'anzianità massima di servizio. Ne deriverebbe, pertanto, l'illegittimità conseguenziale anche dell'art. 3 della l.r. n. 115/1983.

Tutto ciò, si afferma nell'ordinanza di rimessione, « a prescindere dall'esame della classificabilità della disposizione dell'art. 10 del suddetto d.l. n. 17/1983 quale norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, che pure va riconosciuta per la sua applicabilità alla generalità dei dipendenti pubblici in quanto aventi diritto all'indennità integrativa speciale e che da sola varrebbe a motivare autonomamente, in termini analoghi a quelli sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale ».

3. — Si è costituito in giudizio il presidente della regione siciliana, il quale ha dedotto che il sistema, sui cui si fondava la l.r. 24 luglio 1978, n. 17, era caratterizzato dal trattamento unitario, riferito sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, attraverso l'attribuzione dell'indennità di contingenza.

Lo Stato con il d.l. 29 maggio 1983, n. 17, ha mutato il proprio sistema, rapportando le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale ad un indice, assimilato a quello relativo all'indennità di contingenza del settore dell'industria (art. 3, primo comma).

La regione siciliana, a sua volta, con legge 13 dicembre 1983, n. 115, ha ricondotto la misura e le modalità di calcolo delle variazioni del costo della vita a quello prescelto dallo Stato (art. 3): le differenze tra il sistema statale e quello regionale sono diventate soltanto nominali.

L'adeguamento sostanziale alla normativa statale priverebbe, dunque, di fondamento le censure di costituzionalità mosse alla Corte dei conti siciliana.

Né rileverebbe l'addotta mancata ricezione dell'art. 10 del d.l. n. 17/1983 (come risultante dalla legge di conversione), circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di servizio utile e rapportata all'anzianità massima di servizio.

Si tratterebbe, infatti, di un dettaglio che non può qualificarsi principio attinente a riforma economico-sociale.

La questione, pertanto, sarebbe inammissibile o, comunque, infondata.

4. — Si è costituita pure la parte privata, deducendo preliminarmente — in particolare — l'irrilevanza della questione sollevata, in quanto il decreto di determinazione del trattamento di quiescenza impugnato nel giudizio *a quo*, mentre stabilisce il *quantum* della pensione, riconosce in via astratta il diritto all'indennità di contingenza « secondo le norme vigenti », senza determinarne l'ammontare in attesa che sia precisato in apposito decreto presidenziale. La Corte dei conti avrebbe sollevato, quindi, le questioni di legittimità costituzionale, in ordine a norme non applicate ed avrebbe riferito, inoltre, l'incidente anche all'art. 3 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 115, che all'epoca in cui il provvedimento di liquidazione della pensione fu adottato, non era stato ancora emanato.

Nel merito, la parte privata ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

5. — Questioni identiche alla precedente sono state sollevate, in analoghi giudizi, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, con altre tre ordinanze in data 3 ottobre 1984 (nn. 157, 158, 159 r.o. 1985).

In tali giudizi davanti a questa Corte non vi sono state costituzioni di parte.

Considerato in diritto

6. — Può disporsi la riunione dei giudizi, attesa la identità del loro oggetto, per una congiunta decisione.

7. — Le ordinanze di rimessione della Corte dei conti (sezione giurisdizionale della regione siciliana), nel sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l.r. 24 luglio 1978, n. 17, e 3 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 115 (riguardanti l'attribuzione dell'« indennità di contingenza » ai dipendenti regionali), premettono che nei provvedimenti relativi al trattamento di pensione — della cui legittimità è chiamato a giudicare — l'indennità di contingenza viene attribuita « ai sensi delle vigenti disposizioni di legge », senza che ne sia « precisato l'importo ».

In effetti i decreti di liquidazione delle pensioni impugnati attribuivano « l'indennità di contingenza secondo le vigenti norme » e facevano « riserva di rideterminazione » della misura delle pensioni « dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di costituzionalità sulla normativa regionale concernente l'adeguamento delle retribuzioni liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge statale 31 marzo 1977, n. 91 », di cui questa Corte era stata già investita con le ordinanze nn. 657/1978 e 630/1979 e sui quali ha provveduto con sentenza n. 186/1986.

Trattavasi, pertanto, di atti dal contenuto ancora indeterminato e del tutto generico, privi dell'indicazione della normativa da applicare e destinati ad operare in concreto solo a seguito dell'emanazione di successivi provvedimenti che determinassero l'indennità in questione e la normativa della quale, nel determinarla, si faceva applicazione.

Le ordinanze di rimessione si riferiscono pertanto ad un oggetto non definito nello stesso giudizio *a quo*, di guisa che la mancanza di specificazione nei provvedimenti impugnati della normativa applicabile e la loro completa genericità rende inutile il giudizio di questa Corte, tenuto conto che qualunque sia il suo esito, questo non potrebbe incidere su essi.

Ne deriva l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni proposte.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione regionale) e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme per il trattamento economico del personale dell'amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982-84), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e dell'art. 14, lett. q), dello statuto della regione siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0732

N. 188

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 - Trasporti in concessione - Stato giuridico del personale - Assunzione, per concorso, ad agente di ruolo - Figli di agenti - Titolo preferenziale (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Neri Claudio e l'Azienda trasporti consorziali di Modena ed altra, iscritta al n. 1105 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 42-bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) allegato *sub A* al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto dispone che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione ad agente di ruolo l'essere orfano di *ex* agente o figlio di agente.

Espone il giudice *a quo* che il ricorrente Claudio Neri e la chiamata in causa Lorena Ferrari erano stati classificati entrambi al primo posto, a pari merito, nella graduatoria finale di un concorso per esami indetto dall'« Azienda trasporti consorziali di Modena » e che il direttore dell'azienda, benché il primo fosse più anziano della seconda, aveva deliberato l'assunzione di quest'ultima perché figlia di un dipendente in servizio in base al disposto della norma impugnata, applicabile anche al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbana *ex art.* 1 della legge 22 settembre 1960, n. 1054, e non implicitamente abrogata, anche perché norma speciale, per effetto dell'art. 15, quarto comma, della legge 19 aprile 1949, n. 264, e dell'art. 33, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Premesso che già in numerose precedenti occasioni la Corte costituzionale aveva sindacato la legittimità costituzionale di disposizioni del « regolamento » in esame, così implicitamente riconoscendone la forza di legge per gli effetti di cui all'art. 134 della Costituzione al di là della sua qualificazione formale, il pretore di Modena ritiene che la disparità di trattamento sia priva di ogni ragionevole giustificazione. Attribuendo agli orfani ed ai figli degli agenti un decisivo titolo preferenziale che trae origine unicamente dal rapporto di filiazione e che in alcun modo è collegabile con la particolare natura dell'attività da esercitarsi, il legislatore del 1931 avrebbe inteso solo favorire il trapasso del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri e delle categorie assimilate da una generazione all'altra nell'ambito della stessa famiglia, così privilegiando una sorta di assunzione *jure sanguinis*, integrante una situazione di privilegio del tutto iniqua, la cui conservazione appare incompatibile col principio costituzionale di uguaglianza.

2. — Nel giudizio di costituzionalità non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) stabilisce all'art. 9, terzo comma, lettera e), dell'allegato *A*, in tema di « ammissioni in servizio », che « costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza », fra le tante altre categorie previste nel detto articolo, anche a quella di « figli di agenti » (oltre che di « orfani di *ex* agenti »).

2. — In applicazione della disposizione di cui sopra, l'Azienda trasporti consorziali di Modena (A.T.C.M.), dovendo provvedere alla copertura del posto di « capo tecnico », deliberò di assumere in servizio tale Ferrari Lorena, la quale nell'apposito concorso era stata classificata al primo posto, ma a pari merito con tale Neri Claudio, il quale, deducendo che « egli avrebbe dovuto essere il preferito in considerazione della sua maggiore età », propose ricorso contro il suddetto provvedimento dinanzi al pretore di Modena in qualità di giudice del lavoro. E questi, premesso che la disciplina stabilita con il r.d. n. 148/1931 « ha forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione » — tanto che è stata « ammessa implicitamente dalla stessa Corte costituzionale, la quale più volte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di alcune sue disposizioni (sentenze nn. 140/1971, 168/1973, 124/1975 ed ordinanze nn. 243/1975, 23/1976, 66/1976) » —, rileva che la preferenza accordata ai « figli di agenti » (oltre che agli « orfani di *ex* agenti »), traendo « origine unicamente dal rapporto di filiazione » e risolvendosi perciò in « un'assunzione *jure sanguinis* », « non appare razionalmente giustificata » ed è, anzi, « difficilmente concepibile alla luce del vigente principio costituzionale di eguaglianza », per cui impugna dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la surriportata disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, lett. e), dell'allegato *A* al r.d. n. 148/1931.

3. — La questione, sorta in ordine alla categoria dei « figli di agenti », e che perciò assume rilevanza solo limitatamente a questa, è fondata.

Allorquando in un pubblico concorso si verifichi, come nella specie, la collocazione di due o più concorrenti al medesimo posto nella graduatoria, è inevitabile il ricorso ad un criterio che indichi chi, fra i vincitori *ex aequo*, debba essere assunto in servizio. Nel nostro ordinamento è di solito considerato titolo preferenziale la maggiore anzianità anagrafica, ma non può non convenirsi che, come si legge in ordinanza, non è compito del giudice « ricercare quale sia il criterio da utilizzare », se, cioè, quello della « maggiore età ... od un altro criterio ». Va, tuttavia, affermato che, in un ordinamento il quale ripudia la « distinzione ... di condizioni personali e sociali », non può riconoscersi legittimità ad un criterio fondato proprio sulla diversa condizione familiare di un concorrente rispetto agli altri. Elevare a titolo preferenziale l'appartenenza ad una determinata famiglia equivale ad assicurare che un posto di lavoro rimanga nell'ambito di questa. E poiché non è rinvenibile una ragione giustificatrice del suddetto criterio — tale non è certo il semplice rapporto di

filiazione, dal quale non è desumibile una maggiore attitudine del figlio all'espletamento di mansioni analoghe a quelle svolte dal padre —, la preferenza accordata ai « figli di agenti » si configura come un ingiustificato privilegio, che palesemente contrasta col principio di eguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

E' appena il caso di precisare che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, nei limiti sopra precisati, deriva la caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua formulazione (« purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre »), è evidentemente riferibile solo ai « figli di agenti » e non anche agli « orfani di ex agenti ».

P. Q. M.

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei « figli di agenti ».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0727

N. 189

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Art. 46 della legge regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 - Patrimonio faunistico - Comitato provinciale della caccia - Attribuzioni dell'organo - Composizione - Concessionario di riserve di caccia - Omessa previsione (art. 97, primo comma, Cost.) - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1978 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Caramelli Vincenzo contro l'amministrazione provinciale di Firenze, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Lami Lidia contro l'amministrazione provinciale di Arezzo, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione della regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il giudice relatore prof. Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 7 febbraio 1978 il Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, nel procedimento conseguente al ricorso proposto da Caramelli Vincenzo contro l'amministrazione provinciale di Firenze, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, con riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedeva, fra i componenti dell'ora soppresso comitato provinciale della caccia, anche un concessionario di riserve di caccia.

Identica questione la stessa sezione del detto collegio giudicante sollevava con successiva ordinanza 26 ottobre 1979 nel procedimneto relativo al ricorso proposto da Lami Lidia contro l'amministrazione provinciale di Arezzo.

Secondo il supremo giudice amministrativo, non è esente da dubbi che la composizione del comitato provinciale della caccia potesse effettivamente contrastare con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, in quanto la carenza di un concessionario di riserve fra i membri dell'organo consultivo tecnico può avere privato l'amministrazione dell'apporto di una specifica competenza tecnica.

Nel giudizio concernente l'amministrazione provinciale di Arezzo è intervenuta la regione Toscana, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Cheli che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o comunque infondata, la proposta questione.

Secondo la difesa della regione (a parte il fatto che la contestata disciplina non è più operante), a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro statale 27 dicembre 1977, n. 968, e della conseguente abolizione dei comitati in esame, la questione sarebbe irrilevante perché non sarebbe pregiudiziale alla definizione dei giudizi *de quibus*. Questi, infatti, investono la legittimità di un diniego di rinnovo di riserva di caccia da parte dell'amministrazione, e non quella del parere espresso dal comitato provinciale della caccia. In ogni caso, però, manifesta sarebbe l'infondatezza perché le scelte relative alla composizione di un organo consultivo attengono alla sfera di discrezionalità politica del legislatore regionale, e non incontrano limiti specifici nel dettato costituzionale.

D'altra parte, il dosaggio fra le varie componenti dell'organo, così come contemplato nell'articolo impugnato, risulta equilibrato e razionale in quanto viene ad esprimere una vasta gamma d'interessi e di esperienze, in grado di salvaguardare il rispetto del principio del buon andamento e della imparzialità amministrativi.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze in esame sollevano identica questione di legittimità: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Il Consiglio di Stato afferma la rilevanza della questione sollevata nella considerazione che, ove la composizione del comitato provinciale della caccia fosse illegittima, il vizio del relativo parere, ancorché facoltativo, si riverbererebbe sul provvedimento di diniego di rinnovo della concessione. Poiché il riesame della Corte sul punto va limitato alla sufficienza della motivazione del giudice *a quo* e non spinto a considerazioni che potrebbero influire sul merito del giudizio principale (cfr., per prima, sentenza n. 30/1957), l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla regione intervenuta deve essere respinta.

3. — Una volta che la stessa ordinanza di rimessione ha correttamente escluso che nei comitati provinciali della caccia, di cui si va parlando, esistesse alcuna rappresentanza di interessi di determinate categorie, « ma soltanto apporto di consulenza tecnica per il migliore conseguimento dei fini di pubblico interesse, affidati nella materia alla pubblica amministrazione », sembra alla Corte che la questione proposta resti risolta, non soltanto nei confronti dei parametri 3 e 9 della Costituzione, come pure esattamente il Consiglio di Stato ha rilevato.

Del resto, è la stessa ordinanza a riconoscere che « validi argomenti potrebbero far sostenere che il legislatore non abbia, nella specie, travalicato i limiti del suo potere discrezionale ».

Ed, in realtà, se tutto si riduce all'apporto tecnico che potrebbe venire dal rappresentante delle riserve di caccia, deve rilevarsi che il parere sull'opportunità della proroga provvisoria (art. 49, terzo comma, della l.r. 4 luglio 1974, n. 35) delle riserve giunte a scadenza (e superate dall'attuazione delle aree di protezione e delle aziende di produzione di selvaggina) trova, nella composizione del comitato, così come la legge l'aveva prevista, ampia rispondenza di conoscenze tecnico-scientifiche e di esperienze specifiche: tali da doversi ritenere che non vi sia alcuna compromissione della serietà e obbiettività dell'attività consultiva dell'organo, e conseguentemente nessuna offesa al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Ed, infatti, il legislatore ha avuto cura di selezionare i membri del comitato in modo che i vari settori di discipline, coinvolti nei problemi connessi alla conservazione e tutela del patrimonio faunistico, trovassero voce nell'organo consultivo. Sono ben undici i membri che (e, perciò, in assoluta maggioranza) entrano nel comitato esclusivamente per la loro qualità di « esperti » nelle varie discipline zoologiche, naturalistiche, agricole, forestali e urbanistiche, oltre a due membri in rappresentanza delle associazioni naturalistiche che

non hanno altra finalità se non quella della generalità alla salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale. La presenza del rappresentante delle riserve di caccia giunte a scadenza non avrebbe, perciò, potuto aggiungere nozioni od esperienze che quei molti membri già non possedessero, e che il legislatore nella sua discrezionalità tecnica ha giudicato esaustive. Certo, quel rappresentante avrebbe potuto, invece, in ipotesi, portare ragioni a difesa degli interessi della categoria, ma l'ordinanza ha giustamente riconosciuto che ciò non era negli scopi dell'organo tecnico-consultivo, e tanto meno nella *ratio* della legge che li prevedeva.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della l.r. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, con le ordinanze 7 febbraio 1978 e 26 ottobre 1979, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCA-
TORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C0733

N. 190

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90 - Enti regionali - Consigli di amministrazione - Provvedimenti di scioglimento - Decadenza « ipso iure » disposta con legge provvedimento (art. 20 dello statuto siciliano e artt. 24, 25 e 113 Cost.) - Divieto generale di leggi provvedimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - prof. Giovanni CONSO - professor Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici*.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90 (Interventi per gli enti economici regionali) promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dal t.a.r. per la Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Consiglio Francesco ed altro contro il presidente della regione siciliana ed altri iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 dell'anno 1978;

Visti gli atti di costituzione di Consiglio Francesco e della regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Consiglio Francesco e l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il presidente della regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 23 novembre 1977, il t.a.r. per la Sicilia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1976, n. 90 (Interventi per gli enti economici regionali) per contrasto con gli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione, nonché con l'art. 20 dello stat. spec. siciliano.

Riferiva l'ordinanza che l'on. avv. Francesco Coniglio e l'avv. Elio La Tassa, nella loro rispettiva qualità di presidente e vicepresidente dell'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), tali nominati con d.p.reg. 12 giugno 1974, n. 55/A, per la durata di un quadriennio, avevano impugnato il d.p.reg. 17 gennaio 1977, n. 1/A, con il quale era stata dichiarata la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione dell'ente, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 10 della citata legge; con lo stesso decreto era stato nominato un commissario per la straordinaria gestione, in attesa della ricostituzione dell'organo ordinario.

Ricordava, tuttavia, l'ordinanza che, quando veniva emanato il provvedimento ora impugnato, erano già pendenti innanzi allo stesso tribunale altri due ricorsi interposti dalle stesse parti contro altro decreto 20 ottobre 1976, n. 155-A dello stesso presidente, pure scioglimento del consiglio in parola, con riferimento alla l.r. n. 74/1976 che aveva dettato una nuova disciplina in tema di procedimento di formazione dei Consigli, e di titoli di legittimazione e di partecipazione dei singoli componenti negli enti economici regionali.

Quei precedenti ricorsi, peraltro, già debitamente istruiti, erano pervenuti alla stessa udienza di discussione di quelli attuali, e con questi contestualmente assunti in decisione e poscia riuniti.

Il contestato art. 10 della legge impugnata sostanzialmente dispone che i consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della l.r. 21 dicembre 1973, n. 50 (fra cui, appunto, l'E.S.P.I.) « tuttora in carica, ed ancorché siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi, decadono *ipso jure* con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Dopodiché la norma fa obbligo al presidente della regione di dichiarare la predetta decadenza con suo decreto entro il mese di gennaio 1977, disciplinando il procedimento di ricostituzione e i provvedimenti transitori.

Sulla base della considerazione che il tenore della legge non lasciava al presidente della regione alcun margine di discrezionalità, sì che il suo decreto, così come emanato, doveva considerarsi atto obbligato e dovuto, il t.a.r. giudicava che avrebbe dovuto disattendere le censure mosse al decreto per violazione di legge ed eccesso di potere, mentre riteneva non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale subordinatamente formulata dalle parti nei sensi sopra ricordati.

Rilevava, infatti, l'ordinanza innanzitutto che il provvedimento impugnato aveva avuto come effetto immediato la vanificazione del procedimento giurisdizionale in corso avverso il precedente provvedimento di scioglimento, impedendo l'eventuale ripristino della situazione giuridica precorsa, qualora la sentenza, che stava per essere emanata, avesse accertato l'illegittimità del provvedimento originario: tant'è vero che, con separata pronuncia di pari data, il tribunale non aveva potuto fare altro che prendere atto della situazione che era venuta così a determinarsi dichiarando l'improcedibilità.

Si sarebbe, per tal modo, verificato ad avviso dei giudici amministrativi un contrasto della norma con i principi costituzionali di garanzia della tutela giurisdizionale del cittadino proclamati, sotto diversi profili, dagli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione. E ciò in quanto la volontà del legislatore, intesa a disciplinare un caso concreto, mediante una cosiddetta « legge-provvedimento », era venuta a sostituirsi all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione nell'applicazione della legge, privando il destinatario di una siffatta determinazione del riesame inerente al sindacato di legittimità in sede giurisdizionale. Fra l'altro, da tutto ciò discendeva anche una compressione dei diritti fondamentali dell'interessato, quale nella specie lo *ius ad officium*, pure costituzionalmente garantito (art. 51 della Costituzione).

D'altra parte — continuava l'ordinanza — anche alla stregua di significativi orientamenti di questa Corte (di cui viene citata la sentenza 2 marzo 1962, n. 13), lo strumento della legge-provvedimento, se è riconosciuto ammissibile per il legislatore ordinario, altrettanto non sembra potersi ritenere per quello regionale. E ciò sia perché, a' sensi dell'art. 117 della Costituzione (principio statuito bensì per le regioni di diritto comune, ma valido anche per quelle a statuto speciale essendo espressione di principio generale) le regioni emanano « norme » e non « provvedimenti legislativi », sia perché soltanto il legislatore ordinario, titolare della posizione dei principi generali dell'ordinamento, ha il potere di derogarvi in taluni casi eccezionali.

Comunque sia le eventuali limitazioni a diritti fondamentali del cittadino devono discendere dalla legge generale, enunciante ipotesi astratte, in guisa da essere successivamente concretate nel provvedimento applicativo dell'amministrazione, contro il quale l'interessato possa esperire i rimedi giurisdizionali. Altrimenti, nei confronti della legge non resterebbe al cittadino che la tutela costituzionale, cui egli peraltro può accedere solo attraverso un'eventuale ed incerta mediazione dell'autorità giudiziaria.

Trascurando siffatti principi, il legislatore regionale si è appropriato di un atto sostanzialmente amministrativo, che ha sottratto alle attribuzioni istituzionali proprie degli organi della regione, con conseguente violazione anche dell'art. 20 dello statuto reg. della Sicilia.

2. — L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Innanzi a questa Corte si costituivano l'avv. Francesco Coniglio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, ed il presidente della regione Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni di costituzione 12 giugno 1978, la parte privata precisava alcuni particolari del fatto che non risultavano esplicitamente dall'ordinanza di rimessione. Veniva spiegato, infatti, che i due precedenti ricorsi, cui l'ordinanza aveva effettivamente fatto cenno, erano stati interposti l'uno avverso il decreto 5 marzo 1976 del presidente della regione che, appena a 18 mesi dalla nomina, aveva sciolto il consiglio (destinato a durare in carica quattro anni) sotto il pretesto di scarsa funzionalità: il t.a.r., però, aveva concesso la sospensione dell'esecuzione. L'altro ricorso era stato proposto contro successivo provvedimento di scioglimento pronunciato dallo stesso presidente sulla base della legge regionale n. 74/1976, per i motivi indicati dall'ordinanza.

Nel diritto, la parte ribadiva e sviluppava gli argomenti dell'ordinanza.

L'Avvocatura generale dello Stato chiedeva, invece, che la questione venisse dichiarata infondata.

Premesso che i tre enti economici (A.Z.A.S.I., E.M.S. ed E.S.P.I.), istituiti a partire dal 1960, rappresentano gli strumenti di intervento della regione nei settori della produzione mineraria e industriale, e che si tratta di interventi di importante dimensione (molti miliardi erogati per raggiungere finalità pubbliche di alto rilievo), si spiega lo scrupoloso interesse dell'assemblea regionale. La quale è dovuta intervenire con leggi successive che ne hanno via via determinato in strallo la composizione dei consigli di amministrazione, rendendone indifferenziata la struttura, ed hanno dettato precetti vincolanti, intesi ad imporre agli amministratori determinazioni a contenuto vincolato.

Alla fine l'assemblea ha ritenuto che per i tre enti fosse necessaria una gestione improntata a criteri nuovi: da qui la determinazione impugnata che, provenendo da organo legislativo, non poteva non assumere la veste della legge.

D'altra parte, secondo l'avvocatura, tutta la costruzione dell'ordinanza di rimessione si fonda sul rilievo che la norma impugnata avrebbe natura di indebita legge regionale-provvedimento, in quanto il suo contenuto concernerebbe unicamente il consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I.

Ebbene, ciò sarebbe contraddetto dalla realtà documentale perché, sulla base della legge impugnata, provvedimenti di identico contenuto sarebbero stati adottati per l'E.M.S. (Ente minerario siciliano) e per la A.Z.A.S.I. (Azienda asfalti siciliana) per cui sarebbe da escludersi che la legge regionale impugnata costituisca provvedimento *ad hominem*.

Una volta che essa appare applicabile ad una generalità di enti, non importa quanto vasta, vanno riconosciuti alla volontà del legislatore quei caratteri di astrattezza e di generalità che appunto contraddistinguono la legge generale. Ne conseguirebbe che tutte le mosse censure perdono il necessario presupposto logico.

Né può parlarsi di confisca da parte del legislatore dei poteri istituzionalmente spettanti agli organi dell'amministrazione attiva della regione, perché qui l'amministrazione aveva già deliberato nella sua competenza, e il legislatore si è mostrato dello stesso avviso. Oltre tutto, osserva l'avvocatura che tali ragioni sarebbero, comunque, proprie ed esclusive del soggetto pubblico che avrebbe subito la confisca, e non certo dei privati proponenti, visto che non esiste nell'ordinamento un'azione popolare.

Quanto poi all'art. 51 della Costituzione, rileva l'avvocatura che la garanzia dell'accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche non è anche garanzia di permanenza: certamente quest'ultima non è costituzionalmente tutelata. La legge ordinaria, perciò, può liberamente disporre soppressione di uffici e cessazioni dalle funzioni di corpi collegiali che, giusta il suo responsabile apprezzamento, debbano essere costituiti in modo diverso.

Infine, la tutela giurisdizionale non può avere per effetto l'invariabilità delle strutture che il progresso impone di aggiornare. Anche se fosse vittoriosamente sperimentata, la tutela giurisdizionale non comporterebbe, nella specie, un adempimento in forma specifica, ma semmai, in ipotesi, in forma generica, attraverso un'azione risarcitoria qualora fosse accertata l'illiceità del fatto. Perciò, non è vero che la norma abbia privato i ricorrenti della tutela giurisdizionale.

Per tacere — dice l'avvocatura — del rilievo che viene definito « sbadataggine », secondo cui le regioni a statuto speciale non potrebbero emanare provvedimenti legislativi, ma soltanto « norme ».

Considerato in diritto

1. — Come esposto in narrativa, il t.a.r. per la Sicilia denuncia l'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90, che dispone la decadenza *ipso jure* dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della precedente l.r. 21 dicembre 1973, n. 50, (Ente siciliano per la promozione industriale, Ente minerario siciliano, Azienda asfalti siciliana) ancorché siano stati adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi.

A motivo dell'impugnazione si sostiene l'incompetenza del legislatore regionale ad emanare leggi provvedimento — e tale sarebbe quella in questione — con riferimento all'art. 20 dello statuto siciliano, che attribuirebbe in via esclusiva alla giunta regionale funzioni esecutive ed amministrative, nonché agli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione che imporrebbero alla regione l'adozione di provvedimenti amministrativi per limitare diritti dei cittadini (come nella specie lo *jus ad officium*) a conclusione di un procedimento nel corso del quale i privati siano posti in condizione di esprimere le proprie ragioni: provvedimenti e procedimento a loro volta passibili di riesame di legittimità in sede giurisdizionale.

2. — La legge denunciata, nonostante sia suscettibile di applicazione ad un intero complesso di enti, è certo priva dei requisiti dell'astrattezza e della ripetibilità.

Del primo, in quanto essa, sovrapponendosi a precedenti decreti di scioglimento dei consigli di amministrazione per confermarne sostanzialmente il tenore, esegue in definitiva la legge regionale 14 maggio 1976, n. 74, che modificava l'originaria composizione degli organi degli enti in esame. Del secondo, in quanto il precetto da essa recato si esaurisce in un unico contesto.

Ma, pur potendo il contenuto dell'atto in questione assumere la forma propria dei provvedimenti, la Corte non accede alla tesi di una riserva a favore dell'esecutivo regionale siciliano della potestà amministrativa quand'anche esercitata nella forma della legge, così risultando non fondate le censure mosse dal giudice *a quo*.

3. — Infatti, in tutte le precedenti occasioni in cui sono state sottoposte a sindacato leggi regionali siciliane prive di astrattezza o della ripetibilità (sentenza n. 61/1958 in materia di istituzione di borgate, sentenza n. 29/1966 in materia di commissione di inchiesta, sentenza n. 90/1966 in materia di espropriazione delle aree necessarie al costruendo palazzo della regione, sentenza n. 95/1966 ancora in materia di espropriazione, sentenza n. 80/1969 in materia di proroga di contratto di esercizio di miniera), la Corte non ha mai enunciato un divieto generalizzato di leggi provvedimento, ma con diversi esiti, ha sempre esercitato un controllo sostanziale sull'atto, sia pure con le particolarità richieste dal suo specifico oggetto.

È quindi da escludere che l'art. 20 dello statuto della regione Sicilia, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni amministrative, crei altresì una riserva a favore dell'esecutivo nei confronti delle stesse leggi-provvedimento adottate dall'assemblea; riserva che irrigidirebbe ingiustificatamente solo per la Sicilia, la forma di governo delle regioni.

4. — Consentita così dallo statuto, l'adozione della legge regionale, per disporre la decadenza dei consigli di amministrazione, rende estraneo al giudizio il parametro costituito dall'art. 113 della Costituzione, il quale, a tutto ammettere, riguarda il procedimento amministrativo regionale (cfr. sentenze n. 13/1962 e 23/1978) ma non quello legislativo, né incide sul riparto di competenze. Del pari deve dirsi delle garanzie di cui agli artt. 24 e 25 della Costituzione, apprestate per l'impugnazione di atti diversi da quelli legislativi, il sindacato sui quali è riservato alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90, in riferimento all'art. 20 dello statuto siciliano, ed agli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione, promossa dal t.a.r. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, *cancelliere*

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 191

Sentenza 30 giugno 1986

(Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 3 della legge della regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Licenza concernente agenzie di affari - Assoggettamento a tributi locali - Ricorso dello Stato - Incompetenza della regione in materia - Illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 3 della legge Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Licenza per l'esercizio delle arti tipografiche - Assoggettamento a tributi locali - Ricorso dello Stato - Competenza in materia trasferita alla regione - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Art. 1 della legge della regione Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977 - Concessioni non governative - Rilascio di licenze - Applicazione di tributi locali - Ricorsi amministrativi - Silenzio assenso - Ricorso dello Stato - Violazione di norme statali non derogabili dalla regione - Illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

prof. Livio PALADIN, *Presidente*

prof. Antonio LA PERGOLA - prof. Virgilio ANDRIOLI - prof. Giuseppe FERRARI - dott. Francesco SAJA - professor Giovanni CONSO - prof. Ettore GALLO - dott. Aldo CORASANITI - prof. Giuseppe BORZELLINO - dott. Francesco GRECO - prof. Gabriele PESCATORE - avv. Ugo SPAGNOLI - prof. Francesco Paolo CASAVOLA, *giudici.*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 7 luglio 1977 e riapprovata il 18 ottobre 1977 dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, recante « modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative »; promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 novembre 1977, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1977;

Visto l'atto di costituzione della regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il giudice relatore Antonio La Pergola;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Sergio Panunzio, per la regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna il testo della legge Trentino-Alto Adige riapprovato dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977, recante « Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative ».

Rileva anzitutto l'avvocatura dello Stato che il disegno di legge impugnato prevede che siano sottoposte a tasse regionali sulle concessioni non governative le licenze di cui agli artt. 111 e 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ora rilasciate dai presidenti delle giunte provinciali sulla base dell'art. 20 dello statuto speciale di autonomia e relative alle arti tipografiche ed alle agenzie pubbliche e di affari. Tali provvedimenti sono stati soggetti a tassa sulle concessioni governative dai nn. 62-64 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Già in sede di rinvio del disegno in questione il Governo aveva osservato che le tasse in oggetto non possono colpire gli atti dei presidenti delle province autonome, che in base all'art. 20 dello statuto ineriscano ad attività statali decentrate.

L'avvocatura rileva ancora che l'art. 1 del disegno impugnato prevede che i ricorsi gerarchici alla giunta regionale contro le decisioni adottate dal capo dell'ispettorato generale delle finanze, devono intendersi accolti in caso di silenzio della giunta stessa.

Ad avviso del Governo era stato già rilevato in sede di rinvio che non è ammissibile l'applicazione alla fattispecie dell'istituto del silenzio accoglimento: il perseguimento di interessi pubblici non può trovare pregiudizio per causa dell'attribuzione di rilievo positivo al comportamento inerte dell'amministrazione.

L'avvocatura ricorda che la prima questione ora sollevata davanti alla Corte era già stata posta dal Governo in sede di approvazione della legge regionale n. 14/1975. In quell'occasione la regione aveva tentato di sottoporre a imposta regionale le licenze in discorso; ma il governo rilevava tuttavia che l'art. 20 dello statuto non ha previsto — in materia — alcun trasferimento di competenza dallo Stato alle province.

Ora, la regione obietta che si tratta di due funzioni, le quali, in quanto attribuite ai presidenti delle province, devono ritenersi trasferite a queste ultime e così esercitabili anche dai loro presidenti, anziché, come di solito avviene, dalle giunte. Ci troveremmo allora di fronte a concessioni che, prima governative, sono divenute provinciali. Replica in proposito l'avvocatura che questa Corte, con la sentenza n. 14/1956, ha escluso che la norma del previgente statuto, in tutto analoga a quella attualmente in vigore, abbia operato alcun « decentramento istituzionale » per quel che concerne l'attuale controversia. Le norme di attuazione dello statuto speciale approvate con il d.P.R. n. 686/1973 attribuiscono al presidente della provincia, quale autorità locale di pubblica sicurezza, una figura giuridica non diversa da quella rivestita dal sindaco, quando è considerato come organo dello Stato.

Devendo le licenze in oggetto ancora ritenersi governative, il disegno legislativo impugnato offenderebbe l'art. 73 dello statuto di autonomia.

Tale ultima norma nell'attribuire alla regione la facoltà di istituire tributi propri, pone infatti il limite costituito dall'armonia « con i principi del sistema tributario dello Stato »; fra tali principi, secondo l'avvocatura dello Stato, vi sarebbe quello ricavabile dagli artt. 1-3 della legge n. 281/1970 e dallo stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in base al quale va riconosciuta allo Stato la potestà impositiva, con riguardo alle concessioni di propria competenza, potestà riaffermata dall'art. 77, lett. b), dello stesso statuto.

Del pari decisiva, ai fini del rigetto della tesi regionale, sarebbe la considerazione che gli stessi atti che la regione vuol sottoporre a tassa di concessione, sono già soggetti a tassa di concessione governativa, sulla base dei nn. 62, 63 e 64 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972.

Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'avvocatura dello Stato, insiste altresì sull'illegittimità della previsione da parte del disegno di legge impugnato del silenzio-accoglimento, in relazione ai ricorsi presentati alla giunta regionale, contro le decisioni dell'ispettorato generale delle imposte.

Anche se, osserva l'avvocatura, vanno aumentando i casi di silenzio-accoglimento previsti dal legislatore, essi rappresentano pur sempre deroghe al principio generale operante nella nostra giustizia amministrativa, che attribuisce normalmente al silenzio della pubblica amministrazione il significato di rigetto delle istanze o dei ricorsi del privato.

All'inerzia dell'amministrazione può talora attribuirsi valore equivalente ad un provvedimento di visto o di approvazione ma non si è mai riconosciuto al suddetto silenzio valore di accoglimento del ricorso del privato contro un atto amministrativo e quindi valore di annullamento dell'atto impugnato.

L'avvocatura conclude che gli artt. 6 del d.P.R. 24 novembre, 1971, n. 1199, e 11 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, rappresentano appunto la manifestazione ed applicazione « di un principio generale dell'ordinamento e del sistema di giustizia tributaria ».

Per i suddetti motivi si chiede che questa Corte dichiari incostituzionale il disegno di legge regionale impugnato in relazione alla violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

2. — Si costituisce nel presente giudizio di costituzionalità la regione Trentino-Alto Adige, la cui difesa osserva anzitutto che l'esercizio dei poteri amministrativi in oggetto è demandato, nell'ambito della regione, ai presidenti delle due province autonome, e ciò sulla base dell'art. 20 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Alla tesi del Presidente del Consiglio secondo cui le suddette disposizioni non avrebbero operato alcun « trasferimento istituzionale » in materia di pubblica sicurezza alle province di Trento e Bolzano è opposto che se le attribuzioni in oggetto costituiscono espressione di una competenza propria, o invece di una competenza delegata, è questione del tutto irrilevante; in ogni caso ci troveremmo di fronte a funzioni esercitate da un organo della provincia ed in quanto tali provinciali.

Pertanto, continua la difesa della regione, deve escludersi che il disegno impugnato violi il principio secondo il quale deve riconoscersi allo Stato la potestà impositiva con riferimento alle « concessioni di propria competenza », in quanto le licenze in oggetto sono di competenza della province autonome.

Comunque, soggiunge la difesa regionale, la competenza vantata dalle province non deriva da una delega, non essendo l'onere delle relative spese a carico dello Stato (come previsto per il caso opposto dell'art. 16, terzo comma, dello statuto). Tutte le spese relative alle funzioni in oggetto sono viceversa a carico delle province. Il che si assume debba comportare la legittimità dell'istituzione di un tributo da parte della regione, nel rispetto del principio di corrispondenza tra titolarità delle funzioni e potestà impositiva.

Inoltre non sarebbe conferente l'argomento secondo il quale le licenze in questione sarebbero già sottoposte ad un tributo statale sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al d.P.R. n. 641/1972.

Infatti, il disegno di legge impugnato tenderebbe solo ad introdurre, nell'ambito regionale, forme di imposizione sostitutive della tassa di concessione governativa, fine questo pienamente legittimo, in considerazione dell'assetto delle competenze delle province nella materia in oggetto.

Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di silenzio-rigetto e di contenzioso amministrativo nel settore delle tasse sulle concessioni governative non può rappresentare l'espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, ma il risultato della scelta di una determinata soluzione normativa, che ammetterebbe ampie possibilità di deroga. Al riguardo vengono richiamate varie norme legislative.

Per i suddetti motivi la regione confida nel rigetto del ricorso.

3. — All'udienza del 20 maggio 1986 tanto l'avvocatura dello Stato quanto la difesa della regione Trentino-Alto Adige hanno insistito sulle rispettive tesi.

Inoltre, la difesa della regione Trentino-Alto Adige ha fatto notare come il quadro della normativa concernente l'oggetto della controversia sia parzialmente mutato in base all'art. 8 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 e al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1978, n. 348).

Dalla predetta normativa, applicativa dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, si ricava che la tassa di cui al n. 62 della tabella allegata al d.P.R. n. 641/1972 è divenuta, al pari di altre, un tributo comunale.

11.1.

Considerato in diritto

1. — La presente questione, promossa dal Presidente del Consiglio, concerne il testo della legge riapprovata dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, dopo il rinvio disposto dal Governo.

Il testo normativo impugnato reca integrazioni e modifiche alla legge regionale del 29 dicembre 1975, n. 14, concernente la disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. Nel ricorso dello Stato si deduce un duplice ordine di censure:

a) in primo luogo, la regione avrebbe ecceduto le proprie competenze con il sottoporre alle tasse regionali sulle concessioni non governative, le licenze previste agli artt. 111 e 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. n. 773/1931). Tali provvedimenti sono, rispettivamente, la licenza per l'arte tipografica e quella per l'apertura e conduzione delle agenzie di affari. Ai sensi dell'art. 20 dello statuto del Trentino-Alto Adige (e dell'art. 3 delle norme di attuazione poste nel d.P.R. n. 686/1973, il relativo rilascio compete ai presidenti delle giunte provinciali (di Trento e Bolzano), i quali esercitano, infatti, le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza in varie materie, incluse le due in considerazione. L'Avvocatura dello Stato ritiene che, alla stregua di una precedente pronuncia della Corte (n. 14/1956), resa in merito all'art. 16 del previgente testo dello statuto speciale (cfr. art. 47 delle norme di attuazione del d.P.R. numero 574/1951), di identico contenuto rispetto all'art. 20 dell'attuale statuto, non si debba ravvisare nel caso in esame alcun istituzionale decentramento delle attribuzioni di pubblica sicurezza a favore della provincia: il presidente della giunta provinciale emanerebbe le licenze sopra menzionate in una veste giuridica, che, sostanzialmente, non differisce da quella assunta dal sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza. Del resto, soggiunge l'avvocatura, la vigente legislazione dello Stato include i provvedimenti che vengono in rilievo nella specie fra gli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative (cgr. le rispettive voci della tabella annessa al d.P.R. n. 641/1972: Disciplina delle tasse sulle concessioni governative). Il che comproverebbe che difetta il presupposto giustificativo delle norme regionali dedotte in giudizio. Di qui il necessario risultato della violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dai quali trae fondamento la potestà legislativa ed impositiva della regione, il cui esercizio è qui contestato;

b) l'altro rilievo formulato nel ricorso investe, come il corrispondente motivo di rinvio in seguito alla prima approvazione della legge, l'art. 1 del testo censurato. Ivi è posta la disposizione che sostituisce il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 14/1975. Quest'ultima disposizione concerne i ricorsi (inerenti all'applicazione delle tasse in questione, prodotti avanti all'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio) e contempla che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso s'intende respinto. La modifica introdotta dalla norma impugnata sta in ciò, che, decorso il termine anzidetto, il ricorso deve invece ritenersi accolto. Ad avviso dell'avvocatura, sarebbe stata così configurata un'ingiustificata deroga — e perciò un'infrazione — al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa, che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioè, del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato.

2. — Quanto alla censura sopra richiamata *sub 1 a)* s'impongono le seguenti conclusioni. Essa è fondata, per le ragioni dedotte dallo Stato, con riguardo alla licenza che attiene alle agenzie di affari. Si tratta di un atto ancora soggetto alla tassa sulle concessioni governative (cfr. d.P.R. n. 641/1972, n. 64, della tabella allegata), ed emesso dal presidente della giunta provinciale quale autorità locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni siano istituzionalmente passate in capo all'ente autonomo. Diverso avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti tipografiche. A proposito di quest'ultimo provvedimento, è infatti da osservare che la competenza ad emanarlo è stata trasferita ai comuni, in forza dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, n. 11. La funzione di polizia amministrativa, che si concreta nel rilascio della licenza in questione, è attribuita al comune, come le altre elencate nell'art. 19, nel quadro del se

guente regime: il consiglio comunale determina procedure e competenze in ordine all'esercizio di detta funzione; il Ministro dell'interno può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive vincolanti ai sindaci, sempre con riguardo alla funzione attribuita al comune; per esigenze di pubblica sicurezza i provvedimenti, incluso quello qui considerato, sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso; il relativo diniego è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

Ora, non occorre indagare se così si abbia decentramento istituzionale della funzione e di quale tipo o grado esso sia. Ai fini fiscali, che rilevano per l'attuale giudizio è, infatti, decisiva quest'altra considerazione. A norma dell'art. 8 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. n. 616/1977 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. L'individuazione degli atti soggetti a tale ultima tassa è rimessa, nel quinto comma dello stesso articolo, ad un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi secondo le modalità ivi prescritte; quello adottato nella specie (d.m. 29 novembre 1978) prevede, infatti, al n. 16 dell'annessa tabella, fra gli atti gravati dalla tassa sulle concessioni comunali, la licenza per l'esercizio dell'arte tipografica. La licenza prevista nell'art. 111 del t.u. di pubblica sicurezza è dunque esclusa dai provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni governative nell'ambito in cui opera il regime fiscale dettato dalla legge statale in conformità ed attuazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/1977. Non si vede, allora, perché la regione del Trentino-Alto Adige non possa adottare il trattamento tributario disposto dalla norma impugnata; il contestato onere fiscale è fatto gravare su un atto che non figura più tra le concessioni governative; ed esso è stato imposto, occorre concludere, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale, per quanto concerne la presente controversia, a quella rimessa al Presidente della giunta provinciale.

3. — Il secondo motivo di ricorso dello Stato è fondato. Il principio al quale la legge regionale doveva nella specie adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello statuto, discende, come osserva l'avvocatura, dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 e dall'art. 11 del d.P.R. n. 641/1972. L'una e l'altra delle anzidette disposizioni riguardano, ciascuna nel proprio ambito, puntualmente il settore in cui la regione ha preteso di esercitare la sua potestà impositiva e legislativa. L'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 statuisce, in materia di ricorsi amministrativi, che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Analogo criterio è sancito, con specifico riferimento alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 641/1972. La normativa invocata in giudizio dallo Stato costituisce, secondo statuto, un limite della sfera attribuita al legislatore del Trentino-Alto Adige; limite che il censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di rispettare.

P. Q. M.

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977 e recante « Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 » concernente « Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative », nella parte in cui comprende — ad integrazione della tabella allegata alla l.r. n. 14/1975 — fra le tasse di spettanza regionale, al n. 67, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari;*

2) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977 di cui al n. 1);*

3) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Trentino-Alto Adige di cui al n. 1), nella parte in cui — ad integrazione della tabella allegata alla l. r. n. 14/1975 — comprende fra le tasse regionali, al n. 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del testo unico di pubblica sicurezza, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

Giovanni VITALE, cancelliere

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1986 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Manca Andrea (Reg. ord. n. 285/1986).

Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi-giocattolo sprovviste di tappo rosso - trattamento penale più grave, nel minimo edittale, rispetto all'ipotesi di detenzione di armi comuni da sparo (art. 3 Cost.).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza:

Letti gli atti del procedimento penale contro Manca Andrea, appellante verso la sentenza del Pretore di Palermo del 9 gennaio 1985 che lo ha condannato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione a L. 200.000 di multa per il reato di concorso in detenzione e porto di una pistola giocattolo « Babeg Mondial » priva di visibile tappo rosso incorporato all'estremità della canna;

Ritenuto che l'imputato ha chiesto di essere assolto per non aver commesso il fatto ed in subordine ha invocato, fra l'altro, l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895 con l'irrogazione del minimo della pena;

Considerato che la Corte Suprema di Cassazione ha parificato la fabbricazione di giocattoli riproducenti armi in quanto trasformabili in armi da sparo alla condotta di chi le privi del prescritto visibile tappo rosso incorporato o di chiunque, in qualsiasi modo, le detenga o le porti sprovvisti di detto accorgimento (sent. 6 febbraio 1984 n. 235);

Ritenuto che la pena edittale per tale reato (art. 5 commi 5 e 6 legge n. 110 del 1975) è della reclusione da uno a tre anni e della multa da L. 100.000 ad 1.000.000;

Ritenuto che la detenzione ed il porto di armi comuni da sparo la pena prevista (art. 11, 12, 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497) può essere ridotta in misura non eccedente i due terzi e la reclusione in misura non inferiore a sei mesi quando il fatto debba ritenersi di lieve entità (art. 5 legge n. 895 del 1967);

Ritenuto che tale diminuzione non è prevista per la detenzione ed il porto di arma giocattolo sprovvista di visibile tappo rosso incorporato di tal che sul piano ontologico delle fattispecie penale si manifesta un'irragionevole inversione della entità politica dei reati;

Ritenuto che nell'applicazione del minimo della pena risultano più gravemente sanzionati la detenzione ed il porto di un'arma giocattolo che non le analoghe fattispecie in riferimento alle armi comuni da sparo;

Ritenuto che tale sistema sanzionatorio configura una disparità di trattamento a sfavore delle ipotesi meno gravi che presentano, di solito, profili di minore pericolosità;

Ritenuto allora che l'estensione dell'ambito normativo dell'art. 5 della legge n. 110/1975 a tutte le ipotesi di condotte, come più sopra enucleato dal supremo Collegio anziché ai soli fabbricanti di giocattoli riproducenti armi, pone seriamente il dubbio della legittimità costituzionale del quarto e sesto comma di detto articolo perché realizza una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, primo comma della Costituzione;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata ed è certamente rilevante nel presente giudizio poiché con la conferma della impugnata sentenza del pretore, rimarrebbero applicate al Manca le più gravi sanzioni previste, nel minimo, dal citato art. 5 dovendo rimanere escluso il temperamento previsto, per i fatti lievi, dalla legge sulle armi da sparo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seg. legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 4 e 6 della legge 18 aprile 1975 n. 110 in riferimento all'art. 3 comma 1 Cost.;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, 5 febbraio 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 22 novembre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Sciacca Antonino (Reg. ord. n. 286/1986).

Legge 26 maggio 1984, n. 225; legge 9 ottobre 1974, n. 132: Estradizione - estradizione del minore anche in Stati della Confederazione U.S.A. dove la minore età è diversamente fissata e tutelata rispetto all'ordinamento dello Stato italiano (artt. 27 e 31 Cost.).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Sciacca Antonino nato il 4 marzo 1963 ad Alcamo avverso la sentenza della sezione per i minori della corte d'appello di Palermo che in data 26 gennaio 1984 deliberava in senso favorevole all'extradizione richiesta dagli U.S.A.;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. G. Tranfo;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta;

PREMETTE IN FATTO

Il ricorso *de quo* sollevava questione di legittimità costituzionale della legge di ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A. per la parte in cui non prendeva in considerazione la speciale condizione del minore.

Questa Corte, all'udienza di camera di consiglio del 26 novembre 1984 dichiarava non manifestamente infondata la dedotta questione, con riferimento agli artt. 31 e 27, terzo comma, della Costituzione e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale con sentenza n. 220 del 12 luglio 1985 dichiarava inammissibile la questione ritenendo che il quesito fosse astratto e che la Corte di cassazione, agli affetti della rilevanza della questione, non avesse preso in esame la disciplina del processo penale nello Stato di New York e la situazione anche di diritto sostanziale riservata ai minorenni.

Ciò posto osserva in diritto.

La decisione, del tutto interlocutoria, della Corte costituzionale non solo lascia impregiudicata ed aperta la questione esaminata in precedenza, ma sostanzialmente addita a questa magistratura di legittimità la strada per meglio focalizzare i termini della questione, reclamando una più ricca e approfondita disamina degli aspetti singolari del diritto e della procedura dello Stato federato U.S.A. in asserito contrasto con la speciale tutela dei minori sancita dalla nostra Costituzione.

A siffatto messaggio questa Corte si adegua riproponendo la questione già sollevata e riproponendola negli stessi ineludibili termini, con il puntuale richiamo ai reclamati aspetti di diritto comparato che, comunque, già figuravano, senza esplicito richiamo ma con sufficiente apporto documentale, negli atti del procedimento.

Questa Corte considera documento probante, alla stregua di una pubblicazione scientifica e d'una raccolta commentata di leggi e responsi giurisprudenziali, la relazione del District Attorney della Contea di Queens della città e Stato di New York, autenticata dal Segretario di Stato, che con i sette fascicoli allegati risponde ai quesiti del caso.

Dalla documentazione ufficiale risulta come il trattamento dei minori trovi una sua collocazione particolare non già in sede di celebrazione del procedimento tendente all'accertamento della responsabilità, sibbene in sede di applicazione della pena o delle misure alternative, in fase cioè come direbbe il giurista italiano, di esecuzione.

Dal che discende la prima divergenza dal sistema italiano nella evidente inscindibile correlazione sostanziale e processuale, posto che il problema del giudizio sul minore non è soltanto di indulgenza o di metodo di recupero sociale, ma di imputabilità.

Nel sistema italiano la condizione del minore è prima di tutto un interrogativo intorno alla sua capacità d'intendere e di volere e quindi sulla sua idoneità ad esser soggetto attivo e responsabile del dramma processuale e destinatario utile d'un monito punitivo.

Rinunziare a questo principio della « non presunzione » d'imputabilità (il quale si contrappone alla presunzione inversa, che sussiste per l'imputato maggiorenne, del quale la carenza di capacità d'intendere e di volere va dimostrata con riferimento a cause eccezionali e singolari) significa, per uno Stato che abbia fra i suoi cardini costituzionali la tutela dell'età minore, una grave lesione della sua sovranità statutaria.

La seconda notevole differenza fra il sistema dello Stato confederato e quello italiano, sta nell'ambivalenza della condizione psichica del minore; fra i sedici e i diciannove anni nello Stato di New York, si è minori per i reati minori, ma si è adulti per i reati di sangue e di violenza e per quelli commessi con armi e attinenti alle armi.

Il che rappresenta una vulnerazione del principio proprio del sistema italiano, secondo il quale la capacità d'intendere e di volere è un tutto inscindibile che attiene alle strutture psichiche del soggetto e che non si atteggia in modo variabile secondo la gravità dei fatti.

La particolare considerazione della condizione minorile non è certamente tutelata, secondo il volere del costituente abbandonando il minore ad una precostituita presunzione di maturità correlata, non già alla condizione del soggetto, ma alla natura oggettiva del fatto.

La qual gravità dei fatti nulla dice sull'indole, la libertà morale, la capacità di comprensione del giovane posto che, nella società moderna, caratterizzata da infiniti e mutevoli canali di suggestione, tanto più grave è il fatto tanto più debole si dimostrano la capacità di discernimento e di critica e di autodeterminazione dell'agente.

Posti questi due pilastri della differenziazione comparativa fra i due sistemi, non v'è dubbio che, in concreto, la condizione di Sciacca Antonino, diciassettenne al momento dei fatti e imputato di delitti per i quali non potrebbe beneficiare della speciale procedura per i minori riservata anche nello Stato di New York (e per i quali comunque non sarebbe valutata *in primis* e pregiudizialmente la sua imputabilità), si porrebbe, ove l'extradizione fosse accordata, in stridente contrasto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione.

La questione va dunque riproposta affinché la Corte costituzionale, superati i temi della rilevanza e della concreta ammissibilità della questione medesima, possa pronunziarsi sulla sua fondatezza.

La questione va posta con riferimento sia al trattato in vigore, sia a quello precedente, dato che, in virtù della disposizione transitoria della vigente legge, le clausole del precedente trattato, restano in vigore per i fatti commessi antecedentemente alle nuove pattuizioni, ivi compreso l'art. 4 della legge 9 dicembre 1974, n. 632, che ammette la estradizione del cittadino italiano ancorché minore, senza tener conto delle speciali garanzie insite nel particolare trattamento giurisdizionale a lui riservato dal nostro ordinamento giuridico.

Né mutano per ciò solo i termini della questione, dato che la raccomandazione formulabile dallo Stato di appartenenza del minore allo Stato richiedente, di non far luogo all'extradizione o di rinunziarvi, prevista dall'art. settimo del Trattato del '73, rientra fra le condizioni eventuali e non scalfisce quindi i profili generali del contrasto fra i sistemi.

Né si vede come la raccomandazione *de qua* potrebbe ancora esser presentata dalla parte richiesta, che di essa non fece menzione (sarebbe stato ovviamente potere e compito del Ministro di grazia e giustizia) a tempo debito e in fase tempestiva.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225, ratificatrice del trattato di estradizione Italia-U.S.A. nonché della legge 9 ottobre 1974, n. 632, ratificatrice del precedente trattato di estradizione Italia-U.S.A. firmato a Roma il 18 gennaio 1973, in relazione agli artt. 31 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali trattati consentono l'extradizione del minore anche in quegli Stati della confederazione nei quali la minore età è diversamente fissata o diversamente tutelata;

Ordina sospendersi il giudizio mandando alla Cancelleria per le notificazioni e comunicazioni prescritte.

Così deliberato in Roma il 22 novembre 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Gramignazzo Giorgina e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 288/1986).

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza ed assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (artt. 3 e 38 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, rileva che la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come prospettata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza della questione nel presente giudizio è palese, ove si consideri che la ricorrente, a norma dell'art. 3 suindicato, avendo proposto la domanda di pensione di invalidità successivamente al compimento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, non può conseguire per legge il diritto alla pensione di invalidità.

La eccezione, però, è anche non manifestamente infondata. All'uopo, recita testualmente l'art. 3 della legge n. 222 del 1984 che « l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e al successivo articolo 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile ».

Orbene, appare subito evidente come nessun problema di costituzionalità possa sorgere nel caso in cui il lavoratore che presenti la domanda di invalidità successivamente al compimento dell'età pensionabile, abbia in effetti tutti i requisiti contributivi per ottenere la pensione di vecchiaia.

In questo caso, non vi sarebbe alcun contrasto con la disposizione di cui all'art. 38 della Costituzione, la quale prevede, al comma secondo, la tutela dei lavoratori « in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria »: sicché, se il lavoratore è concretamente tutelato attraverso la possibilità effettiva di conseguire la pensione di vecchiaia, ben può il legislatore ordinario prevedere che non si abbia diritto ad altra forma di pensione, quale appunto quella d'invalidità, nel caso in cui si sia già raggiunta l'età pensionabile e si sia concretamente maturato il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia.

L'art. 38 della Costituzione, infatti, si limita a prevedere una idonea tutela per il lavoratore, tutela che può essere rappresentata dall'una o dall'altra forma di provvidenza, ma non necessariamente da entrambe; sicché, se il lavoratore consegue il diritto alla pensione di vecchiaia, è ben possibile che rimanga escluso dal diritto alla pensione di invalidità.

Ben diversa, però, è la posizione del lavoratore, allorché — come nel caso di specie — egli abbia raggiunto l'età pensionabile ma non abbia i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

In questo caso, il lavoratore, a norma dell'art. 3 della legge n. 222 del 1984, rimarrebbe del tutto privo di tutela, perché non potrebbe usufruire della pensione di vecchiaia e, nello stesso tempo, pur essendo un lavoratore a tutti gli effetti e pur essendo tenuto al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, non potrebbe neppure godere delle provvidenze connesse ad un eventuale stato di invalidità.

Trattasi — come appare subito evidente — di una situazione iniqua, che contrasta appieno con i principi di cui all'art. 38 della Costituzione, i quali mirano a garantire in ogni caso i lavoratori dagli eventi « infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

Peraltro, l'art. 38 della Costituzione non pone alcun limite quanto a diritto dal lavoratore a svolgere attività lavorativa anche oltre l'età pensionabile, che è fissata con legge ordinaria. Inoltre, il lavoratore che abbia superato il limite dell'età pensionabile è sempre tenuto alla contribuzione a tutela del rischio invalidità: il che si pone in contrasto con la disposizione di cui al citato art. 3 della legge n. 222 del 1984.

Detta norma, poi, ha un'altra palese incongruenza, esattamente posta in rilievo dalla difesa della ricorrente: è sufficiente, infatti, che il trattamento di invalidità venga richiesto prima del compimento dell'età pensionabile, perché, quand'anche il detto trattamento venga riconosciuto e liquidato in epoca successiva ed il richiedente non abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, egli avrà ugualmente diritto al trattamento di invalidità. E' innegabile, a questo punto, la disparità di trattamento tra chi presenti la domanda prima e chi la presenti dopo, pur in presenza di situazioni identiche (e, da qui anche una violazione dei principi di uguaglianza, così come tutelati dall'art. 3 della Costituzione).

In ogni caso, la norma, così come è stata posta, lede il diritto del lavoratore alla tutela per l'invalidità, diritto riconosciuto senza limiti di età dall'art. 38 comma 2° della Costituzione e subordinato soltanto ed esclusivamente al compimento di periodi di assicurazione, legislativamente previsti.

P. Q. M.

Il Pretore di Lecce, Giudice del Lavoro, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1984 n. 222, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nelle parti in cui escludono il diritto al trattamento di invalidità e inabilità per quei lavoratori che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile, qualora non abbiano i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Dispone, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si notifichi alle parti.

Lecce, addì 21 febbraio 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0592

Ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Falzoi Santino contro il Ministero della difesa ed altro (Reg. ord. n. 295/1986).

Artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599: Stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - sottufficiale condannato con sentenza penale definitiva - ipotesi di lieve gravità del reato - automatica perdita del grado e del posto di lavoro - mancata previsione di valutazione del fatto penale da parte dell'autorità amministrativa che non può pertanto graduare la sanzione amministrativa in alcun modo (artt. 3 e 35 Cost.).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Falzoi Santino rappresentato e difeso dall'avv. Vita Maria Spallitta, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Roma, via Adige, 43, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, e comando della quarantaseiesima aerobrigata di Pisa, in persona del comandante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana, 26 febbraio 1983, n. 32, con la quale è stato respinto il ricorso del sig. Falzoi avverso il provvedimento di rimozione dal grado, quale sergente maggiore in s.p.e., nell'aeronautica militare, ai sensi dell'art. 33 del codice penale militare di pace;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimete;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 2 luglio 1985 la relazione del consigliere Lignani e uditi, altresì, l'avv. Spallitta per il ricorrente e l'avv. dello Stato Tallarida per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sergente maggiore a.m. in s.p.e. Falzoi Santino è stato condannato dal tribunale di Lucca, con sentenza 15 maggio 1980, per furto aggravato ed altro, con i benefici della sospensione condizionale della spesa e della non menzione.

L'autorità militare ha ritenuto applicabile l'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 699, in riferimento all'art. 33 del codice penale militare di pace, il quale ultimo dispone la pena militare accessoria della rimozione del grado, in conseguenza della condanna a vari delitti previsti dal codice penale comune, tra cui il furto. Pertanto, l'autorità militare ha disposto la perdita del grado con decorrenza 15 giugno 1980 (data del passaggio in giudicato della sentenza penale).

Il provvedimento è stato impugnato dall'interessato davanti al tribunale amministrativo regionale della Toscana.

Il ricorso è stato respinto, con sentenza pubblicata il 26 febbraio 1983. L'interessato ha proposto appello davanti a questo consiglio.

Le questioni dedotte dall'appellante sono, in sintesi, le seguenti:

1) l'irrogazione della pena accessoria rientrava, semmai, nella competenza del giudice penale, ma sta di fatto che questi non l'ha irrogata ed anzi ha disposto la sospensione condizionale delle pene principali;

2) l'autorità militare avrebbe comunque dovuto valutare la gravità del fatto (minima, secondo il ricorrente) in rapporto all'entità della sanzione, e graduare quest'ultima in relazione anche ad ulteriori aspetti, come il diritto dell'interessato al lavoro, lo stato di famiglia, ecc.;

3) la motivazione della sentenza di rigetto del t.a.r. è erronea e non convincente sotto vari profili.

Resiste all'appello il Ministero della difesa, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

DIRITTO.

Conviene chiarire, innanzi tutto, che il provvedimento amministrativo impugnato in questa sede (decreto ministeriale con cui si dispone la perdita del grado) non costituisce applicazione diretta dell'art. 33 del codice penale militare di pace. Detta norma contempla la pena militare accessoria dalla rimozione del grado; l'irrogazione e l'esecuzione della pena accessoria sono regolate dalla legge penale, ed appartiene al giudice penale la soluzione delle eventuali controversie che insorgono in sede di esecuzione.

L'art. 33, nella vicenda in esame, ha invece un rilievo solo indiretto; la norma direttamente applicata è l'art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato giuridico dei sottoufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica militare), il quale dispone, tra l'altro, che: « Il grado si perde per... (7) condanna: (a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione »; mentre il successivo art. 61 dispone che « La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale ».

In questo contesto, risulta che il provvedimento amministrativo della « perdita del grado » è un istituto distinto dalla « rimozione dal grado », quale pena militare accessoria; ed il collegamento tra i due istituti è solo relativo, giacché la legge del 1954 è inequivoca nel senso che il presupposto legittimante il provvedimento amministrativo della « perdita del grado » non è l'applicazione, da parte del giudice penale, della pena accessoria della rimozione, bensì il mero fatto dell'emanazione di una sentenza penale di condanna che comporti, a norma di legge, quella pena accessoria.

E' dunque estranea al presente giudizio la problematica relativa all'applicazione ed all'esecuzione della pena accessoria, così come sollevata dal ricorrente. Non è comunque inutile ricordare, al riguardo, che « le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti di essa » (art. 20, cod. pen.); che, pertanto, « quando la pena accessoria è predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata, può essere applicata d'ufficio in sede esecutiva, anche se è stata omessa dal giudice che ha pronunciato la condanna » (Cass. pen., 28 dicembre 1978; 29 novembre 1977; 20 febbraio 1976; 30 novembre 1973; 19 giugno 1973; ecc.); e che « la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna » (art. 116, cod. pen.).

Ciò posto, si osserva che il provvedimento amministrativo impugnato dall'interessato appare pienamente conforme alle previsioni di legge.

In primo luogo, è pacifico il fatto dell'esistenza di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per il delitto di furto (ed altro); ed è innegabile che il delitto di furto è tra quelli positivamente indicati dall'art. 33 del codice penale militare di pace come sanzionati con la pena accessoria militare della rimozione. Non avrebbe ragion d'essere il dubbio se la pena accessoria militare possa conseguire anche alle condanne pronunciate dal giudice penale ordinario, oltre che a quelle pronunciate dai tribunali militari; invero dal sistema complessivo del capo terzo del codice penale militare di pace si evince chiaramente che l'art. 33 riguarda essenzialmente le condanne per reati comuni (non militari) pronunciate dal giudice penale ordinario. Né ha rilievo il fatto che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena principale, perché per la legge del 1954 il presupposto della perdita del grado è la sentenza di condanna, e non la sua esecuzione.

In secondo luogo, non è pertinente il richiamo, fatto dall'appellante, alla sentenza costituzionale (7-13 gennaio 1966, n. 3. Con quella sentenza, non è stata dichiarata (come sembra ritenere l'appellante) l'incostituzionalità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in quanto implicante, eventual-

mente, anche la cessazione del rapporto d'impiego, bensì l'incostituzionalità della pena stessa, in quanto implicante anche la perdita dei diritti patrimoniali e previdenziali aventi titolo nel pregresso rapporto di impiego.

In terzo luogo, sono irrilevanti (per quanto attiene al punto della conformità dell'atto amministrativo alla legge) tutte le considerazioni esposte dall'interessato riguardo agli aspetti di equità e di proporzione tra il delitto e la sanzione. Nel sistema della legge del 1954, il decreto ministeriale con cui si dispone la perdita del grado, nell'ipotesi in parola, è assolutamente vincolato. L'autorità amministrativa non ha alcun margine di discrezionalità, né al fine di decidere se emanare o no il provvedimento, né al fine di graduare le conseguenze amministrative del fatto penale, ad es. applicando una sanzione disciplinare meno severa.

Gli accennati aspetti di equità e di proporzione, tuttavia, inducono il collegio a sollevare d'ufficio una questione di costituzionalità, la cui rilevanza è palese per il fatto stesso che, come si è visto, la conformità a legge dell'atto amministrativo non può essere negata. La questione investe gli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ed investe tali norme ordinarie nella parte in cui esse escludono ogni discrezionalità nell'applicazione delle conseguenze amministrative della condanna penale, ed impongono l'adozione vincolata della misura della perdita del grado — e, conseguentemente, la cessazione del servizio permanente — anche nell'ipotesi di condanna con il beneficio della sospensione condizionale, pronunciata per fatto estraneo al servizio ed a carico di sottufficiale non investito di funzioni di pubblica sicurezza, né di polizia giudiziaria, né, comunque, di funzioni pubbliche. Tali sono, in concreto, gli estremi della fattispecie in esame.

Una questione avente taluni profili di analogia con la presente è già stata rinviata alla Corte costituzionale da questa sezione, con ordinanza 8 giugno 1982, n. 337 (ric. Trani c. Ministero della difesa). In quella occasione si trattava della destituzione di diritto, prevista dall'art. 85 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) richiamato dall'art. 41, legge 5 marzo 1961, n. 90 per gli operai civili dello Stato.

Le conclusioni allora svolte possono, nella loro maggior parte, essere ritenute utili anche nel caso presente.

Più particolarmente, si deve sottolineare che né in quel caso si ritenne, né ora si ritiene, che sia in assoluto incostituzionale ogni previsione di cessazione del rapporto di lavoro statale (civile o militare) quale conseguenza vincolata di una condanna penale per determinati reati, qualificati dalla gravità o dalla connessione col servizio. Certamente, non si può negare che rientri nella discrezionalità del legislatore prevedere che la condanna per determinati reati (valgano per tutti gli esempi del peculato, del falso in atto pubblico, e simili) sia sufficiente a giustificare la cessazione del rapporto di servizio, senza bisogno di un'apposita, autonoma e discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa.

La questione, invece, si è proposta, e ora si propone, solo per particolari fattispecie caratterizzate dal concorso di una pluralità di circostanze, convergenti nel denotare come minima la pericolosità sociale del fatto, e minima, altresì, l'incidenza del fatto stesso nel rapporto fiduciario inerente al rapporto di lavoro (civile o militare).

Va sottolineato, inoltre, come ciò che si è denunciato, ed ora si denuncia, non sia il fatto che la legge, nelle ipotesi minime ora dette, preveda e legittimi la massima sanzione amministrativa (destituzione dall'impiego, per gli impiegati e gli operai civili; perdita del grado e cessazione dal servizio permanente, per i sottufficiali in s.p.e.), ma solo il fatto che la legge imponga inderogabilmente tale sanzione, vietando all'autorità amministrativa di ritenere sufficiente, nel caso concreto, una misura di minore entità.

Fatte queste precisazioni, si osserva dunque che nel caso in esame la severità degli artt. 60 e 61 della legge n. 599 del 1954 sembra eccessiva in relazione al concorso delle seguenti circostanze:

a) la gravità del delitto (anche per quanto attiene alla prognosi relativa al comportamento futuro del prevenuto) attestata dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale (che prelude anzi all'estinzione del reato);

b) l'estraneità del fatto al servizio, sia in senso oggettivo (nel senso che il fatto è stato commesso in circostanze di tempo e di luogo estranee al servizio, ed a danno di persona estranea all'amministrazione, né, comunque avente con l'interessato rapporti riconducibili al servizio di costui), sia in senso soggettivo (nel senso che non vi è stato abuso dei poteri connessi al grado o comunque alla qualità di militare in s.p.e., né violazione degli specifici doveri connessi al grado ed alla qualità);

c) il fatto che l'interessato (sottufficiale dell'aeronautica militare) non era investito (a quanto risulta) di funzioni di pubblica sicurezza, né di polizia giudiziaria, né comunque di funzioni pubbliche (il possesso di taluna di dette funzioni, invero, potrebbe giustificare una speciale severità anche nell'ipotesi di reati meritevoli dei benefici di legge ed estranei al servizio).

Si prospetta il contrasto con l'art. 3 della Costituzione per i seguenti profili:

1) per indebita equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) tra le ipotesi caratterizzate del concorso delle circostanze riduttive ora specificate, e quelle caratterizzate, invece, in senso contrario per l'una o per l'altra di esse (e a maggior ragione per tutte);

2) per indebita differenziazione (violazione del principio di uguaglianza) tra i dipendenti statali (ivi compresi i militari in servizio volontario) non qualificati dall'esercizio di funzioni pubbliche, ed i lavoratori privati (per i quali, di norma, le modeste condanne penali, a maggior ragione se accompagnate dai benefici di legge, non comportano la perdita del posto di lavoro).

Si prospetta, inoltre, il contrasto con l'art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro). E' vero che tale articolo non può essere inteso nel senso che esso sancisca un diritto soggettivo incondizionato al conseguimento o alla conservazione di un determinato posto di lavoro. Ma lo spirito della norma costituzionale sembra comunque violato nel momento in cui la legge stabilisce la perdita automatica del posto di lavoro per fatti che, ancorché previsti dalla legge come reato, sono tuttavia tanto poco rilevanti penalmente, da non comportare, grazie alla sospensione condizionale, l'applicazione immediata della pena (che, comunque, anche se eseguita, sarebbe comunque assai meno afflittiva del licenziamento), ma solo la minaccia della pena stessa *sub condicione* e per un tempo definito.

La questione così prospettata appare, oltre che rilevante, non manifestamente infondata e pertanto essa dev'essere rimessa alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (sezione quarta) ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599, limitatamente alle parti ed alle ipotesi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, sospende il giudizio e dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente atto sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

La segreteria della sezione è incaricata dei relativi adempimenti.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 2 e 9 luglio 1985, dal Consiglio di Stato in s.g. (sezione quarta), riunito in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

86C0691

Ordinanza emessa il 1º febbraio 1986 dal giudice istruttore del tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Calderisi Luigi (Reg. ord. n. 299/1986).

Altre cinque ordinanze — tutte alla prima identiche nella motivazione — sono state emesse in pari data dallo stesso Giudice istruttore del tribunale di Foggia nei procedimenti penali a carico di Giordani Francesco, Marrone Nicola, Magnifico Savino, Barriello Lucia e Piscopo Maria Mattea (Reg. ord. numeri da 300 a 304/1986).

Art. 3, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516: Reati tributari - omissione delle annotazioni prescritte - sugli stampati per ricevuta fiscale - ipotesi di reato comportante rinvio quanto alla esistenza ed alla modalità dell'obbligo relativo alla disciplina amministrativa che lo regola (d.m. 13 ottobre 1979; d.m. 18 gennaio 1980; art. 4, quarto comma, del d.m. 2 luglio 1980; art. 4, ultimo comma, del d.m. 28 gennaio 1983) - incompletezza ed indeterminazione del precetto penale in quanto tale (art. 25 Cost.).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento e la richiesta del p.m. di sollevare questioni di legittimità costituzionale in ordine all'art. 3, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e, conseguentemente, di sospendere il presente procedimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale:

O S S E R V A

La norma incriminatrice posta all'art. 3, secondo comma, della citata legge, punisce la omissione di annotazione degli stampati per la compilazione di ricevute fiscali senza definire il relativo obbligo, e in tal modo, opera un rinvio, implicito e generico, relativamente alla esistenza ed alle modalità dello stesso obbligo, alla disciplina fiscale che lo contempla e lo regola; cioè al disposto del decreto ministeriale 13 ottobre 1979, decreto ministeriale 18 gennaio 1980 ed in particolare dell'art. 4, quarto comma, del decreto ministeriale 2 luglio 1980 e del successivo, modificativo, art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 gennaio 1983.

Tali disposti, a loro volta, richiamano il regime preordinato per la diversa materia dei documenti di accompagnamento di beni viaggianti dall'art. 10, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Il precetto penale, in tal modo approntato, si presenta incompleto ed indeterminato, quindi non operativo senza le necessarie indicazioni circa la natura, le modalità ed i termini di adempimento dell'obbligo dell'annotazione, nonché circa i soggetti destinatari di esso, ed è integrato in tali elementi costitutivi dalle richiamate norme amministrative.

Ne consegue che una insuperabile incertezza investe la norma penale, sia a causa dell'efficacia soltanto relativa di tale autonoma regolamentazione amministrativa, sia perché la punibilità del fatto resta in tal modo soggettivamente ed oggettivamente subordinata alla esistenza e persistenza di una volontà amministrativa.

La sanzione penale viene adunque comminata per la violazione di un obbligo imposto non già da una legge ma da un decreto ministeriale, che è atto amministrativo, ed è associato ad un precetto penale strutturalmente e funzionalmente dipendente da tale atto amministrativo.

Si profila, in tutta evidenza la illegittimità costituzionale della stessa norma penale *de qua* perché in insanabile conflitto essa si pone con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Detta norma costituzionale statuendo che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso», riserva, in modo assoluto ed esclusivo alla sola legge la potestà di prevedere come reato una determinata condotta attiva od omissiva; concede che taluni elementi costitutivi della condotta possano essere formulati e definiti con lo strumento del rinvio ad altra disposizione di legge, ma esclude che il precetto penale, per effetto di rinvio espresso o tacito, venga integrato da un atto amministrativo; e ciò non solo per evitare l'ingenerarsi di inammissibili confusioni istituzionali, ma anche perché solo la legge include ed esprime quei requisiti di certezza e di efficacia assoluta e cogente che il diritto in genere e la materia penale in specie esigono.

Né a fugare i dubbi sulla costituzionalità dell'anzidetta norma penale può valere il fatto che i decreti ministeriali del 13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980, 2 luglio 1980 e 28 ottobre 1983 siano stati emanati dal Ministro delle finanze in attuazione della delega contenuta nell'art. 8 della legge n. 249/1976.

Invero in tal modo e per tal motivo essi non hanno assunto valore legislativo, sia perché in quanto atti amministrativi, possono essere eseguiti ma non integrativi di legge; sia perché la norma di legge, in quanto attribuisce all'autorità ministeriale la mera facoltà di istituire, per periodi di tempo limitati, l'obbligo della ricevuta fiscale nei casi in cui non sia prevista l'obbligo di fattura, di indicare le categorie di contribuenti da assoggettare ad esso, e di disciplinare i connessi e conseguenziali adempimenti obbligatori, ha espresso una delega solo autorizzativa che lascia permanere la natura amministrativa dei decreti.

Né si potrebbe argomentare che sarebbe stato il citato art. 8 della legge n. 249/1976 ad introdurre, sia pur genericamente o indirettamente, l'obbligo della ricevuta fiscale e degli adempimenti relativi; si potrebbe agevolmente osservare che in tal caso non vi sarebbe stata alcuna ragione di demandarne la istituzione e regolamentazione a decreti ministeriali, e che, anzi, il legislatore per aver riservato al Ministro ogni discrezionale valutazione di opportunità circa l'an, il quando ed il *quomodo* della istituzione, ha espressamente rinunciato ad istituirlo e disciplinarlo.

Dai rilievi che precedono risultano confermate le perplessità sulla legittimità costituzionale della comminatoria dell'obbligo *de quo*.

E' doveroso, pertanto, come richiesto dal p.m., investire la Corte costituzionale del giudizio sulla costituzionalità della norma penale anzi cennata, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il presente procedimento deve essere sospeso, attesa la dipendenza di esso dalla decisione che adotterà la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente alla parte in cui la sanzione penale è comminata dalla predetta norma nei confronti dell'acquirente e detentore di stampati per la compilazione di ricevute fiscali che ometta di provvedere alle annotazioni prescritte, per violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Foggia, addì 1° febbraio 1986

Il giudice istruttore: BALDI

86CO692

Ordinanza emessa il 15 novembre 1985 dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Casagrande Sergio ed altri contro la provincia autonoma di Trento ed altri (Reg. ord. n. 305/1986).

Art. 8 della legge provincia Trento 30 settembre 1974, n. 26; art. 7 della legge provincia Trento 23 novembre 1983, n. 41: Sanità pubblica - trattamento economico del personale - laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Trento - mancata estensione ai chimici del trattamento previsto per il personale medico (artt. 3, 36 e 97 Cost., artt. 4 e 8 dello statuto).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dai signori Casagrande dott. Sergio, Franciosi dott.ssa Anna Maria, Giovannini dott.ssa Gemma, Frizzora dott. Gianni, Volpi dott. Erio e Paris dott. Alessandro rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna con domicilio eletto in Roma, in via Guido d'Arezzo n. 18 presso lo studio degli avvocati Marco Vitucci e Massimo Colarizzi contro la provincia autonoma di Trento in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Armanini e Vitaliano Lorenzoni ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via di Villa Albani n. 8, e nei confronti dei signori Riccamboni dott. Ivo, Rosanelli dott. Flaviano, Dell'Eva dott. Italo, Bassetti dott.ssa Danila, non costituiti, per l'annullamento delle delibere della g.p. di Trento del 22 dicembre 1983, nn. 15187, 15192, 15200, 15201 e 15923 nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto dei ricorrenti quali laureati chimici addetti al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento al trattamento economico equiparato a quello del personale medico;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 novembre 1985 la relazione del consigliere Reggio d'Acì e uditi, altresì, l'avv. Dragogna per i ricorrenti e l'avv. Lorenzoni per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 marzo 1984 i signori Casagrande dott. Sergio, Franciosi dott.ssa Anna Maria, Giovannini dott.ssa Gemma, Frizzora dott. Gianni, Volpi dott. Erio e Paris dott. Alessandro, tutti laureati chimici in servizio presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, hanno impugnato una serie di deliberazioni (per l'esattezza cinque, portanti i nn. 15187, 15192, 15200, 15201 e 15923)

adottate in data 22 dicembre 1983 (le prime quattro) e 30 dicembre 1983 (l'ultima) della giunta provinciale di Trento concernenti la determinazione del trattamento economico spettante, ai sensi della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, ad essi ricorrenti nonché al personale medico provinciale. Con lo stesso ricorso, inoltre, i predetti agiscono per il riconoscimento in sede di giurisdizione esclusiva del loro diritto a un trattamento economico equiparato a quello del personale medico addetto allo stesso laboratorio di igiene e profilassi e ciò a far tempo dall'entrata in vigore della l.p. 30 settembre 1974, n. 26 e con riferimento a un atto di diffida notificato alla provincia in data 16 marzo 1978.

Dopo aver premesso in fatto che i laboratori provinciali di igiene e profilassi (creati in tutta Italia con r.d. 30 dicembre 1923) sono divisi in due reparti (reparto medico e reparto chimico) e che in tutta Italia il personale addetto a ciascuno dei due reparti ha sempre goduto di un trattamento economico uguale (a parità di grado e di compiti); che, viceversa, la provincia di Trento con legge 30 settembre 1974, n. 26 (art. 8) ha istituito per i medici un trattamento economico differenziato e più favorevole; che con l'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale il laboratorio di Trento è, peraltro, rimasto alle dipendenze della provincia (anziché passare alle u.s.l.); che con legge 23 novembre 1983, n. 41 (art. 7) la provincia ha ulteriormente approfondito il solco tra il trattamento economico del personale chimico rispetto a quello medico (attribuendo a quest'ultimo il trattamento previsto dall'accordo nazionale unico per il personale sanitario reso esecutivo con d.p. 25 giugno 1983, n. 348), i ricorrenti deducono le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 84 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, degli artt. 227 e 228 del r.d. 23 marzo 1934, n. 383, degli artt. 28, 30 e 31 della l.r. T.A.A. 11 dicembre 1975, n. 11, degli artt. 11 e 16 della l.p. 23 agosto 1963, n. 8, e degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione per mancato riconoscimento al personale direttivo del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene di Trento dello stesso trattamento economico riconosciuto al corrispondente personale medico del reparto medico;

2) eccesso di potere per disparità di trattamento, per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, per mancata applicazione al personale chimico dell'Accordo nazionale unico di cui al d.p. 25 giugno 1983, n. 348;

3) illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nonché degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia, delle disposizioni di cui all'art. 8 della l.p. 30 settembre 1974, n. 26, all'art. 7 della l.p. 23 novembre 1983, n. 41, agli artt. 3 e 32 della l.p. 6 dicembre 1980, n. 33, e all'art. 3, primo comma, della l.p. 29 agosto 1983, n. 29;

4) illegittimità costituzionale degli artt. 53 e 57 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12, per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia con riferimento alla possibilità di nomina di personale amministrativo a capo dell'ufficio.

Concludono chiedendo l'annullamento delle delibere impugnate nonché il riconoscimento anche in sede di giurisdizione esclusiva, del loro diritto a ottenere un trattamento economico equiparato a quello del personale medico addetto allo stesso laboratorio.

Si è costituita in giudizio la provincia autonoma di Trento eccependo la improponibilità del gravame e la infondatezza sotto ogni profilo dello stesso.

Alla pubblica udienza del 15 novembre 1985 le parti comparse insistevano nelle rispettive tesi.

DIRITTO

La controversia attinente al presente giudizio ha per oggetto l'applicazione nei riguardi dei ricorrenti — tutti chimici laureati addetti al laboratorio provinciale di igiene (reparto chimico) di Trento — della normativa concernente il trattamento economico dei dipendenti di quella provincia.

La normativa in parola è da identificare, così come dedotto dagli stessi ricorrenti, nella legge n. 26 emanata dalla provincia di Trento in data 30 settembre 1974 nonché in quella successiva 23 novembre 1983, n. 41. Queste leggi hanno disciplinato in tempi successivi il trattamento economico di tutto il personale provinciale, e perciò anche di quello addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi (che nella provincia di Trento è rimasto, anche dopo l'emanazione della legge di riforma sanitaria, alle dipendenze della provincia); adottando nei suoi confronti tutta una serie di complesse disposizioni.

Senonché, mentre per i dipendenti del laboratorio addetti al reparto chimico (che costituisce, come è noto, uno dei due reparti in cui sono divisi i laboratori provinciali di igiene e profilassi) non è mai stata dettata alcuna disciplina particolare, rientrando essi, perciò, nell'applicazione della normativa generale concernente il personale dell'ente, nei confronti del personale medico del laboratorio gli organi legislativi provinciali hanno ritenuto di poter emanare una disciplina *ad hoc*, consistente in sostanza nell'attribuire ai medici dapprima uno speciale aggiuntivo assegno mensile (art. 8 della l.p. 30 settembre 1974, n. 26)

e poi *in toto* il trattamento economico previsto per il personale medico delle unità sanitarie locali dall'Accordo nazionale unico reso esecutivo con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 (art. 7 della l.p. 23 novembre 1939, n. 41).

Il che ha comportato (così come del resto evidenziato dalla documentazione proposta in giudizio), una differenziazione di trattamento economico tra le due categorie di personale — personale medico e personale chimico addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi — poiché il primo è stato privilegiato con l'attribuzione in suo favore di somme che al secondo sono state negate e ciò in presenza di una struttura (il laboratorio provinciale di igiene e profilassi) che appare unitaria, nella quale il personale addetto esercita compiti similari e gode di analogo *status* giuridico e per la quale, quindi, non si manifestano *prima facie* motivi razionali, per una discriminazione degli addetti.

In proposito va rilevato come l'organizzazione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, nonché il suo funzionamento e i compiti degli addetti ad esso, risultano anche attualmente regolamentati in maniera omogenea, per il rinvio operato con l'art. 32, primo comma, della l.p. di Trento 6 dicembre 1980, n. 33, dalla normativa statale di cui agli artt. 82 e segg. del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, da alcune norme contenute nel r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (art. 67 e segg.), di applicazione (p.es. d.m. 15 aprile 1935 emanato ai sensi degli artt. 73, 74, 76 e 78 del r.d. da ultimo citato), del regolamento *ad hoc* approvato con r.d. 16 gennaio 1927, n. 155, nonché, infine, dagli art. 15 e segg. del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

In presenza di siffatta situazione ritiene la Sezione rilevanti e non manifestamente infondate le sollevate questioni di costituzionalità dell'art. 8 della legge 30 settembre 1974, n. 26, nonché dell'art. 7 della legge 23 novembre 1983, n. 41 — nella parte in cui queste norme non sono applicabili anche al personale chimico del laboratorio — con riferimento alle seguenti norme costituzionali:

art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra soggetti posti in identiche o similari condizioni giuridiche.

In particolare va messo in luce come, con riferimento alla applicazione in favore dei medici del laboratorio dell'accordo collettivo di cui al d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, la differenziazione di trattamento economico tra il personale medico e quello chimico dello stesso laboratorio (ricompreso ai fini economici nella disciplina generale del personale provinciale), si fa cospicua, poiché (veggasi l'art. 46 dell'accordo) al personale medico sono attribuite delle particolari indennità (indennità per strutture specialistiche, indennità di tempo pieno, eventualmente indennità di dirigenza) che praticamente comportano il raddoppio in suo favore dello stipendio base;

art. 36 della Costituzione, potendo apparire in effetti dubbia, in relazione ai chimici addetti al laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento, la proporzionalità della retribuzione in relazione alla quantità e qualità del lavoro espletato, che appare simile a quello svolto nella stessa struttura dal personale medico diversamente retribuito;

art. 97 della Costituzione che prevede l'organizzazione secondo criteri di buon andamento dei pubblici uffici. E' possibile infatti ipotizzare che una siffatta sperequazione di trattamento in presenza della omogeneità delle situazioni soggettive in cui versano gli addetti al laboratorio provinciale, possa nuocere alla efficienza del laboratorio stesso;

artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Le norme in parola, nel disciplinare la potestà legislativa esclusiva e primaria delle province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono che esse sono vincolate dal rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché delle « norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ».

Nella specie deve mettersi in rilievo che con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, lo Stato italiano ha adottato una nuova, profondamente innovativa, regolamentazione dell'attività sanitaria nel nostro paese, istituendo all'uopo il servizio sanitario nazionale, cui sono tenuti a cooperare, oltre lo Stato, anche tutte le regioni e i comuni con una proporzionata divisione di compiti e di interventi. Nell'ambito di tale regolamentazione l'articolo 47 ha previsto l'esigenza di assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale, con suddivisione dello stesso in quattro ruoli denominati dal personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

A sua volta il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato dal Governo ai sensi della delega contenuta nello stesso art. 47 ora citato, nel dettare lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, ha previsto che nel ruolo sanitario (art. 2) siano, tra l'altro, iscritti oltre i medici, anche, per quel che qui interessa, « i chimici », con classificazione di tutto il personale del ruolo in tre identiche posizioni funzionali.

Alla luce di siffatta normativa, cui è possibile attribuire la natura di principio generale nell'ambito della materia sanitaria ovvero di norme fondamentali della relativa riforma, non appare manifestamente infondato sostenere, così come hanno proposto i ricorrenti, che la normativa principale del Trentino attinente il personale medico e chimico addetto al laboratorio provinciale di igiene e profilassi, nel prevedere differenziazioni anche cospicue di trattamento, sia incorsa nel vizio di violazione delle indicate norme statutarie.

In proposito può anche ricordarsi come questo stesso Consiglio di Stato con una serie di decisioni ha recentemente, sulla base delle richiamate disposizioni di legge statali, annullato una serie di determinazioni amministrative dei competenti Enti che, nel campo sanitario, escludevano l'equiparazione economica dei farmacisti o dei biologi o dei chimici o dei fisici ai medici (veggansi le decisioni di questa sezione 9 novembre 1979, n. 676, 25 gennaio 1980, n. 62, 20 marzo 1981, n. 90, 13 novembre 1981, n. 543, 18 gennaio 1984, n. 46, 19 luglio 1984, n. 557 e 8 febbraio 1985, n. 87). Alcune delle indicate pronunce si riferiscono anzi a personale sanitario operante proprio nel Trentino-Alto Adige, come ad esempio la n. 46/1984, che ha avuto riguardo al personale di farmacia in servizio presso l'Ospedale generale di Bolzano, ovvero la n. 87/1985 che si riferisce ai biologi addetti ai laboratori di analisi di ospedali locali; con il che, sulla base della disciplina attuale, si verificherebbe nell'ambito della stessa provincia, tra personale sanitario sottoposto al potere legislativo della provincia e quello invece rientrante nella normativa nazionale, una palese differenziazione di ordinamento.

Poiché le questioni per i suindicati motivi sono rilevanti ai fini del giudizio e non manifestamente infondate, la loro risoluzione va rimessa, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla decisione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26, nonché dell'art. 7 della legge della stessa provincia 23 novembre 1983, n. 41 — nella parte in cui le disposizioni in parola non si applicano al personale chimico dipendente dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi — in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al presidente della giunta provinciale e sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Roma il 15 novembre 1985 dal Consiglio di Stato (sezione quinta) in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio.

(Seguono le firme)

86C0693

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 aprile 1986) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pacino Antonio Salvatore contro il Ministero delle finanze ed altro (Reg. ord. n. 308/1986).

Art. 7 del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207: Impiego pubblico - dipendenti non di ruolo dell'u.t.e., condannati con sentenza penale passata in giudicato - destituzione di diritto dall'impiego (artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2476/1983 proposto dal sig. Pacino Antonio Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Aldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Catania, via Crociferi n. 60, contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, e l'ufficio tecnico erariale di Catania, in persona del dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, per l'annullamento del provvedimento del dirigente dell'ufficio tecnico erariale di Catania n. 71/ris dell'11 agosto 1983, con il quale è stata disposta la risoluzione di diritto del rapporto di pubblico impiego con il ricorrente, con decorrenza dal 13 agosto 1980, la revoca dell'assegno alimentare il recupero a favore dell'erario di L. 2.931.345 corrisposti a titolo di assegno alimentare dal 14 ottobre 1982 al 30 giugno 1983, e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per il Ministero delle finanze e per l'ufficio tecnico erariale di Catania;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1985 la relazione del consigliere dott. Luigi Passanisi ed uditi altresì l'avv. prof. Michele Ali per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Salvatore Messineo per la amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente dipendente non di ruolo dell'ufficio tecnico erariale dal 1° marzo 1978 (assunto in base alla legge n. 285/1977), con sentenza del tribunale penale di Catania n. 204/81 del 9 febbraio 1981 veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione, alla multa di L. 80.000 e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 640 e 319 del c.p.; ai sensi dell'art. 163 del c.p. veniva concessa al ricorrente la sospensione condizionale della pena. Con provvedimento n. 83 del 25 settembre 1980 l'u.t.e., nelle more del procedimento penale, aveva disposto la revoca del provvedimento di sospensione obbligatoria e disponeva, in sua vece, la sospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, e l'attribuzione dell'assegno alimentare.

Con sentenza 22 aprile 1981 la corte d'appello di Catania assolveva il ricorrente del reato di cui allo art. 640 del c.p. e riduceva la pena a mesi otto di reclusione e L. 70.000 di multa, confermando per il resto la sentenza di primo grado, ivi compresa la sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il sig. Pacino, e la suprema Corte, con sentenza 13 ottobre 1982, applicava il condono per la misura accessoria e confermava per il resto.

In data 11 agosto 1983, l'ufficio tecnico erariale di Catania disponeva, con decorrenza 13 agosto 1980, a norma dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, la risoluzione del rapporto di impiego per la condanna penale, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale; disponeva, inoltre, la revoca dell'assegno alimentare del 14 ottobre 1982 e, quindi, il recupero dell'assegno corrisposto per un ammontare complessivo di L. 2.931.345.

Avverso tale provvedimento il sig. Pacino propone il ricorso in epigrafe deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, in relazione all'art. 12 preleggi, in quanto, secondo l'assunto della difesa del ricorrente, il legislatore ha inteso fare riferimento ad una pena effettivamente « sofferta » per cui, nel caso di specie, essendo stato applicato il beneficio della sospensione condizionale non si sarebbe potuta legittimamente disporre la risoluzione di diritto del rapporto d'impiego.

Assume la difesa del ricorrente, in subordine, che non si può dar luogo alla destituzione di diritto durante il periodo di sospensione dell'assunzione della pena;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, per violazione degli articoli 97, 4 e 35 della Costituzione, non consentendo la norma, per il suo automatismo, alcuna valutazione attinente alla personalità del reo ed alla gravità del reato, resta, inoltre, violata la tutela del diritto al lavoro e del lavoro.

Conclude, il ricorrente, per l'accoglimento del ricorso, previa, occorrendo, rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, previa sospensione del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata la cui difesa ha eccepito la infondatezza delle dedotte doglianze concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 675 del 21 novembre 1983 questo tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione limitatamente al disposto recupero dell'assegno alimentare.

Alla pubblica udienza di discussione del 10 gennaio 1985 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Il ricorso è stato, quindi, introitato dal collegio per la decisione.

Con sentenza di pari data, questo tribunale, avendo respinto la prima censura nel merito, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviandone l'esame alla presente ordinanza, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, per violazione degli artt. 97, 4 e 35 della Costituzione dedotta con il secondo ed ultimo motivo.

DIRITTO

Come già disposto in narrativa, con sentenza di pari data, questo tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, per cui ha ritenuto rilevante, ai fini del decidere, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale — sollevata con il secondo ed ultimo motivo di ricorso — dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, per contrasto con gli artt. 97, 4 e 35 della Costituzione.

La citata questione si pone — a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — quale necessaria pregiudiziale rispetto alla controversia di merito portata all'esame del tribunale, dovendo ritenersi, di conseguenza, illegittimo il provvedimento impugnato, nell'ipotesi di pronuncia — da parte della Corte costituzionale — dell'illegittimità della norma di cui il citato provvedimento costituisce applicazione.

Il collegio ritiene, altresì, che la questione sollevata non sia manifestamente infondata, apparendo il citato art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e della irragionevolezza della disciplina.

E' dell'avviso la sezione che appare irragionevole che la norma in questione vincoli l'amministrazione ad applicare di diritto la massima sanzione disciplinare senza alcun regime di discrezionalità che le consenta di valutare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravità del fatto-reato, né se questo ultimo abbia natura dolosa o colposa né l'eventuale compatibilità tra condanna e mantenimento in servizio del dipendente.

Conseguentemente possono verificarsi dei casi limite — come quello in esame in cui il dipendente è stato condannato per aver accettato una regalia di L. 15.000 — in cui, per la lieve gravità del fatto-reato, l'entità della pena irrogata, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la scarsa propensione a delinquere quale può dedursi dal verificarsi di un unico illecito penale, venga a determinarsi una situazione nella quale la sanzione della destituzione appare eccessiva e difficilmente accettabile dal senso comune.

Va ancora osservato che la « rigidità » della sanzione disciplinare che l'amministrazione deve comminare al proprio dipendente sembrerebbe anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto l'imparzialità ed il buon andamento possono essere assicurati mediante un'azione amministrativa adeguata al caso concreto che consenta all'amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse.

Tale orientamento si ricava, anche, dal parere espresso dal Consiglio di Stato — prima sezione 24 giugno 1981, n. 1083 — nel quale si è affermata la necessità logica e costituzionale di una facoltà di graduazione delle sanzioni disciplinari da adottare nei confronti di altissimi funzionari venuti meno al dovere di fedeltà, avendo partecipato ad un'associazione segreta vietata dalla Costituzione.

Concorre a rafforzare questa considerazione il fatto, di comune conoscenza, che negli ultimi anni si è sviluppata una particolare sensibilità sociale per l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro; ciò si è tradotto anche in apposite norme di legge, volte a restringere, entro limiti rigorosi, i poteri dell'imprenditore in ordine al licenziamento; e molti interventi dello Stato nell'economia sono giustificati dalla finalità, esclusiva o quasi, di mantenere occupati i lavoratori di aziende in dissesto.

La perdita del posto di lavoro, nella mentalità corrente ai nostri giorni, è vissuta come un evento penoso e drammatico, ammissibile solo in casi estremi, e per evitare il quale si richiede anche l'accollo di pesanti oneri a carico della collettività.

La sanzione penale della destituzione, oggettivamente grave anche nei tempi in cui fu legislativamente stabilita, ha certamente acquisito una « carica » psicologicamente e socialmente afflittiva allora non avvertibile; sicché appare veramente difficile di accettare razionalmente il fatto che un reato in sé assai lieve, e destinato a restare privo di concrete conseguenze penali (grazie alla concessione di benefici di legge), produca nondimeno, e inesorabilmente, l'effetto della perdita del lavoro, ben più grave, penoso e duraturo di quella stessa pena detentiva che, peraltro, il legislatore si è preoccupato di trasformare in semplice minaccia mediante l'istituto della sospensione cautelare.

La norma in questione sembra, pertanto, ad avviso della sezione, illegittima per violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Per le suesposte considerazioni, e a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, quindi, disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della illustrata questione incidentale di costituzionalità, e va conseguentemente disposta la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in esame.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, visto l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante per la definizione del ricorso in esame (n. 2476/1983) e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, in relazione artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, nei confronti dell'art. 7 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 1985.

(Seguono le firme)

86C0695

Ordinanza emessa il 14 marzo 1985 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Lo Verso Francesco ed altri contro la regione Lombardia ed altra (Reg. ord. n. 309/1986).

Art. 1, secondo comma, della legge regione Lombardia 28 giugno 1982, n. 30: Lombardia - Impiegati della regione - concorsi interni - esclusione per il personale pervenuto al sesto livello, in attuazione dell'art. 51 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, della possibilità di partecipare ai concorsi per il conseguimento del settimo livello (artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 569/1983 proposto da Lo Verso Francesco, Cesolari Laura, De Francesco Elena, Dell'Orto Giuliano, Giordano Susanna, Rossi Gerolamo rappresentati e difesi dagli avvocati Rocco Mangia ed Alberto Roccella ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Milano, corso Magenta, 45, contro la regione Lombardia, non costituitasi in giudizio, e nei confronti di Bontempo Lucia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento del decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia in data 23 febbraio 1983, n. 9433, con il quale è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione nel livello funzionale settimo del ruolo organico della giunta regionale bandito con delibera del consiglio regionale n. 111/897 del 7 ottobre 1982 e successivo decreto presidenziale regione Lombardia n. 8845 del 3 gennaio 1983, nonché, ove occorra, dei citati atti del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale e del bando di concorso pubblicato nel b.u.r. del 5 gennaio 1983 1° supplemento straordinario al n. 1;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 14 marzo 1985 il relatore dott. Domenico Giordano;

Udito, altresì, l'avv. Rocco Mangia per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il presente ricorso è proposto da alcuni dipendenti regionali, inseriti nei ruoli organici della giunta regionale ed inquadri al sesto livello.

I ricorrenti lamentano di essere stati esclusi dal concorso, bandito con delibera del consiglio regionale n. 11/897 del 7 ottobre 1982, per l'immissione nel settimo livello funzionale, in quanto pervenuti all'attuale livello di appartenenza — l'inserimento nel quale era peraltro considerato requisito di ammissione al concorso *de quo* — a seguito dell'espletamento di altra procedura concorsuale. Quest'ultima, regolata dall'articolo 51 della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54, prevedeva un concorso per soli titoli riservato al personale appartenente al livello funzionale immediatamente inferiore ed in possesso dell'anzianità effettiva di 8 anni di servizio.

A sostegno del ricorso si deducono i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1 della l.r. 28 giugno 1982, n. 30, violazione del bando di concorso pubblicato il 5 gennaio 1982, violazione del diritto alla progressione di carriera, eccesso di potere per illogicità grave disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Si sostiene che l'art. 1 suddetto, se correttamente interpretato anche alla luce dei principi costituzionali, sembrerebbe esigere soltanto il requisito del raggiungimento della qualifica inferiore mediante concorso, intendendo escludere dalla nuova procedura concorsuale solo i dipendenti pervenuti alla sesta qualifica « per scivolamento »;

2) ulteriore violazione dell'art. 1 della l.r. n. 30/1982 in quanto il bando di concorso avrebbe consentito la partecipazione al concorso anche a coloro che hanno conseguito la nomina a posti di sesto livello successivamente al 31 dicembre 1981 e cioè oltre il periodo di validità dell'accordo relativo al contratto 1979/81;

3) illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 della l.r. n. 30/1982, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 51 della Costituzione.

In sede di discussione orale compaiono i ricorrenti, i quali insistono per l'accoglimento del ricorso e « subordinatamente », per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Non costituiti né l'intimata regione Lombardia, né la controinteressata signora Bontempo Lucia.

DIRITTO

Il ricorso è diretto contro l'esclusione, dal concorso per l'immissione nel settimo livello funzionale, del personale regionale immesso nel livello sesto in applicazione dell'art. 51, dal terzo all'ottavo comma, della l.r. n. 54/1979.

Tale esclusione è stata disposta, con il provvedimento principalmente impugnato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l.r. n. 30/1982.

La questione, oggetto dell'attuale giudizio, è già stata sottoposta in analoga fattispecie (riguardante la esclusione del personale immesso nel sesto livello in applicazione dell'art. 54 della l.r. n. 54/1979) all'esame di questo Tribunale, che con ordinanza n. 258/1984, dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritiene il collegio che l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 30/1982 vada rimesso alla Corte costituzionale anche nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto in applicazione dell'art. 51 della l.r. n. 54/1979 e ciò in relazione non soltanto agli artt. 3, 4 e 51 richiamati dai ricorrenti, ma anche all'art. 97 della Costituzione, questione quest'ultima che viene pertanto sollevata d'ufficio dal collegio.

Così delimitata, la censura di illegittimità costituzionale appare esattamente commisurata all'interesse dei ricorrenti nel presente gravame, ove si controverte appunto della legittimità dell'esclusione degli stessi dal concorso in epigrafe.

Tale esclusione venne infatti comminata, in esecuzione della norma contestata, per essere i ricorrenti pervenuti alla qualifica immediatamente inferiore in virtù dell'art. 51 suddetto. Ne consegue la rilevanza che la soluzione della questione di legittimità costituzionale ha nella definizione del giudizio in corso.

Si può pertanto procedere all'indicazione delle ragioni per cui il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione stessa.

In proposito occorre rilevare che i ricorrenti, prima dell'entrata in vigore della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54, erano dipendenti regionali inseriti nel sesto livello funzionale.

La legge regionale n. 54/1979, che conteneva disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti regionali, in attuazione degli accordi relativi al contratto nazionale per il personale regionale, prevedeva all'art. 5 l'articolazione del personale in otto categorie, stabilendo altresì i titoli di studio necessari per l'accesso alle rispettive categorie.

Era così richiesto il possesso del diploma di laurea per l'accesso alla sesta qualifica funzionale.

L'art. 51 della stessa legge prevedeva peraltro la possibilità per il personale già immesso al quinto livello (come i ricorrenti), di partecipare ad un concorso riservato per titoli per l'accesso alla sesta categoria, purché in possesso di un'anzianità effettiva di otto anni di servizio.

I ricorrenti, avvalendosi di tale facoltà, parteciparono al concorso *de quo*, conseguendo, a seguito dello stesso, l'inquadramento al sesto livello retributivo funzionale.

La legge regionale n. 54/1979 aveva in tale modo introdotto alcune disposizioni speciali per i dipendenti regionali; l'art. 51 prevedeva infatti il concorso riservato per titoli e la conseguente possibilità di partecipare allo stesso e conseguire l'inquadramento indipendentemente dal possesso del titolo di studio altrimenti necessario per l'accesso al sesto livello.

La norma in esame aveva così forgiato una particolare fattispecie, nella quale da un lato si consentiva e si favoriva l'ascesa nei livelli funzionali dei dipendenti già in servizio presso la regione e dall'altro si riteneva la professionalità dagli stessi acquisita, in un arco temporale peraltro non breve, equivalente al possesso del titolo di studio richiesto agli estremi per l'accesso alla sesta qualifica funzionale.

In tal modo la norma stessa aveva esaurito ogni sua funzione; senza individuare alcuna ulteriore efficacia, in particolare senza prevedere che lo stesso *status* così conseguito potesse poi risultare non completo o non utile per certi successivi effetti.

Riesce perciò difficile intendere le ragioni giuridiche per cui l'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 30, secondo comma, escluda dal concorso per l'accesso al settimo livello quei dipendenti inseriti nel sesto livello « in attuazione dell'art. 51, dal quinto all'ottavo comma della legge 6 ottobre 1979, n. 54 ».

Infatti i candidati utilmente collocati in graduatoria, benché a seguito di una procedura concorsuale riservata e speciale, hanno conseguito una posizione giuridica non condizionata e del tutto identica rispetto ai vincitori dei concorsi pubblici.

« Il conseguimento della qualifica cioè, come già ha osservato questo tribunale nell'ordinanza n. 258/1984, a prescindere dagli *itinerari* concretamente seguiti da ciascun dipendente, attribuisce a ognuno di essi un insieme di diritti e di doveri che è, e non può non essere, esattamente uguale a quello degli altri suoi colleghi, pena la vanificazione dei più elementari principi dell'attività della pubblica amministrazione (tra cui quello di imparzialità e quello di trasparenza) indicati nell'art. 97 della Costituzione ».

La discriminazione operata dal legislatore regionale in danno degli attuali ricorrenti determina in tal modo un evidente contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che gli uffici pubblici siano organizzati in modo da garantire l'imparzialità dell'amministrazione.

È ben vero infatti che alcuni dipendenti regionali sono stati favoriti dalla legge regionale n. 54/1979 che prevedeva la possibilità di accedere al sesto livello in virtù del concorso riservato per titoli.

Ma tale circostanza non è affatto idonea a legittimare successivi pentimenti intesi a riequilibrare precedenti agevolazioni.

L'aver infatti beneficiato dei vantaggi previsti dall'art. 51 della più volte citata legge regionale n. 54/1979 non può determinare l'esclusione della categoria interessata da successive procedure concorsuali, alle quali tutti gli appartenenti al livello sesto, in possesso del requisito previsto dal primo comma dell'art. 1 della l.r. n. 30/1982, devono essere messi in condizione di partecipare su un piano di assoluta parità.

D'altra parte, in relazione alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, può ancora osservarsi che il passaggio al livello superiore mediante il concorso per titoli ed esami è garanzia di adeguata selezione, sicché anche sotto tale aspetto appare irragionevole l'esclusione dallo stesso della categoria di dipendenti cui appartengono i ricorrenti.

Ed in ogni caso la precedente determinazione agevolativa era stata posta in essa dalla l.r. n. 54/1979, sulla base delle esigenze del momento e del fatto che si erano ritenute esistenti determinate regioni per consentire, in occasione del primo inquadramento conseguente alla legge suddetta, al personale appartenente ai ruoli regionali di pervenire ai livelli immediatamente superiori mediante i concorsi riservati per titoli.

Il vantaggio in tal modo conseguito si traduce del tutto imprevedibilmente, nella legislazione successiva in elemento caratterizzante in senso sfavorevole la successiva progressione in carriera del personale interessato.

L'art. 1, secondo comma, della l.r. n. 30/1982; appare infatti sancire una sorta di recupero delle precedenti agevolazioni consentite dalla l.r. n. 54/1979, nel momento in cui pone in essere contestata discriminazione della categoria di personale cui appartengono gli attuali ricorrenti.

Da ciò consegue come tale discriminazione, e la connessa esclusione dei ricorrenti dal concorso indetto in esecuzione della l.r. 28 giugno 1982, n. 30, determini un'evidente violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli uffici pubblici siano organizzati in modo da garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione.

La violazione consegue, a parere del collegio, dalla pretesa del legislatore regionale di operare una sorta di compensazione dei vantaggi acquisiti, dalla categoria di personale cui appartengono i ricorrenti, in base alla precedente legislazione; essa determina pertanto una doppia parzialità, di cui la seconda qui evidenziata operata nell'intento di bilanciare la prima.

Con il che appare evidente la violazione dell'art. 97 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del buon andamento.

La norma censurata si pone, ovviamente, anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei limiti in cui essa rileva anche ai fini di una valutazione generale della discriminazione operata e cioè al di fuori del contesto specifico dell'attività della pubblica amministrazione, nel quale comunque più propriamente si colloca.

I ricorrenti hanno censurato, poi, la norma di esame anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 4 e 51 della Carta costituzionale, in quanto la medesima violerebbe da un lato il diritto al lavoro, garantito a tutti secondo le proprie inclinazioni, e dall'altro, il diritto all'accesso in condizioni di uguaglianza ai pubblici uffici.

In proposito, il collegio rileva che anche la prima delle censure suddette appare non manifestamente infondata, in quanto venga in considerazione non tanto e non soltanto l'aspetto di attività della pubblica amministrazione disciplinato dell'art. 97, ma il diritto stesso al lavoro, secondo le inclinazioni e le aspirazioni di ciascuno.

Tale principio, infatti, non può non comprendere nella propria tutela anche i fatti relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, che deve essere lasciato a determinazioni legislative che favoriscano lo sviluppo di tutti i cittadini, senza preclusioni per alcuno e senza discriminazioni che non siano fondate su elementi obiettivi.

Non manifestamente infondato appare, infine, anche il profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. n. 30/1982 nei confronti dell'art. 51 della Costituzione.

Infatti quest'ultimo sebbene si limiti a formulare solo un principio di tendenziale uguaglianza tra tutti i cittadini al fine dell'accesso ai pubblici uffici, facendo nel contempo salvi i requisiti specifici che la legge può (e, in una certa misura, deve), determinare, contiene in sé comunque la garanzia che l'accesso ai pubblici uffici deve essere in ogni caso previsto senza la individuazione di privilegi o di situazioni disparitarie di carattere generale.

Il rinvio che la norma costituzionale fa alla legge si riferisce, infatti, a requisiti specifici, direttamente correlati all'ufficio da ricoprire o alle mansioni da svolgere (possessione da un determinato titolo di studio, di una certa attitudine fisica, di certi requisiti morali, ecc.) per cui una norma, come quella in esame, che discrimina, nell'ambito di una medesima qualifica, senza indicare alcuna correlazione funzionale tra la comminata esclusione e la qualifica da attribuire, e ciò anzi facendo per implicito sulla base di una reputata pretesa di recupero di precedenti agevolazioni, si colloca in chiaro ed evidente contrasto con la disposizione costituzionale dell'art. 51 suddetto.

Conclusivamente, il collegio rileva quindi che la questione relativa alla incostituzionalità dell'art. 1 della l.r. 28 giugno 1982, n. 30, nella parte del suo secondo comma che prevede l'esclusione dei concorsi regionali per il conseguimento del settimo livello dei dipendenti pervenuti al sesto livello in attuazione dello art. 51, dal terzo all'ottavo comma, della l.r. 6 ottobre 1979, n. 54, sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata e decide, pertanto, di rimettere gli atti di causa alla Corte costituzionale perché la stessa pronunci in merito.

Il giudizio va conseguentemente sospeso.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sede di Milano, sezione terza, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;
Sospense il giudizio in corso;*

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della regione Lombardia, 28 giugno 1982, n. 30, nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai concorsi per il settimo livello i dipendenti regionali pervenuti al sesto livello in applicazione dell'art. 51, dal terzo all'ottavo comma, della legge regionale n. 54/1979, in relazione agli artt. 97, 3, 4 e 51 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale e comunicata al presidente del consiglio regionale.

Così deciso in Milano il 14 marzo 1985 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Cundari Maria contro sovrintendente scolastico regionale per la Sicilia (Reg. ord. n. 315/1986).

Artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in riferimento art. 46, secondo comma, stessa legge: Istruzione pubblica - sessioni annuali per il conseguimento dell'abilitazione - esclusione dalle stesse dei professori divenuti supplenti annuali nel 1981 e 1982 (artt. 3 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 191/1983 proposto da Cundari Maria rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Spagnuolo e Carlo Rienzi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Villaeramosa, 29, presso l'avv. Francesco Tinaglia, contro il sovrintendente scolastico regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Palermo, via Marchese di Villabianca, 114, è per legge domiciliato, nonché contro il Ministero della pubblica istruzione ed il provveditorato agli studi di Ragusa, non costituiti in giudizio, per l'annullamento previa sospensione ed ammissione con riserva agli esami di abilitazione:

1) del provvedimento di esclusione dagli stessi e dai corsi preparatori, comunicato con nota del 16 novembre 1982 n. 11259 del sovrintendente;

2) dei bandi relativi indetti dal sovrintendente dopo il 25 settembre 1982;

3) dell'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, *in parte qua*, recante ordine di indizione degli esami di abilitazione riservati *ex art.* 35 della legge n. 270/1982 per le scuole medie di primo grado;

4) della circolare ministeriale n. 228 del 21 luglio 1982, *in parte qua*;

5) delle circolari ministeriali e delle ordinanze ministeriali applicative degli artt. 35, 37, 41, 43, e 46 della legge n. 270/1982, nella parte in cui occorre, e per il riconoscimento del diritto all'ammissione in ruolo senza abilitazione a *ex artt.* 35 e 37 della legge n. 270/1982, previo annullamento di eventuali atti ostativi; o per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di impiego a tempo indeterminato; ovvero, e in subordine, per il riconoscimento del diritto all'utilizzazione presso altri uffici della pubblica amministrazione a norma del d.P.R. n. 246/1948;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 luglio 1985 la relazione del referendario Atzeni e uditi, altresì, l'avvocato Giuseppe Spagnuolo per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Libertino Arnone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso a questo tribunale, notificato al Ministero della pubblica istruzione, al provveditorato agli studi di Ragusa ed al sovrintendente scolastico regionale per la Sicilia l'8 gennaio 1983 e depositato in segreteria il 5 febbraio 1983, la prof.ssa non abilitata Cundari ha impugnato gli atti di cui in premessa.

Ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, ed ha chiesto, altresì, il riconoscimento specificato in premessa, con vittoria di spese. Ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione artt. 35 e 37 della legge n. 270/1982, art. 3 del d.l. n. 281/1981 convertito in legge n. 39/1981, artt. 3 e 97 della Costituzione e principi generali. Eccesso di potere.

Le ordinanze ministeriali e le circolari ministeriali di cui in epigrafe, le quali hanno escluso dal diritto all'immissione in ruolo i docenti nominati dal provveditorato per una supplenza annuale nel 1981/82, sarebbero illegittime per violazione di legge, illogicità manifesta e difetto del presupposti.

Non ci sarebbe alcuna differenza tra incarichi e supplenze annuali conferibili dal provveditore per posti disponibili prima del 31 dicembre.

Si dovrebbe ritenere che gli artt. 35 e 37 della legge n. 270/1982 siano applicabili anche ai supplementi annuali stante l'identità di posizione; diversamente opinando le norme sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 in rapporto agli artt. 4 e 97 della Costituzione;

2) violazione artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione e principi generali; violazione ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 e principi circa la *par condicio* dei partecipanti alle procedure concorsuali; eccesso di potere;

3) violazione artt. 3, 4, 33, quinto comma, 35 e 97 della Costituzione e principi generali; illegittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270/1982 per irrazionalità e disparità di trattamento; eccesso di potere;

4) violazione artt. 3, 4 e 97 Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Non si potrebbe ritenere che l'art. 57 della legge n. 270/1982 abbia escluso dalla sistemazione i precari del 1981-82;

5) violazione art. 12 del d.P.R. n. 246/1984; artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

La ricorrente, se non avesse diritto all'ammissione in ruolo, dovrebbe essere utilizzata presso altro ufficio della pubblica amministrazione;

6) violazione art. 18 del d.P.R. n. 417/1974, art. 2 della legge n. 358/1974, art. 26 della legge n. 463/1978, artt. 3, 33 e 35 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

La ricorrente non è stata messa in grado di conseguire l'abilitazione poiché dal 1975 non viene bandito il relativo concorso; in difetto di abilitazione non ha conseguito l'incarico nel 1980-81;

7) violazione artt. 3, 4 e 97 della Costituzione e principi generali; eccesso di potere.

Non potrebbe essere subordinata l'immissione in ruolo al superamento di un esame di abilitazione.

Con memoria la ricorrente ha illustrato le eccezioni di legittimità costituzionale perché la legge, dettata per la sistemazione di tutto il precariato, non provvede per i supplenti annuali nonché le censure di identità di posizioni della ricorrente con gli incaricati e superiorità rispetto ad altri destinatari della legge.

Con memoria l'avvocatura dello Stato, per il sovrintendente, ha chiesto la reiezione della domanda di sospensione.

La sospensione è stata accordata con ordinanza n. 57 del 18 febbraio 1983, con conseguente ammissione con riserva al concorso di cui si tratta.

Successivamente, tanto la ricorrente, il 22 giugno 1983 quanto il sovrintendente, il 23 giugno 1983, hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.

Mediante la decisione interlocutoria n. 453 dell'11 aprile 1984, eseguita dall'amministrazione il 16 giugno 1984, è stata integrata la documentazione e gli atti del giudizio.

In data 3 aprile 1985 la ricorrente ha prodotto ancora una memoria ed ulteriore illustrazione delle proprie tesi.

Alla pubblica udienza, i procuratori delle parti si sono rifatti alle difese scritte.

DIRITTO

1) La ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua esclusione dagli esami di abilitazione riservati di cui all'art. 35 della legge n. 270/1982 ovvero il riconoscimento del suo diritto alla immissione in ruolo senza abilitazione adducendo in via fondata le argomentazioni di seguito riassunte.

Preliminarmente contesta (ad avviso del collegio senza fondamento) l'interpretazione che dell'art. 35 citato offre l'amministrazione, secondo la quale i docenti non abilitati nominati dal provveditorato per una supplenza annuale nel 1981-82 non beneficiano della norma medesima. A fronte del chiaro dettato legislativo non può convenirsi sulla identità sostanziale della situazione di tali docenti con quella degli incaricati per l'anno 1980-81, anche se provenienti dalle medesime graduatorie. Donde l'esclusione dei benefici dell'art. 35 ai docenti supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-82, con la conseguenza che la diversa interpretazione data in sede applicativa dall'amministrazione sembra incorrere nel vizio di legittimità costituzionale in via subordinata formulata dalla ricorrente nei sensi seguenti.

2) Deve premettersi che dagli atti di causa risulta dimostrata la sussistenza, in capo alla ricorrente, dello status di docente non abilitata, supplente annuale con nomina del provveditorato per l'anno scolastico 1981-82 (provvedimento n. 30235 in data 18 novembre 1981 del provveditore agli studi di Ragusa, in atti). La stessa negli anni precedenti ha prestato servizio in qualità di supplente temporanea; ha inoltre superato gli esami di abilitazione ex art. 35 cui era stata ammessa con riserva in esecuzione dell'ordinanza di questo tribunale n. 57 del 18 febbraio 1984.

Deve anche chiarirsi come il sopravvenuto art. 3 della legge n. 326/1984, che consente l'estensione dei benefici di cui all'art. 35 citato ai supplenti dell'anno 1981-82 in possesso di abilitazione conseguita con riserva, non sia applicabile nella fattispecie.

E' infatti evidente che il legislatore non può avere subordinato l'estensione dei benefici di cui si tratta al conseguimento di un provvedimento cautelare favorevole da parte del giudice amministrativo; l'art. 3 citato riguarda quindi ipotesi diverse da quelle in cui versa la ricorrente (come la stessa ammette nella memoria del 3 aprile 1985).

3) Il collegio rileva come la vicenda della ricorrente sia stata già affrontata in termini assai simili dal t.a.r. Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza n. 67 del 12 aprile 1984 ed esattamente negli stessi termini del t.a.r. Lazio, terza sezione, con l'ordinanza n. 804 del 27 ottobre 1983.

In particolare, la citata ordinanza del t.a.r. Lazio ha affermato i seguenti principi:

A) è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34 della legge n. 270/1982 nella parte in cui non assicura ai non abilitati la diretta ammissione in ruolo in quanto l'amministrazione non è mai stata sollecitata ad attivare le procedure necessarie al conseguimento dell'abilitazione; la censura inoltre andava proposta avverso il provvedimento di nomina per l'anno scolastico 1981-82 ed è, in questa fase intempestiva;

B) è stata dichiarata manifestamente infondata ed irrilevante la questione relativa alla previsione di una sola sessione di esame di abilitazione (deve ricordarsi che la prof.ssa Cundari ha già conseguito l'abilitazione con riserva);

C) è stato dichiarato prematuro, in quanto logicamente subordinata alla pretesa primaria, quanto rappresentato in ordine al preteso diritto ed una diversa utilizzazione nell'ambito della stessa amministrazione;

D) è stata invece dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 35, 37 e 57 della legge di cui si discute alla luce degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che i supplenti annuali con nomina del provveditore per l'anno 1981-82 fondatamente appaiono essere stati esclusi dai benefici della legge suddetta per mere circostanze causali, legate all'eccessivo protrarsi dei lavori parlamentari da una parte e dall'altra al fatto di aver presentato le necessarie domande in province particolarmente « affollate » dall'altra;

E) è stata anche dichiarata rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione relativa al trattamento di sfavore operato nei confronti dei supplenti annuali 1981-82 in relazione ai docenti dei corsi Cracis e per insegnamenti di tipo C speciale, di cui all'art. 46 della stessa legge, per giunta nominati come semplici supplenti anche su designazione di enti privati e senza rispettare necessariamente l'ordine delle graduatorie di incarico.

Questo tribunale, condividendo quanto argomentato dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sospende, nei limiti di cui sopra, il giudizio, e rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270/1982 per sospetto di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 46, secondo comma, della stessa legge.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sospesa ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 11 luglio 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sul ricorso proposto da Del Latte Nicola contro il comune di Milano (Reg. ord. n. 316/1986).

Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure - conseguenti decadenza di diritto e divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività dei predetti limiti - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole posizioni da parte della pubblica amministrazione (artt. 3, 4, 41 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 3723/1985 proposto dal sig. Del Latte Nicola rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Stroppa e Roberto Pignataro ed elettivamente domiciliato presso il primo in Milano, via Fontana n. 18, contro il comune di Milano, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Marchesi, Franco Garbin e dal dott. proc. Sergio Salmi presso gli stessi elettivamente domiciliato in Milano, corso Vittorio Emanuele n. 24, negli uffici dell'avvocatura comunale, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 242552 del 7 ottobre 1985 con cui l'assessore al commercio e artigianato del comune di Milano ha disposto la revoca dell'autorizzazione commerciale n. 1532000 rilasciata al ricorrente in data 18 giugno 1963 ed avente ad oggetto l'esercizio del commercio, in forma ambulante, di prodotti di cui alla tabella merceologica XIV/5 (fiori freschi e piante);

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Udito il relatore dott. Domenico Giordano ed uditi altresì l'avvocato Stroppa per il ricorrente e l'avvocato Tempesta per l'amministrazione comunale;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1) Il ricorso indicato in epigrafe è diretto contro l'ordinanza n. 242552 del 7 ottobre 1985 con cui l'assessore al commercio e artigianato del comune di Milano ha disposto la revoca dell'autorizzazione commerciale n. 1532000 rilasciata al ricorrente in data 18 giugno 1963 ed avente ad oggetto l'esercizio del commercio ambulante di articoli di cui alla tab. XIV/5 (fiori freschi e piante).

Il ricorrente, titolare della suddetta autorizzazione, aveva chiesto al comune di Milano l'approvazione del visto di rinnovo annuale previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398.

A tal fine, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, gli organi comunali provvederanno a munirsi della preventiva certificazione prefettizia attestante la sussistenza o meno a carico dell'interessato di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione delle misure antimafia introdotte dalla speciale legislazione.

A seguito di tale istruttoria, veniva acquisito il certificato del 10 settembre 1985 della prefettura di Milano dal quale emergeva che, il sig. Del Latte, con decreto del tribunale di Milano del 28 ottobre 1964, era stato sottoposto, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla misura della sorveglianza speciale di p.s. della durata di anni uno.

Tale circostanza, nonostante il tempo ormai trascorso, appare al comune idonea a determinare la decadenza di diritto dell'autorizzazione *de qua*, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e pertanto l'autorità amministrativa dispone, con il provvedimento impugnato, di acquisire agli atti l'autorizzazione, giacente presso gli uffici comunali per il rinnovo annuale, ordinando altresì all'interessato la restituzione del certificato sostitutivo dell'autorizzazione commerciale.

Avverso tale provvedimento è proposto l'attuale gravame, con il quale sostanzialmente si lamenta l'applicazione, con efficacia retroattiva, della legge n. 575/1965 che avrebbe introdotto una pena accessoria analoga a quella prevista dall'art. 30 del codice penale, pena che dovrebbe tra l'altro considerarsi estinta per decorso del tempo ai sensi del secondo comma dello stesso art. 30 del c.p.

Si è costituito in giudizio il comune di Milano, che, con memoria depositata il 7 novembre 1985, ha chiesto la reiezione del ricorso deducendone l'infondatezza.

In particolare ha osservato la difesa municipale che l'atto impugnato appare, alla stregua della legislazione vigente, un atto dovuto cui il comune non poteva sottrarsi senza incorrere nel reato e nelle sanzioni previste nel settimo comma dell'art. 10-bis della legge n. 575/1965.

Infatti l'art. 10 della legge testè citata obbligherebbe il comune a non rinnovare le licenze scadute, ove emerge, a carico del richiedente, un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

Per quanto attiene poi alla pretesa applicazione retroattiva della legge, il comune ha osservato che al momento dell'entrata in vigore della stessa, la misura di prevenzione era ancora pendente ed in corso di esecuzione.

Assumendo che dall'esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un danno grave ed irreparabile, conseguente alla cessazione dell'attività commerciale, che costituisce l'unico mezzo di sostentamento per sé e la propria famiglia, il ricorrente ne ha chiesto la sospensione.

L'istanza cautelare veniva in decisione alla camera di consiglio del 7 novembre 1985.

2) Il collegio ritiene che la comunicata decadenza dell'autorizzazione commerciale sia idonea a determinare all'istante un danno sicuramente grave ed irreparabile, il quale consegue dalla cessazione dell'attività lavorativa e dal venir meno dei mezzi di sostentamento del ricorrente e dei suoi familiari.

Quanto al *fumus* il collegio non ritiene di poter condividere le argomentazioni esposte nel ricorso e tuttavia solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 575, come modificato dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui dispone la decadenza di diritto ed il divieto di concedere nuove « licenze » commerciali a favore delle persone colpite dalla misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, senza prevedere alcun limite temporale all'operatività di detta decadenza e di detto divieto e ciò per contrasto con gli artt. 3, 4, 41 della Costituzione e senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'amministrazione, quanto all'epoca ed al tempo trascorso dall'applicazione della misura di sicurezza ed alla quantità e gravità di essa, in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Così delineata, la questione appare esattamente commisurata all'interesse del ricorrente e rilevante ai fini della decisione sull'istanza cautelare, la cui definizione, in senso affermativo o in senso negativo, dipende dalla validità o meno della norma sotto il profilo denunciato.

3) Prima di procedere all'analisi dell'introdotta questione, il collegio ritiene di dover, sia pure brevemente, esplicitare le ragioni di dissenso dalle tesi sostenute dal ricorrente.

A tale riguardo appare infatti errata l'assimilazione dell'istituto della decadenza alla categoria delle pene accessorie disciplinate dagli artt. 28 e segg. del c.p.

Caratteri fondamentali di tali sanzioni sono la personalità (art. 27 della Costituzione) e la necessaria complementarità rispetto ad altra sanzione definita principale.

Orbene tali caratteri sono entrambi assenti nella decadenza prevista dalla normativa antimafia.

Questa misura può infatti essere comminata anche nei confronti di soggetti diversi dal soggetto passivo della misura di prevenzione (cfr. artt. 10 e 10-ter della legge n. 575/1965) ed indipendentemente non solo da una qualsiasi condanna penale, ma financo da un giudizio di pericolosità sociale.

La decadenza in esame rivela così la sua reale natura che è bensì sanzionatoria, ma nell'ambito dell'ordinamento particolare e della supremazia speciale che compete alla p.a. a seguito dell'instaurazione di un rapporto di autorizzazione o concessione.

La mancanza di procedimenti o provvedimenti di prevenzione costituisce così un requisito soggettivo di idoneità necessaria sia per la costituzione che per la continuazione del rapporto.

Allo stesso modo è richiesto che il soggetto titolare della licenza, o che ne chieda il rilascio, non sia in rapporti di familiarità o di convivenza o di sospetta collusione con la persona soggetta alla misura di prevenzione.

All'istituto così configurato sono ovviamente inapplicabili sia l'art. 2 del c.p., che disciplina la successione nel tempo delle leggi penali e pone il principio dell'irretroattività della legge penale, sia tanto meno l'art. 37, che commisura la durata della pena accessoria a quella della pena principale.

La sostanziale lagnanza del ricorrente, a tenore della quale la decadenza sarebbe stata comminata per fatti avvenuti e definiti nel 1964 e per tanto prima dell'entrata in vigore della legge n. 575/1965 ed ancor più della legge n. 646/1982, è, alla stregua della diversa interpretazione fornita dell'istituto, infondata.

Infatti la decadenza in questione ha la funzione di adeguare il rapporto, originato dal provvedimento concessorio, alle generali esigenze di pubblico interesse le quali impongono di evitare che la persona soggetta alla misura di prevenzione partecipi, direttamente o indirettamente, ad attività economiche, il cui svolgimento interessi la p.a.

La decadenza pertanto potrà pronunciarsi anche se il requisito richiesto dalla legge nuova non era richiesto dalla legge vigente al momento della costituzione del rapporto.

Né all'istituto così definito può applicarsi l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non soltanto per la specialità della normativa antimafia rilevata dalla difesa municipale, ma anche per l'espressa riserva contenuta nell'art. 12 della legge, che ne limita l'applicazione alle sole sanzioni amministrative pecuniarie e fa salve le diverse discipline.

4) Il collegio deve inoltre farsi carico di ricercare, ove possibile, un'interpretazione della norma di qua che sia conforme al dettato costituzionale.

Il terzo comma dell'art. 10 sancisce che non possano disporsi licenze, concessioni ed iscrizioni a favore delle persone « sottoposte alle misure di prevenzione »

La norma potrebbe invero far pensare ad un divieto della concessione operante limitatamente al periodo in cui la misura è eseguita.

Ed in effetti essa potrebbe così avere una diversa lettura: il provvedimento *ex art. 13* della legge n. 1423/1956 determina la decadenza di diritto della licenza di commercio, che non può essere rinnovata durante tutto il tempo in cui il relativo titolare è sottoposto alla misura stessa, mentre una volta cessata l'esecuzione di questa rinverrebbe alla discrezionalità della p.a., pur sempre limitata dall'obbligo di acquisire la nuova certificazione, la concessione di una nuova licenza.

A parere del Collegio una tale interpretazione non è tuttavia autorizzata, ed è anzi esclusa, dalla lettura sistematica della legislazione in esame.

Un primo argomento contro tale interpretazione è fornito dall'art. 10-ter della legge, il quale dispone che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte le licenze a favore dei soggetti esercenti attività economiche ai cui utili risultino partecipare, anche indirettamente, persone sottoposte a misure di sicurezza.

Apparirebbe infatti davvero singolare che la legge abbia previsto una idoneità assoluta, per la durata di cinque anni, di tali soggetti, non sottoposti si badi ad alcuna misura di prevenzione, ed abbia invece consentito, ai soggetti direttamente colpiti dalla misura di polizia, la possibilità di riottenere la licenza, una volta esaurita l'esecuzione della misura di prevenzione che, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 1423/1956 potrebbe in concreto avere una misura ben inferiore ai suddetti cinque anni.

Ma l'interpretazione stessa appare per di più contrastare con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione delle misure cosiddette antimafia e che possono individuarsi nell'esigenza di una energica ed incisiva lotta ai fenomeni di introduzione della criminalità organizzata nel settore dei finanziamenti pubblici e nelle attività economiche presidiate da un sistema di controlli e di vincoli pubblici; a tal fine il legislatore ha accuratamente sottratto qualunque potere discrezionale alla p.a., sancendo decadenze e revoche operanti *ope legis*, oltre a prevedere a carico dei funzionari severe sanzioni penali volte a garantire l'osservanza delle norme.

Questo sistema apparirebbe vanificato dalla possibilità di costituire o ripristinare il rapporto autorizzatorio, non appena esaurita l'esecuzione della misura di prevenzione.

L'intento del legislatore, che non ha previsto alcun terminale finale all'operatività del divieto in esame nei confronti dei soggetti condannati o anche più semplicemente sottoposti a misure di prevenzione, al contrario di quanto testè ricordato nei confronti degli « altri soggetti », è evidentemente quella di privare definitivamente dette persone dei diritti derivanti da provvedimenti amministrativi.

Il principio emergente dall'art. 10-ter, secondo cui una volta intervenuta la decadenza della autorizzazione questa non può essere rinnovata per un periodo di cinque anni, non può trovare applicazione fuori dell'ipotesi specifica in cui propriamente si colloca.

L'analogia non è consentita, a parere del Collegio, dalla struttura della norma in questione che appare disciplinare una fattispecie cosiddetta esclusiva, quella appunto degli « altri soggetti ».

5) Sgombrato il campo da tali questioni, che se diversamente risolte avrebbero reso inutile il ricorso al Giudice delle leggi, il collegio passa ad affrontare l'indicazione delle ragioni per cui ritiene non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

La norma censurata, per quanto qui rileva, ha sancito, a carico delle persone che abbiano formato oggetto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, una sorta di perpetua inidoneità morale a costituire parte di un rapporto autorizzato con la p.a.

La norma infatti impone il divieto di disporre licenze nei confronti delle persone sottoposte alle misure di prevenzione, senza introdurre alcuna limitazione o discriminazione in ordine al tempo trascorso dall'applicazione della misura. Dal rapporto concessorio sarà così escluso non solo chi detta misura abbia recentemente subito, ma anche chi, come il ricorrente, detta misura abbia subito in un tempo ormai remoto.

La oggettiva diversità di tali situazioni, rilevante anche sotto il profilo dell'allarme sociale, che appare assai attenuato se non del tutto carente nella fattispecie da ultima considerata, imponeva una diversificazione di disciplina che la legge in esame non contiene.

In tal modo l'art. 10, primo e terzo comma, della legge n. 575/1965 si pone in insanabile contrasto in primo luogo con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui impone al legislatore di diversificare la disciplina di fattispecie oggettivamente diverse.

E' infatti principio pacifico che, pur essendo rimesso alla discrezionalità del legislatore, l'apprezzamento della rilevanza delle diversità di situazioni, in cui si trovano i soggetti dei rapporti da disciplinare, è pur sempre ammesso il controllo, in ordine all'arbitrarietà ed alla manifesta irragionevolezza, delle disposizioni, rispetto ai fini che il precetto costituzionale prescrive.

La norma in esame, e più in generale la legislazione c.d. antimafia, ha l'evidente finalità di impedire alla criminalità organizzata nelle sue molteplici forme di inserirsi nel settore dei finanziamenti pubblici e, per quanto qui rileva, nelle attività economiche controllate dalla p.a.

Una tale finalità non appare tuttavia compromessa dalla previsione di un limite temporale all'efficacia del divieto di concedere nuove licenze, destinato ad operare con riguardo alle trasgressioni più lievi ed in presenza di un mutamento di condotta osservato per un congruo periodo, la cui concreta determinazione deve essere rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Anche in relazione alle imprescindibili ragioni di interesse generale che detta normativa sorreggono, non può disconoscersi che la carenza di siffatta previsione comporti un'ingiustificabile parificazione di situazioni soggettive ed oggettive affatto diverse.

Né appare fuori luogo al riguardo evidenziare come sull'originario ceppo della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si sia venuta poi sovrapponendo la più recente legislazione del 1982 che ha introdotto misure severe, giustificate dalle ricordate finalità, ma senza il necessario coordinamento, sicché appaiono arbitrariamente accomunati nelle misure sanzionatorie il condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis del c.p.) ed il soggetto « pericoloso per la sicurezza o la moralità pubblica ».

Se dunque un divieto perpetuo può apparire giustificato nella prima ipotesi (art. 416-bis del c.p.) per l'oggettiva maggiore gravità della situazione sottostante, esso invece appare eccessivo, anche ai fini del recupero sociale del prevenuto, e sproporzionato, in relazione alla minore entità delle trasgressioni dell'ordine sociale ed alle minori garanzie procedurali che, soprattutto nel 1964, prima cioè delle sentenze della Corte costituzionale n. 53 del 29 maggio 1968 e n. 76 del 25 maggio 1970, assistevano l'applicazione della misura di prevenzione.

6) La norma censurata si pone inoltre in contrasto con l'art. 4 della Costituzione, nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed assegna al legislatore il compito di favorire il massimo impegno delle attività libere nei rapporti economici.

Se è vero che detta norma consente l'imposizione ex lege di limitazioni poste a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, come la determinazione di particolari requisiti, il cui possesso sia ritenuto necessario per il lecito esercizio dell'attività, tuttavia essa non consente al legislatore di porre norme che escludano direttamente o indirettamente il diritto del lavoro e la connessa libertà di scelta dell'attività lavorativa.

La Corte costituzionale ha al riguardo ritenuto che limite di legittimità alle restrizioni ad ogni diritto di libertà è che questo non ne risulti praticamente soppresso ovvero gravemente affievolito o compresso (sentenza 13 febbraio 1960, n. 6); sotto tale profilo viene anche in evidenza il sindacato sulla ragionevolezza, in relazione ai fini propri della legislazione in esame, del divieto, di durata indeterminata, posto dall'art. 10 cit., all'esercizio delle attività ivi indicate.

Nella specie il collegio non può esimersi dal rilevare che, in attuazione della norma censurata, è stato interrotto il rapporto conseguente alla autorizzazione per il commercio ambulante di fiori rilasciata dal comune di Milano il 18 giugno 1963, e ciò in base alla segnalazione della prefettura di Milano del 10 settembre 1985, con cui si attestava la remota applicazione della misura di prevenzione, ma da cui pare anche possa rilevarsi la successiva non riprovevole condotta dell'interessato.

Il diritto al lavoro in tale situazione si specifica quindi non tanto come potenziale accesso ai posti di lavoro disponibili, ma come esigenza, resa urgente dall'età e necessaria dall'abitudine, a continuare l'esercizio di un'attività per lungo tempo consentita al ricorrente.

7) La norma censurata si pone quindi anche in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto l'imposizione dei limiti alla libera iniziativa privata da essa introdotti, se in generale appare legittimata dalla sussistenza di evidenti motivi di tutela della sicurezza e dell'utilità sociale, opera tuttavia nel caso in esame un'illimitata ed irragionevole compressione alla libertà prevista nella norma Costituzionale. La legge infatti non può, senza incorrere nel vizio di irragionevolezza, precludere definitivamente l'esercizio dell'autonomia privata, al soggetto già sottoposto a misura di prevenzione, per il solo fatto di tale antico giudizio e senza esigere alcuna indagine circa l'attualità dello stesso.

8) Ritiene inoltre il collegio che la norma censurata, nella misura in cui impone all'amministrazione un'attività strettamente vincolata ed una rigida ed indiscriminata esecuzione delle misure in essa previste, determini un grave pregiudizio dell'obbligo dell'amministrazione stessa di agire con imparzialità e si ponga pertanto in contrasto con i principi enunciati nell'art. 97 della Costituzione.

Infatti la norma in esame, la cui applicazione è presidiata peraltro da sanzioni penali, vincola la p.a. alla sua più rigida esecuzione senza che essa possa quindi preoccuparsi, come invece dovrebbe, di commisurare lo specifico trattamento alle particolarità del caso concreto e senza che possa quindi evitare la manifesta ingiustizia che eventualmente ne consegue.

Conclusivamente, il collegio ritiene che non siano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzione dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la parte in cui dispone la decadenza di diritto ed il divieto di concedere nuove licenze commerciali, a favore delle persone colpite dalla misura di sicurezza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, senza prevedere alcun limite temporale all'operatività di detta decadenza e di detto divieto, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione e senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'amministrazione, in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Attesa poi la rilevanza ai fini del decidere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, il collegio stabilisce che, sospesa ogni altra pronuncia al riguardo, siano inviati gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci nelle predette questioni di costituzionalità.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione terza, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulle questioni di legittimità costituzionale — come dianzi esposte — dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in relazione agli artt. 3, 4, 41 e 97 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 novembre 1985.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Spoggi Attilio (Reg. ord. n. 320/1986).

Art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, modif. con legge 23 dicembre 1983, n. 731: Olii minerali - titolari di depositi - obbligo di mantenere rilevanti scorte di prodotto - previsione normativa sanzionatoria afflittiva nei confronti degli esercenti depositi liberi - non corrispondenza tra gli obblighi previsti e la capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.).

IL TRIBUNALE

Rilevato che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1981 modificata con la legge 23 dicembre 1983, n. 731, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio nel quale lo Spoggi è imputato per il reato p. e p. dal suddetto art. 1 e che pertanto sul punto deve intervenire il provvedimento della Corte costituzionale;

Ritenuto che in riferimento all'art. 3 della Costituzione si appalesa una evidente disparità di trattamento tra l'imprenditore nel settore degli olii minerali obbligato a mantenere a proprie spese, spesso onerose, rilevanti scorte di prodotti ed altre categorie di imprenditori in settori ugualmente preminenti nel panorama economico del paese ed in particolare tale disparità è da rilevarsi tra gli esercenti dei depositi liberi obbligati ad un maggiore onere economico rispetto agli altri, tra i quali l'attuale imputato, esercenti i depositi SIF o SIVA i quali possono risparmiare sulle minori imposte di cui sono onerati i prodotti petroliferi in deposito;

Ritenuto che il pre nominato articolo viola anche l'art. 53 della Costituzione poiché impone all'imprenditore un obbiettivo onere economico prescindendo dalla propria capacità contributiva, ed un onere che non può essere giustificato da particolari condizioni in cui lo stesso si trova poiché impone a quest'ultimo pesanti immobilizzi spesso non coerenti o proporzionati alla summenzionata capacità contributiva dello stesso;

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, modificata con legge 23 dicembre 1983, n. 731, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 25 febbraio 1986

Il presidente: AGLIETTI

85C0699

Ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cianferoni Gianna e S.a.s. Giga (Reg. ord. n. 335/1986).

Art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - statuto dei lavoratori - applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti - requisito dimensionale riferito alla dislocazione delle unità produttive « nell'ambito dello stesso comune » - pretesa inidoneità del requisito suddetto ad operare a tutela della dignità del lavoratore e della conservazione del posto di lavoro (artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro promossa da Cianferoni Gianna (avv. Roval Alessandro) contro la S.a.s. Giga di Sighinolfi & C. (avv. Poesio Alessandro) avente ad oggetto impugnazione di licenziamento.

Con ricorso del 23 aprile 1985 Cianferoni Gianna ha impugnato il licenziamento comunicato dalla S.a.s. Giga con misive del 31 gennaio e del 4 febbraio 1985, « ai sensi dell'art. 2118 del c.c. » (secondo la dizione testuale della seconda lettera); la ricorrente ha sostenuto di essere stata licenziata a causa della sua attività sindacale, e comunque senza giusta causa né giustificato motivo, ed ha offerto prove per dimostrare che l'unità produttiva posta nel territorio del comune di Firenze, nella quale essa lavorava, contava più di quindici dipendenti effettivi nei dodici mesi precedenti il licenziamento, una volta computati i lavoratori di una società collegata, nonché quelli formalmente inquadrati come agenti, ma operanti in realtà in regime di subordinazione; la S.a.s. Giga ha resistito negando qualsiasi discriminazione per lo svolgimento di attività sindacale, e sostenendo di essere facoltizzata al licenziamento *ad nutum ex* art. 2118 del c.c., contando nell'unità produttiva di Firenze solo nove dipendenti (oltre ai diciannove occupati presso l'unità produttiva sita nel territorio del comune di Scandicci: cfr. pag. 9 della memoria difensiva di costituzione); ha prodotto quarant'anni documenti, e dedotto prova per testi, per dimostrare la non attivazione sindacale della Cianferoni, una volta trasferita da Scandicci a Firenze nell'ottobre 1983, e la consistenza numerica, di nove dipendenti, dell'unità produttiva fiorentina. Rinunciando in prosieguo dalla ricorrente il punto della discriminazione per ragioni sindacali, la causa, conformemente alle istanze istruttorie delle parti, è stata istruita in punto di numero dei dipendenti, ed è stata discussa nell'udienza dell'11 novembre 1985.

Il pretore ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, esondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento ai disposti costituzionali degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, 35, 41, secondo comma, questione sollevata in ipotesi dalla stessa difesa della Cianferoni.

La rilevanza della questione è di piana dimostrazione: infatti la società convenuta non ha effettuato alcuna allegazione, né dedotto alcuna prova, in ordine alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, circoscrivendo la propria difesa al punto della inapplicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, in ragione del numero dei dipendenti dell'unità produttiva cui la Cianferoni era addetta, e dichiarando inoltre di non volersi riferire a quanto affermato da Cass. sez. un. n. 6068 del 17 ottobre 1983 circa la « doppia chiave » per l'accesso alla piena tutela contro i licenziamenti ingiustificati, e cioè i trentasei dipendenti dell'impresa nel suo complesso (art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e i sedici dell'unità produttiva cui il lavoratore è addetto (o di quella, più i dipendenti delle altre unità produttive poste nello stesso comune: art. 35, primo e secondo comma, della legge n. 300/1070); interpretazione, questa dalla quale questo pretore prescinde, per le ragioni ampiamente esposte nelle proprie sentenze in date 20 febbraio e 18 aprile 1984, rispettivamente in causa Targetti contro Soc. C.A.B. (in Foro it., 1984, I. 1130) ed in causa Caselli contro Soc. P77 (in Giust. civ., 1984, f. 2640), in adesione ai principi interpretativi affermati da Cass. sez. un. 7 novembre 1978, n. 5058 (sufficienza, ai fini dell'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti, e dell'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, di un numero di dipendenti superiore a quindici nell'unità produttiva o nel complesso delle unità produttive poste nel medesimo territorio comunale, senza riguardo al numero complessivo, eventualmente minore di trentasei, dei dipendenti dell'impresa), e confermati da una vasta giurisprudenza della sezione lavoro anche dopo la decisione n. 6068 citata (cfr. sentenza n. 200/1984), nonché, da ultimo dalle stesse sezioni unite (sentenza pronunciata il 23 maggio 1985, di cui non è ancora nota la motivazione), in sede di ripensamento.

Dunque, considerando che la società convenuta non ha rispettato il disposto dell'art. 2 della legge numero 604/1966, secondo comma, in punto di comunicazione dei motivi, né ha (sia pure condizionatamente al mancato accoglimento dell'eccezione collegata al numero 604/1966, secondo comma, in punto di comunicazione di cui all'art. 5 stessa legge, unico punto di causa, una volta scartato, come sopra, il requisito dei trentasei dipendenti complessivamente, di cui all'art. 11 della legge n. 604/1966, è quello legato al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge n. 300/1970.

D'altro canto l'istruttoria ha evidenziato come la sola unità produttiva posta in Firenze non possa assommare il numero minimo di sedici dipendenti: la ricorrente, oltre ai nove dipendenti risultanti a libro paga al momento del suo licenziamento, ha infatti sostenuto doversi computare due dipendenti resisi dimissionari nel 1984, tre lavoratori della società C3, operante per la manutenzione degli impianti Giga, in stretto rapporto di integrazione personale, logistica ed operativa con essa, nonché due agenti, tali qualificati quanto a *nomen juris*, ma in realtà operanti in regime di subordinazione, ed infine un pensionato, adibito alle com-

missioni in banca dietro compenso fisso. Al riguardo il pretore osserva che i due dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro prima del licenziamento della Cianferoni non sono stati sostituiti, e che i due posti sono stati cancellati dall'organico; che i tre lavoratori operanti nella C3, per la manutenzione degli impianti Giga, ma anche per varii terzi committenti, sono soci lavoratori, dei quali non consta l'assoggettamento alle direttive della Giga, né l'etero-organizzazione; che i due agenti operanti per Firenze e provincia, pur mantenendo un collegamento costante con la Giga, tuttavia non risultano soggiacere ad interferenze decisive da parte della proponente in punti di organizzazione del lavoro, scelta della clientela, tempo in cui visitarla, itinerari, così da fare apparire un simile collegamento non ultroneo rispetto alle previsioni dell'art. 1746 del c.c. (cfr. sentenza n. 4845 del 10 novembre 1977, della Cass. sez. lav., in Riv. giur. lav. 1977, II 1003). Deve pertanto aversi per fermo che l'unità produttiva di Firenze si trovava e si trova al di sotto del limite di quindici dipendenti, limite che viene ampiamente superato (per ascendere al totale di ventotto dipendenti), sommando ai dipendenti fiorentini quelli dell'altra unità produttiva, posta nel contiguo comune di Scandicci. Dal che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge n. 300/1970, che consente di sommare, ai fini del superamento della soglia dell'insindacabilità, i dipendenti delle varie unità produttive, purché le stesse siano poste nello stesso territorio comunale.

Si deve quindi passare alla motivazione di non manifesta infondatezza della questione, senza ignorare le risposte negative date finora dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 81/1969, 55/1974, 152/1975 e 189/1975), e tuttavia esprimendo fiducia circa la considerazione degli ulteriori motivi, in parte non irrilevante collegati al mutare della realtà economico-sociale, già esposti da questo pretore con l'ordinanza 12 febbraio 1981 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241/1981), cui altri vanno ad aggiungersi in questa sede.

Si osserva quindi, in primo luogo, che le precedenti decisioni della Corte costituzionale incentrano la ritenuta razionalità del trattamento differenziato, ex art. 3 della Costituzione, nella diversa situazione delle imprese più piccole, per le quali si imporrebbe l'esigenza di non prevedere oneri eccessivi, e di evitare situazioni di tensione, collegate al rapporto intimamente fiduciario corrente in tali imprese; quanto al raffronto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, la Corte ha affermato che tali norme avrebbero solo il valore di principi ispiratori, dettati al legislatore ordinario, facoltizzato a adottare opportune cautele a tutela di altri interessi meritevoli (sul che cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 53/1985), senza che gli stessi artt. 4 e 35 abbiano a garantire la conservazione del posto di lavoro. Non risulta finora esaminato il profilo dell'eventuale contrasto con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione, mentre il ripetuto riferimento all'«impresa», operato per affermare la razionalità della differenziazione di trattamento, rende chiaro che la conformità a Costituzione delle disposizioni in esame è stata finora esaminata senza specifico riguardo alla peculiare situazione dei dipendenti di una stessa impresa, alcuni operanti in unità produttive con più di quindici dipendenti, e altri, invece, addetti originariamente, o in proseguo di rapporto trasferiti, a unità produttive con numero di occupati inferiore o uguale a quindici.

Le motivazioni delle riferite decisioni della Corte sono già state analiticamente criticate da questo giudice, e per quello che dicono in sé, e per il verificatosi, dal 1975, mutamento della realtà economica, con l'ordinanza del 12 febbraio 1981 (cui si fa richiamo, per quanto di seguito non riportato). Oggi, trascorsi quattro anni e otto mesi dalla pronuncia di tale ordinanza, il criterio del numero dei dipendenti, per stabilire la potenzialità economica di un'impresa, risulta ancora più obsoleto, essendosi ulteriormente diffusa l'automazione e la robotizzazione dei processi produttivi, nonché l'informatizzazione di quelli amministrativi-gestionali, ed essendo dato di guardare a realtà aziendali, dei settori produttivi e del terziario, in cui al ridottissimo numero dei dipendenti corrisponde un'elevata redditività. La dimensione dell'azienda riferita al numero dei dipendenti cede ora il passo, negli approcci più avvertiti di economia aziendale, al criterio differenziatore dell'incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto del prodotto.

Ciò porta di per sé a far vacillare la dedotta razionalità della discriminazione in esame: simile razionalità sembra poi venir meno in modo ancor più deciso, allorché si riportì la problematica della tutela contro i licenziamenti all'area del licenziamento privo di causa giustificatrice adeguata, dove una tale causa è ovviamente configurabile nel caso di sopravvenuta soppressione del dato posto di lavoro, oltre che nei casi di gravi mancanze, o di rendimento intollerabilmente basso. In queste ipotesi nessun onere (se non quello modico delle spese defensionali da anticipare, e del tempo dovuto alla comparizione dinanzi al pretore) farà carico all'impresa piccola. In caso diverso, e cioè se il licenziamento non sia giustificato, e se

il posto così liberato venga di seguito ricoperto, il costo del lavoratore assunto ora non si discosterà granché da quello del lavoratore allontanato e dunque, ancora una volta, non saranno ravvisabili oneri eccessivi nel mantenere in servizio quello licenziato ingiustamente.

Si è fatto riferimento, nelle citate sentenze della Corte, alla esigenza di evitare le tensioni da reintegra, che si verificherebbero negli ambienti lavorativi più piccoli: ma si rileva in contrario, anzitutto, che anche nelle imprese ed unità produttive meno grandi i licenziamenti non necessariamente vengono decisi così a ridosso dei lavoratori implicati, da rendere inevitabile la tensione, dopo la reintegra, nelle quotidiane relazioni di lavoro; si rileva poi che valorizzare simili tensioni equivale a dare precipua considerazione alla suscettibilità del datore o del preposto, considerazione che finisce per porsi al di sopra del diritto del lavoratore a non essere allontanato dal posto di lavoro ove non abbia demeritato in modo rilevante: diritto che sembra agevolmente rinvenibile nella legislazione di tutela, mutuata dai principi degli artt. 4 e 35. Principi che, se non assicurano la conservazione del posto, ispirano senza dubbio il legislatore ordinario, così da doverlo indurre a non tenere conto, a fronte della posizione lavorativa dei cittadini, di interessi davvero non meritevoli, quali la suscettibilità di datori e preposti, recalcitranti di fronte alla sentenza la quale accerti l'ingiustizia del licenziamento da essi voluto e deciso.

Si è visto che non è stato finora esaminato il profilo di contrasto con il disposto dell'art. 41, secondo comma, della Costituzione, il quale pure ha trovato diretta applicazione in giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, ad esempio in tema di trasferimento del lavoratore (Cass. sez. lav. 16 gennaio 1979, n. 331, in Foro it., 79, I, 1963).

Si tratta, ad avviso del pretore, di indizio d'incostituzionalità di particolare evidenza: la stessa Corte costituzionale, con la decisione n. 63 del 10 giugno 1966, e con le successive sul tema, ha offerto una fondamentale chiave di lettura, allorché ha ritenuto l'incostituzionalità degli artt. 2948, n. 4, e 2955, n. 2, del c.c., laddove consentivano la decorrenza delle prescrizioni estintiva e presuntiva dei crediti dei lavoratori subordinati, in costanza di rapporto di lavoro non garantito contro i licenziamenti ingiustificati; e la giurisprudenza di legittimità è del tutto costante nel ritenere che solo la stabilità reale, assicurata al rapporto dalla legge o dal contratto, consente al lavoratore di far valere liberamente i propri diritti (art. 2935 del c.c.) nei confronti del datore in costanza di rapporto.

Ne deriva, specularmente, che il lavoratore il quale non fruisca della stabilità non è libero di esercitare i propri diritti, *id est* si trova impedito alla fruizione di una delle principali facoltà costituzionali, quella prevista dall'art. 24, primo comma, a causa del timore del licenziamento: stupisce come una lesione così grave alla sicurezza, alla libertà e alla dignità del lavoratore sia stata finora sostanzialmente trascurata, quasi che i milioni di lavoratori delle aziende e unità produttive di minore dimensione fossero *captivi deminuti* rispetto ai più fortunati colleghi. Tali lavoratori non sono liberi, poiché non possono muovere giuste rivendicazioni, giudiziali o stragiudiziali, nei confronti dei datori, non hanno dignità, poiché devono mostrarsi proni e remissivi, ed eventualmente accettare ingiustizie, a pena di perdere il lavoro, e con esso il sostentamento per sé e per la famiglia, tanto più in periodo di disoccupazione strutturale intorno al 14%; non hanno sicurezza, non solo sul piano del sostentamento, ma anche su quello delle misure a tutela della salute e dell'integrità fisica, posto che un'azione nei confronti del datore, volta ad imporre il rispetto di tali misure, *ex art. 9* della legge n. 300/1970 e 2087 del c.c., li esporrebbe ancora una volta al rischio di licenziamento.

Se a questo si aggiunge che il numero dei dipendenti è un dato fluttuante, di difficile accertamento nelle zone grigie di confine, anche per la ben nota prassi di ricorrere ad espedienti, quali lo scorporo fittizio, il decentramento artificioso e simili, nell'ambito di una malintesa lettura dell'odierna imprenditorialità diffusa, si possono apprezzare bene le incertezze e i timori, gravanti sui lavoratori, con ulteriori pregiudizievole effetti sui valori della dignità, della libertà e della sicurezza. A tale riguardo sembra paradigmatica la situazione che viene evidenziata nella decisione n. 7014 del 20 dicembre 1982 della corte di cassazione (in Mass. giur. lav., 1983, 159): vi si legge dell'altalenare della stabilità, in riferimento alle variazioni numeriche della manodopera impiegata nell'unità produttiva, e dunque dell'alternarsi di periodi di decorrenza, ad altri di sospensione della prescrizione, e dunque di un *metus* che viene meno e rinasce a singhiozzo.

Quanto detto fin qui riguarda il problema in generale della mancanza di garanzie di stabilità per i lavoratori operanti nelle realtà produttive minori. Ma i sintomi d'incostituzionalità si fanno, ad avviso del pretore, ancora più acuti, ove i relativi argomenti siano trasportati nel campo delle aziende frazionate in unità

produttive poste in più territori comunali, tanto più ove, come nella specie, una di tali unità produttive si ponga da sé al di sopra del limite di quindici dipendenti.

Qui la differenziazione, già, per quanto si è visto, notevolmente sospetta *ex art. 3* della Costituzione, sembra farsi del tutto irrazionale: la dimensione geografica « territorio comunale » ha, anzitutto, perso qualsiasi valore economico ed urbanistico, oltre che viario e in ordine ai trasporti pubblici, nell'odierna realtà delle città capoluogo. La dimensione accolta attualmente, dai punti di vista ora elencati, è quella comprensoriale, e ad essa fanno riferimento le pubbliche amministrazioni, gli enti, ed in genere i soggetti che operano sul territorio, in tema di servizi pubblici, sempre più spesso consorziati tra comuni vicini, con riferimento al capoluogo, di gestione del territorio (v. l'associazione intercomunale, deputata nell'ambito della regione Toscana agli interventi che interessano le zone agricole e rurali), di azione creditizia ed economico-sindacale. Per quel che concerne la realtà comprensoriale fiorentina, si tratta di cosa del tutto consolidata, anche a livello di insediamenti urbanistici abitativi: l'abitato fiorentino prosegue, senza soluzione di continuità, in quello dei comuni vicini, tra cui in particolare Scandicci, e non è avvertibile alcuna sostanziale separazione o distacco tra i due centri, dall'uno all'altro dei quali vi è un flusso costante di traffico e di traffici.

La limitazione della sommatoria, alle unità produttive poste nel territorio di uno stesso comune, poggia dunque su un dato del tutto privo di sostanza, quantomeno economica.

Ma vi è di più, e cioè che l'elemento in sé del frazionamento in più unità produttive, lungi dal costituire indice di minor forza economica, e quindi dal poter essere preso a metro per sgravare da non meglio precisati oneri, è, al contrario, dimostrativo della capacità di caricarsi di maggiori costi, rappresentati dalle comunicazioni e dai collegamenti, di uomini e di materiali, tra l'una e l'altra unità produttiva. L'accentramento delle attività in un'unica sede consente indubbiamente notevoli risparmi, mentre il frazionamento implica una dimensione economica maggiore, e tanto maggiore, si può dire, quanto più le unità produttive sono distanti tra loro. Vi è anche da dire che l'apertura di un'unità produttiva distante dalla sede della impresa, oltre a costare, crea l'opportunità di una maggiore diffusione dei prodotti, o, com'è nel caso di specie, in cui la Giga, nell'unità produttiva fiorentina, commercia prodotti non solo del proprio stabilimento di Scandicci, ma anche di altre imprese manifatturiere (v. memoria difensiva di costituzione, pag. 7), di una parziale diversificazione, e correlativo incremento, dell'attività aziendale.

Appare quindi del tutto irrazionale il rendere peggiore la posizione lavorativa dei dipendenti di una azienda, la quale conti nel suo complesso più di quindici dipendenti, frazionati in unità produttive non tutte poste nello stesso ambito comunale, tanto più ove, come nella specie, una sola di queste unità produttive superi da sola il limite suddetto: il trattamento differenziato di situazioni diverse sembra realizzato, qui, in direzione opposta a quella consentita, poiché l'indice effettuale di maggiore solidità e redditività (il frazionamento in unità produttive distanti) determina una condizione giuridica più favorevole, e con essa la situazione peggiore per i lavoratori. Sembra pertanto cadere l'argomento degli oneri eccessivi, pure suscettibile di essere svalutato in generale.

Quanto alle tensioni da reintegrare, richiamato quanto già detto, si deve solo aggiungere che il licenziamento del lavoratore della minore unità produttiva, decentrata in altro comune rispetto alla sede, sarà stato di massima deciso proprio nella sede, e quindi meno a ridosso del lavoratore medesimo. Non consta, in ogni caso, che il licenziamento della ricorrente sia nato in un *humus* di incompatibilità ambientale, e ciò si verifica per un notevole numero di casi: comunque la giurisprudenza della cassazione (v. sentenza n. 722 del 30 gennaio 1984, in *Mass. giur. lav.*, 84, suppl. n. 2, 76) ammette il trasferimento per incompatibilità ambientale, che, ove il preposto all'unità produttiva fosse proprio riottoso a tollerare il dipendente reintegrato, potrebbe riguardare proprio lui.

Tutto quello che in precedenza si è detto, circa i profili di contrasto con il diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35, nonché di lesione dei beni della dignità, sicurezza e libertà del lavoratore, viene poi enfatizzato dalla situazione di frazionamento in più unità produttive. Tra i lavoratori dipendenti di una stessa impresa si verificherà una ingiustificata discriminazione, a proposito della fruizione o meno di tali prerogative costituzionali, per il fatto contingente di essere dislocati a prestare servizio nell'una o nell'altra unità produttiva: e tale fatto potrà essere casuale, in tale ipotesi rimettendosi alla sorte, senza valido motivo differenziatore, un aspetto fondamentale dello status del lavoratore e dei suoi interessi professionali e retributivi, oppure voluto dall'imprenditore, il quale sarà così facoltizzato a predisporre la licenziabilità *ad nu-*

tum del tal dipendente, attraverso il, pur in sé legittimo, trasferimento all'unità produttiva minore (nella specie la Cianferoni fruiva della stabilità reale allorché trovavasi assegnata a prestare servizio presso la sede di Scandicci, mentre l'ha persa dall'ottobre 1983 — era stata assunta nel 1979 — allorché è stata trasferita a Firenze).

La questione di costituzionalità di cui all'eccezione di parte ricorrente appare dunque non manifestamente infondata, e se ne rimette l'esame alla Corte costituzionale, con la serena convinzione che deriva dagli argomenti fin qui esposti. Proprio tale convinzione, che rimonta ai fondamentali diritti dell'uomo, nella formazione sociale in cui si svolge tanta parte della sua personalità (art. 2 della Costituzione), rende particolarmente disagiata a questo giudice il respingere l'odierna richiesta della ricorrente per la sua immediata reintegrazione, ex art. 700 del c.p.c., nel momento in cui il processo viene sospeso per un periodo sicuramente non breve, lasciandola senza lavoro: ma, per quanto si confidi nel riesame della questione alla luce dei nuovi argomenti ora proposti, non si può trascurare di considerare che le precedenti decisioni della Corte (nn. 81/1969, 55/1974, 152/1975 e 189/1975) impediscono di formulare un giudizio di probabilità, che è cosa ben diversa e maggiore rispetto a quello di non manifesta infondatezza, e che costituisce presupposto (c.d. *fumus boni juris*) per l'emissione della misura cautelare richiesta.

Il disagio come sopra espresso si traduce pertanto nell'auspicio di un tempestivo esame della questione di costituzionalità, tale da non frustrare il diritto della lavoratrice ingiustificatamente licenziata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; aderendo all'eccezione della ricorrente Cianferoni Gianna, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso «nell'ambito dello stesso comune», per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 11-16 novembre 1985

Il pretore: (firma illeggibile)

86C0700

Ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la ditta Centro Veneto e la S.p.a. Magazzini Rossi (Reg. ord. n. 337/1986).

Art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890: Notificazione - notificazione di atti a mezzo posta - decreto ingiuntivo - mancata ricezione del plico - deposito presso l'ufficio postale - giacenza per dieci giorni equiparata alla notificazione - restituzione del plico al mittente (artt. 3 e 24 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

Viste le conclusioni delle parti e sentito il relatore;

Rilevato che l'opposizione è stata proposta oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, da considerarsi effettuata in data 29 ottobre 1983 per il disposto dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890;

Ritenuto pertanto che, essendo determinante — ai fini del giudizio sull'eccezione pregiudiziale di tardività dell'opposizione — l'applicazione della norma di cui sopra, assume rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente in comparsa conclusionale, comunque rilevabile *ex officio*;

Ritenuto che il diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, e spettante al destinatario dello atto giudiziario da notificarsi, può subire una indebita compressione in virtù della disposizione che stabilisce l'immediata restituzione al mittente del piego non ritirato entro il decimo giorno dal deposito, nel caso di temporanea assenza del notificando; che, invero, nell'ipotesi tutt'altro che infrequente che una legittima assenza del destinatario dalla sua abitazione si protragga per più di dieci giorni, resta per lui definitivamente preclusa la possibilità di avere cognizione del contenuto dell'atto, e finanche di sapere davanti a quale autorità giudiziaria penda il procedimento, atteso che presso l'ufficio postale risulta quale mittente la controparte, per il disposto dell'art. 3 della stessa legge;

Ritenuto che, sotto altro profilo, si ha comunque una ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario della notifica a mezzo posta e quello della notifica fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario, in quanto in quest'ultimo caso la temporanea assenza del notificando dà luogo a deposito nella casa comunale, ove la copia dell'atto rimane a disposizione senza limiti di tempo;

Ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 8 della legge 830/1982, il quale appunto prescrive che, trascorsi dieci giorni dal deposito, il piego venga subito restituito al mittente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

- Così deciso in Brescia, il 28 novembre 1985.

Il Presidente: (firma illeggibile)

86C0701

Ordinanza emessa il 7 novembre 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1986) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rocco Gaetano ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri (Reg. ord. n. 338/1986).

Art. 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121: Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di p.s. - nomina alla posizione apicale del ruolo o in quella subapicale dei marescialli carica speciale - previsione di colloquio e concorso per titoli per gli altri marescialli - adotta identità di posizioni e funzioni tra le due categorie di sottufficiali (artt. 3, 35, 36 e 97 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Gaetano Rocco, Casimiro Palumbo, Francesco Giancone, Nicola Baranello, Francesco Chiari Palone, Salvatore Artamonte, Giuseppe Pulejo, Giovanni Stifano, Alessandro Sedda, Ferdinando Oscuri, Carmine Cassese, Vincenzo De Carolis, Orlando Vercesi, Antonio Concia, Angelo Galuppo, Carmelo Cangemi, Orlando Minerva, Antonio Servello, Mario Morlino, Rosario Aiello, Pier Mauro Bello, Salvatore Diretto, Raffaele Perretti, Michele Zarrella, Carmine Giuliano, Giuseppe Nalli, Celso Mavilia, Enrico Ronci, Elio De Dilectis, Pietro Salierno, Gregorio Gregolizzi, Fortunato Arciprete, Luigi Conti, Gaetano Mentana, Vincenzo Pecoraro, Stefano Di Maria, Ennio Gregolin, Guido Santucci, Antonio Fontanella, Michele Bonanno, Sergio Enea, Lorenzo Roberti, Filadelfo Sposito, Giorgio Pluchino, Valerio Zecchini, Luigi Argenti, Raffaele Zullo, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Romano e Francesco Caravita di Toritto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via Archimede n. 171; contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti di Raffaele Mirto, Abo Ricciardi, Angelo Pastore, Luigi Tinè, Ferruccio Comincini, Ugo Brugnoli, Ugo Ubaldi per l'annullamento:

a) del concorso per titoli di servizio e colloquio per l'inquadramento nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato dei marescialli di seconda e terza classe (d.m. n. 5201 del 27 maggio 1983);

b) degli atti presupposti connessi e consequenziali ed in particolare di tutti gli atti che disciplinano e attuano l'inquadramento dei marescialli di p.s. nei ruoli della polizia di Stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Udita alla pubblica udienza del 7 novembre 1984 la relazione del consigliere Mastrocola e uditi, altresì, l'avv. Romano per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Palatiello per l'amministrazione resistente;
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 luglio-1º agosto 1983, il sig. Rocco e gli altri indicati in epigrafe impugnano il concorso per titoli di servizio e colloquio per l'inquadramento nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato dei marescialli di seconda e terza classe, indetto con d.m. 27 maggio 1983, numero 5201, nonché tutti gli atti presupposti ed in particolare quelli che disciplinano e attuano l'inquadramento dei marescialli di p.s. nei ruoli della polizia di Stato.

I ricorrenti, tutti marescialli di seconda e terza classe, dopo essersi soffermati sui punti più salienti del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dopo aver posto in particolare rilievo le modalità di inquadramento dei marescialli nel ruolo degli ispettori secondo la disciplina dettata dagli artt. 9 e seguenti del d.P.R. n. 336/1982, a sostegno del gravame deducono i seguenti motivi:

1 - *Premessa circa l'esistenza di controinteressati.*

Tra le censure proposte vi è quella di disparità di trattamento rispetto all'inquadramento previsto per i marescialli « carica speciale ».

I ricorrenti, tuttavia, non assumono l'illegittimità di tale inquadramento ma ritengono ingiustificato che non si sia previsto un analogo inquadramento anche per gli altri marescialli. Per tale ragione i marescialli carica speciale non dovrebbero assumere la veste di controinteressati al presente ricorso, che pertanto viene loro notificato al solo fine di non incorrere in eventuali pronunce di inammissibilità e di decadenza.

2 - *Violazione degli artt. 3, 35, 36 e 97 della Costituzione. Violazione della legge 1º aprile 1981, n. 121.*

Come ha insegnato la Corte costituzionale, il legislatore ha ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera.

Ciò premesso occorre sottolineare che le norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei sottufficiali del corpo delle guardie di p.s. hanno costantemente previsto come grado più alto, nell'ambito dei marescialli, il maresciallo di prima classe, grado di vertice dei sottufficiali, mentre per i marescialli carica speciale non sono mai stati istituiti un ruolo o un grado autonomi.

Questi ultimi, d'altra parte non avevano compiti apprezzabilmente diversi da quelli degli altri marescialli né il riconoscimento di carica speciale si conseguiva in virtù di particolari progressioni di carriera o concorsi. In particolare rispetto alle funzioni prevalenti dell'ispettore, definite dall'art. 36, II, 4 della legge n. 121/1981, i compiti dei marescialli carica speciale non sono certo più vicini di quelli svolti dagli altri marescialli.

Ora, il previsto sistema di inquadramento consente ai marescialli carica speciale, anche se non partecipano al concorso per titoli e persino se non lo superano, di essere inquadrati nel ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore principale e per giunta sono abilitati, in base all'art. 26 del d.P.R. n. 335/1982, a sostituire il titolare che non sia autorità locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti.

Se i marescialli carica speciale superano il concorso per soli titoli, sono addirittura inquadrati nella qualifica di ispettore capo e cioè in quella più alta del ruolo.

Tutti gli altri marescialli, invece, per essere immessi nel ruolo degli ispettori devono superare un concorso per titoli e colloquio, altrimenti verranno inquadrati nel ruolo dei sovrintendenti con mansioni esecutive.

Risulta pertanto evidente l'ingiustificata disuguaglianza nell'ambito di una categoria omogenea, che non può trovare la propria ragione nella discrezionalità del legislatore, atteso che la legge n. 121/1981 non solo richiama le norme della legge n. 312/1980 sull'assetto retributivo e funzionale degli impiegati dello Stato, ma si propone espressamente di assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'amministrazione.

La legge n. 121/1981 ha del tutto trascurato di valutare l'esperienza e la professionalità dei marescialli, subordinando ad un semplice colloquio l'inquadramento dei marescialli nel ruolo degli ispettori.

Non è inoltre conforme ai principi degli artt. 35 e 36 della Costituzione che un lavoratore, dopo aver raggiunto il grado apicale della propria carriera, rischi per un generico colloquio di retrocedere a più limitate mansioni esecutive.

Né va dimenticato che anche le assistenti di polizia sono inquadrare senza colloquio e senza concorso per titoli nel ruolo degli ispettori.

Riveste un particolare aspetto di incostituzionalità il fatto che i marescialli che optano per il ruolo ad esaurimento non sono promossi ispettori neppure al momento del loro collocamento a riposo.

Infine va rilevata l'illegittimità dei provvedimenti ministeriali di determinazione del programma dei colloqui, sia perché tale programma è troppo generico, sia perché è stata attribuita al colloquio stesso importanza decisiva, in contrasto con i principi della legge di delega.

Nelle conclusioni i ricorrenti chiedono l'accoglimento del ricorso, previa dichiarazione che le dedotte questioni di incostituzionalità non sono manifestamente infondate, e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con successiva memoria i ricorrenti hanno ulteriormente illustrato il proprio assunto, insistendo nelle conclusioni già prese.

Si è costituita in giudizio, per il Ministero dell'interno, l'Avvocatura generale dello Stato la quale, con memoria depositata in data 29 settembre 1984, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, atteso che oggetto di questo non è l'annullamento dei provvedimenti impugnati per vizi ad essi intrinseci, ma direttamente la declaratoria di incostituzionalità di talune norme di legge. Nel merito l'avvocatura dello Stato ha concluso per la reiezione del ricorso perché privo di ogni fondamento.

DIRITTO

1) Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta in via preliminare dall'Avvocatura generale dello Stato sulla base della considerazione che oggetto del gravame non è l'annullamento dei provvedimenti impugnati per vizi di legittimità ad essi intrinseci, ma direttamente la declaratoria di incostituzionalità di talune norme di legge.

Osserva al riguardo il Collegio, in primo luogo, che l'assunto dell'avvocatura dello Stato si rivela inesatto perché i ricorrenti, che col proposto gravame chiedono l'annullamento del concorso per titoli di servizio e colloquio bandito per l'inquadramento nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato dei marescialli di seconda e terza classe, in realtà hanno espressamente censurato i provvedimenti ministeriali di determinazione del programma dei colloqui, sia perché tale programma sarebbe troppo generico sia perché sarebbe stata attribuita importanza decisiva al colloquio stesso, in violazione dei principi enunciati nella legge di delega.

Tuttavia, pur volendo prescindere da quanto appena esposto, ritiene il collegio di dover sottolineare che non può ritenersi ostativo all'ammissibilità del ricorso il fatto che questo sia proposto al solo fine di ottenere una rimessione degli atti alla Corte costituzionale; non può, infatti, revocarsi in dubbio l'interesse del ricorrente ad ottenere la pronuncia della Corte su di una norma di legge che, pur se esattamente applicata dall'amministrazione, si riveli lesiva di una posizione giuridica soggettiva dell'interessato perché in contrasto con norme o principi sanciti nella Carta costituzionale.

In una ipotesi di questo genere, d'altra parte, e cioè in presenza di un atto amministrativo che costituisca ineccepibile applicazione, di una norma di legge che presenti probabili aspetti di illegittimità costituzionale, pretendere, ai soli fini dell'ammissibilità del gravame, che il ricorrente deduca comunque inesistenti vizi intrinseci al provvedimento, non solo non è di nessun giovamento per la risoluzione sostanziale della questione ma finisce per porsi in netto contrasto col generale principio dell'economia processuale.

2) Nel merito, per risolvere la questione sottoposta all'esame del Collegio, occorre premettere alcuni brevi cenni sui principi informativi della legge 1° aprile 1981, n. 121, con la quale si è provveduto alla riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con particolare riguardo all'art. 36 della legge stessa, con cui il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla determinazione del nuovo ordinamento del personale.

Più specificatamente, per quanto concerne la collocazione nel nuovo ruolo degli ispettori dei marescialli già in servizio, l'art. 36, al punto X, ha dettato una disciplina molto articolata che può essere riassunta nei seguenti termini:

a) sono inquadrati nella qualifica apicale del ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per titoli di servizio ed i marescialli di prima classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura di una determinata aliquota;

b) sono inquadrati nella terza qualifica i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non abbiano partecipato, nonché i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella qualifica apicale per mancanza di posti disponibili;

c) sono inquadrati nella seconda e nella prima qualifica i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;

d) sono infine inquadrati nella terza, nella seconda o nella prima qualifica, in relazione alla disponibilità di posti risultante dall'inquadramento in tal modo effettuato, i marescialli di seconda e terza classe che abbiano superato un apposito concorso interno per titoli di servizio e colloquio.

Le quattro qualifiche del nuovo ruolo degli ispettori (vice ispettore, ispettore, ispettore principale, ispettore capo) sono state espressamente indicate nell'art. 25 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, mentre i principi e i criteri direttivi del meccanismo di inquadramento nel ruolo, hanno trovato puntuale attuazione negli artt. 10, 11, 12 e 13 del decreto delegato n. 336 del 24 aprile 1982.

Ora, la tesi dei ricorrenti si fonda sull'assunto che la suesposta normativa, nella parte in cui differenzia le modalità di inquadramento dei marescialli carica speciale rispetto a quella degli altri marescialli, sia in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela del lavoro contenuti nella Carta costituzionale nonché del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, in base alla considerazione secondo cui si creerebbero sostanziali differenze di trattamenti nell'ambito di una categoria di impiegati omogenea.

Ciò premesso, il collegio deve darsi carico di acclarare se la scelta legislativa operata in ordine ai criteri di inquadramento dei marescialli nel nuovo ruolo degli ispettori, con la quale è stato previsto un trattamento differenziato in favore dei marescialli carica speciale rispetto agli altri marescialli, sia direttamente riconducibile ad una situazione di priorità già esistente e disciplinata nella legislazione precedente ovvero abbia inteso privilegiare — al di fuori di ogni logica giustificazione — una categoria di dipendenti nell'ambito della stessa carriera.

La qualifica di maresciallo carica speciale è stata istituita con la legge 3 novembre 1963, n. 1543, che detta norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della citata legge la nomina a maresciallo carica speciale è attribuita, previo esito favorevole di un esame di idoneità, ai marescialli di prima classe che — oltre ad altri requisiti — abbiano conseguito la classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio, mentre l'art. 7, dopo aver stabilito che il numero massimo dei marescialli carica speciale non può superare le duecento unità comprese nell'organico dei marescialli di prima classe, dispone che sono impiegati quali comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia, capi sezioni presso l'Ispettorato del (disciolto) Corpo, le circoscrizioni territoriali; gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale ovvero sono destinati ad altri incarichi di particolare rilievo.

Nulla invece dispone la normativa in esame in ordine alla posizione di ruolo concernente i marescialli carica speciale, per cui deve ritenersi che questi conservino la posizione in ruolo occupata prima della nomina e ciò, in altri termini, significa che la nomina a carica speciale non comporta per i marescialli di prima classe uno scavalco nel ruolo dei colleghi che tale nomina non hanno ottenuto.

Ad avviso del collegio, d'altra parte, non può invocarsi a sostegno della contraria tesi il disposto dell'articolo 11 della legge in esame, secondo cui la nomina a carica speciale è attribuita con decreto ministeriale agli idonei secondo l'ordine di graduatoria. Tale norma, invero, non si riferisce alla posizione in ruolo che gli interessati andranno ad occupare ma in realtà va combinata con il disposto del primo comma dell'articolo 7, nella parte in cui stabilisce che il numero dei marescialli di prima classe non può superare il massimo di duecento unità comprese nell'organico dei marescialli di prima classe, nel senso che le nomine possono essere attribuite ogni volta che si scenda al di sotto del numero massimo previsto e fino al raggiungimento dello stesso.

Ora, come si è innanzi accennato, nel sistema previsto dal punto X dell'art. 36 della legge di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, i marescialli carica speciale vengono inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori con la qualifica apicale (ispettore capo) se superano il concorso per titoli di servizio, ovvero nella qualifica immediatamente precedente a quella apicale (ispettore principale) se non superano il concorso per titoli o se non partecipano al concorso stesso. Tutti gli altri marescialli, invece, e cioè sia quelli di terza classe appena nominati che quelli di prima classe scelti che occupavano i primi posti del vecchio ruolo, possono essere inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori solo se superano il concorso per titoli di servizio e colloquio e fino a copertura di una determinata aliquota nelle varie qualifiche, mentre, se non superano il concorso per titoli e colloquio oppure non vi partecipano, sono inquadrati nel ruolo dei sovrintendenti in due qualifiche (sovrintendente principale e sovrintendente capo), nel ruolo cioè dove vengono funzionalmente inquadrati i vice brigadieri ed i brigadieri di pubblica sicurezza. Può pertanto verificarsi l'ipotesi che un anziano maresciallo di prima classe scelto che non superi o non abbia partecipato al concorso per titoli di servizio e colloquio, venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti con la qualifica di sovrintendente capo, mentre, un giovane parigrado carica speciale che seguiva il primo nel vecchio ruolo e che ugualmente non abbia superato il concorso per soli titoli di servizio o non abbia partecipato, viene ad essere inquadrato nel ruolo degli ispettori con qualifica immediatamente precedente a quella apicale (ispettore principale). Nell'esempio fatto, in altri termini, il maresciallo carica speciale — che pur seguiva nel vecchio ruolo il maresciallo di prima classe scelto — nel nuovo ordinamento viene a trovarsi in una posizione di carriera più avanzata di parecchi anni rispetto al secondo.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene il collegio che, tenuto conto che nel vecchio ordinamento l'attribuzione della nomina a maresciallo carica speciale non comportava per gli interessati alcun miglioramento della posizione in ruolo da essi occupata, il sistema così come congegnato dall'art. 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121, non sembra avere un sufficiente e razionale fondamento né la discriminazione che si è posta in evidenza sembra trovare una adeguata giustificazione nei principi generali che regolano lo svolgimento del rapporto di pubblico impiego.

E' ben vero che non può negarsi al legislatore un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi di inquadramento e di progressione in carriera dei pubblici dipendenti; questa discrezionalità, tuttavia, come ha avuto modo di sottolineare la Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 29 marzo 1983, trova un preciso limite nel primo comma dell'art. 97 della Costituzione, dal quale discende la necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

A tal proposito sembra al collegio che nella specie il legislatore, mentre ha valutato appieno l'attività pregressa e l'esperienza maturata dai marescialli carica speciale disponendone quindi l'inquadramento nel ruolo degli ispettori e facendo discendere dal superamento o meno del concorso per titoli di servizio solo la possibilità di essere collocati nella qualifica apicale o in quella immediatamente precedente, altrettanto non sembra aver fatto per gli altri marescialli atteso che questi, qualunque sia l'esperienza maturata, i meriti acquisiti e la carriera svolta, possono essere inquadrati nel ruolo degli ispettori solo se superano il concorso per titoli di servizio e colloquio altrimenti sono collocati nel ruolo dei sovrintendenti.

Concludendo ritiene il Collegio che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in relazione agli artt. 3, 35, 36, comma primo, e 97, primo comma della Costituzione, e pertanto deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previ gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e deve altresì essere disposta la sospensione di questo giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione prima), dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per contrasto con gli artt. 3, 35, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

Sospende il corso del giudizio instaurato con il ricorso proposto da Gaetano Rocco, e dagli altri indicati in epigrafe, fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso il 7 novembre 1984 in Roma dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

86C0702

Ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal Pretore di Acqui Terme nel procedimento civile vertente tra Ricci Luigi ed altri e I.N.P.S. ed altri (Reg. ord. n. 400/1986).

Art. 2 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, conv. con modif. nella legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 33, n. 3, della legge 27 dicembre 1983, n. 730: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico dei liberi professionisti - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva; viste le istanze delle parti;

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso a sensi dell'art. 442 C.P.C., depositato il 15 novembre 1984, Ricci Luigi, Avignolo Giuseppe, Grignaschi Mario e Incaminato Vittorio, dottori commercialisti residenti nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Acqui Terme, rilevavano la illegittimità costituzionale di alcune norme relative alla imposizione dei contributi sociali in malattia che erano tenuti a versare all'INPS a seguito della loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel merito chiedevano al Pretore di disapplicare in quanto illegittime alcune delle norme suddette, attesa la loro natura di atti amministrativi e conseguentemente di dichiarare non dovute le somme richieste dell'INPS a titolo di contributo sociale di malattia.

I ricorrenti assumevano tra l'altro la illegittimità costituzionale dell'art. 2 D.L. 29 luglio 1981 n. 402 dell'art. 14, quarto comma legge 26 aprile 1982, n. 81 e dell'art. 33 n. 3 legge 27 dicembre 1983 n. 730, nonché per quanto ammissibile, degli artt. 1 e 2 D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 in relazione agli artt. 3, primo comma e 53 Costituzione perché i professionisti devono pagare un contributo di malattia pro capite superiore a quello imposto ad altre categorie di lavoratori autonomi a parità di reddito da lavoro autonomo. Ecceivano la illegittimità costituzionale delle stesse norme in relazione all'art. 53 primo comma della Costituzione perché la determinazione del contributo sociale di malattia con riferimento al reddito IRPEF realizzerebbe una duplicazione di imposizione a carico dei professionisti.

Ecceivano altresì la illegittimità costituzionale delle stesse norme con riferimento all'art. 53, secondo comma Costituzione, perché avrebbero introdotto una sorta di « imposta malattia » proporzionale e non progressiva come previsto dalla Carta Fondamentale per i meccanismi tributari.

I convenuti INPS, Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si costituivano chiedendo il rigetto della domanda dei ricorrenti, osservando che le eventuali disparità di trattamento della determinazione della contribuzione non violano i principi costituzionali se conseguono a diverse e difformi situazioni fra le categorie degli assistiti.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 3 lettera *b* del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 fissava il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti già tenuti alla iscrizione ad un istituto mutualistico nella misura determinata per l'anno 1979 e in ogni caso in misura non inferiore a L. 125.000 annue. Il D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (apparentemente fonte regolamentare prevista dall'art. 57, secondo comma della legge 833/78, in realtà emanato al di fuori di qualunque collegamento con il Piano Sanitario Nazionale previsto dall'art. 53 legge 23 dicembre 1978 n. 833) modificava la legge n. 33/1980 determinando per l'anno 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti in L. 125.000 annue, maggiorato di una quota pari al 2% del reddito derivante da attività professionale assoggettato a IRPEF entro il limite di L. 25.000.000 e disponendo che a partire dal 1° gennaio 1980 il predetto contributo, dovuto in misura fissa, fosse aumentato in misura pari al 75% dell'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria.

L'art. 12, settimo comma del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 1981, n. 537 chiariva che la maggiorazione del 2%, dovuta ai sensi del D.P.R. 538/80 andava calcolato sul reddito da attività professionale assoggettato ad IRPEF relativo all'anno precedente. L'art. 14, quarto comma della legge 26 aprile 1982, n. 181 aumentava la maggiorazione dovuta dai liberi professionisti dal 2% al 3% del reddito da attività professionale assoggettato ad IRPEF, in aggiunta al contributo fisso.

L'art. 33 legge 27 dicembre 1983 n. 730 elevata dal 3% al 4% la maggiorazione del contributo dovuto dai professionisti a decorrere dal giorno 1° gennaio 1984.

La stessa normativa determina per altre categorie di lavoratori autonomi il contributo sociale di malattia con criteri diversi e più favorevoli.

Per artigiani e commercianti, ad esempio, si parte da un contributo fisso inferiore in cifre assolute (vedi D.P.R. 538/80) e si determina una quota aggiuntiva pari all'1,50% del reddito d'impresa assoggettato ad IRPEF. Tale quota aggiuntiva è stata poi elevata al 2% ma ad essa è stata data una decorrenza di un anno posteriore a quella data dalla legge per i liberi professionisti.

I diversi criteri di calcolo determinano differenze quantitative tra la contribuzione dei liberi professionisti, che risulta maggiore, e quella di altre categorie di lavoratori. Tale differente trattamento appare ingiustificato in quanto non deriva da un'effettiva diversità del reddito.

A parità di reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell'IRPEF, la contribuzione dei liberi professionisti risulta maggiore di quella di altre categorie di lavoratori.

La eccezione di illegittimità costituzionale sollevata appare quindi non manifestamente infondata e altresì rilevante perché i ricorrenti intendono esimersi dai pagamenti richiesti dall'INPS in virtù dell'applicazione delle norme cui l'eccezione si riferisce.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge n. 87/1953; Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 2 D.L. 23 luglio 1981, n. 402 convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537; 14, quarto comma legge 26 aprile 1982, n. 181; 33, n. 3 legge 27 dicembre 1983, n. 730 in relazione agli artt. 3, primo comma Costituzione e 53, primo comma Costituzione,

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Acqui Terme, 7 marzo 1986

Il pretore SAVIO

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1986 del pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Patelli Gianfranco (Reg. ord. n. 418/1986).

Art. 81, secondo comma, del codice penale: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Nel procedimento penale contro Patelli Gianfranco imputato come in atti sentito il parere contrario del p.m., ha pronunciato la seguente ordinanza;

Considerato che la difesa dell'imputato ha proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del c.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che l'art. 81, secondo comma, del c.p. così come viene comunemente interpretato sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità non consentirebbe, nel caso di specie, di ritenere la continuazione del reato ascritto al Patelli con giudicato 7 settembre 1983 di cui al certificato penale in quanto il reato per il quale si procede all'odierno dibattimento è più grave (ipotesi grave) di quello già giudicato;

Considerato altresì che in questa situazione la proposta eccezione di illegittimità costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata essendo evidente la disparità di trattamento che si determina tra chi, in presenza di unicità del disegno criminoso sia stato giudicato contemporaneamente per tutti i reati ascrittigli ovvero primo per il reato più grave e successivamente per quello meno grave e chi, invece, sia stato (come nella fattispecie) prima giudicato per il reato ritenuto meno grave di quelli per i quali si procede all'odierno dibattimento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81°, secondo comma, del c.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione ritenendo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione di legittimità;

Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il pretore: COSTANTINO

86C0723

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Miano Giuseppe ed altro (Reg. ord. n. 420/1986).

Art. 81 cpv., del codice penale: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (artt. 3 e 25 Cost.).

IL TRIBUNALE

La sesta penale del tribunale di Torino composta dal presidente dott. Filoreto Aragona e dai giudici dott. Federico De Rosa e dott. Luigi Marini, nell'udienza del 18 dicembre 1985, riunita in camera di consiglio, per decidere il procedimento penale a carico di Albanese Marco + 25 (r. g. n. 2085/1985);

Ritenuto che tra i vari imputati figurano i fratelli Miano Giuseppe e Miano Santo, accusati di reati di cui agli artt. 75, primo, terzo, quarto e quinto comma, 71 e 74 della legge n. 685/75, i quali ebbero a riportare condanna, divenuta definitiva, alle pena di anni tredici di reclusione e lire quaranta milioni di multa ciascuno per i reati di cui agli artt. 71 e 74 stessa legge ed 81 cpv., del c.p. mentre furono assolti con formula dubitativa dal reato di cui all'art. 75 stessa legge, per fatti commessi fino all'ottobre 1979;

Ritenuto che la difesa di Miano Giuseppe ed il p.m. hanno proposto questione di costituzionalità sulla vigente normativa circa la continuazione di reato sul rilievo che appare non giusto, e pertanto in contrasto con la norma degli artt. 1, 3 e 25 della Costituzione, non applicare l'istituto della continuazione in casi come quello di specie, in cui la stessa persona condannata in via definitiva per un reato meno grave, che potrebbe essere ritenuto unito dal vincolo della continuazione al precedente;

Rilevato che con ordinanza del 6 marzo 1985 la Corte suprema di cassazione ha ritenuto tale questione non manifestamente infondata con motivazione che questo Tribunale pienamente condivide, ed alla quale si riporta;

Ritenuto che la questione è rilevante nel caso di specie per entrambi gli imputati sunnominati in quanto gli stessi sono accusati anche del reato di cui all'art. 75, primo, terzo, quarto e quinto co. della legge n. 685/1975, reato che a questo Tribunale non pare diversamente configurabile, ed in quanto sussistono palesi ed accertati legami tra le attuali imputazioni e quelle su cui venne emessa la ricordata sentenza.

Ritenuto, pertanto, che della questione debba essere investita la Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dispone che venga rimessa alla Corte costituzionale copia della sentenza emessa in data odierna da questo tribunale e di tutti gli altri atti rilevanti perché decida la questione sulla compatibilità della vigente normativa sulla continuazione nel reato (art. 81 cpv. del c.p.), così come oggi costantemente interpretata, con i principi sanciti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Manda la cancelleria perché notifici copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne dia comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il procedimento penale a carico di Miano Giuseppe e Miano Santo, disponendolo stralcio delle rispettive posizioni.

Il presidente: (firma illeggibile)

86C0724

Ordinanza emessa l'8 aprile 1986 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Micci Andrea (Reg. ord. n. 421/1986).

Art. 81 cpv., del cod. pen.: Reato continuato - reati meno gravi la cui condanna sia passata in giudicato e reati più gravi in corso di giudizio - esclusione della continuazione (artt. 3 e 25 Cost.).

La sesta sezione penale del tribunale di Torino composta dal presidente dott. Filoreto Aragona e dai giudici dott. Umberto Giordano e dott. Luigi Marini, riunita in camera di consiglio nell'udienza dell'8 aprile 1986 per decidere il procedimento penale a carico di Albri Lorenzo e altri;

Rilevato che tra gli imputati figura Micci Andrea accusato dei reati di cui agli artt. 110 del c.p., 75, primo, terzo, quarto e quinto comma, legge n. 685/1975 e 110, 81 del c.p., 71 e 74, primo comma, n. 2, e secondo comma della legge 685/1975, il quale ebbe a riportare condanna, divenuta definitiva, per il reato di cui agli artt. 71 e 74, secondo comma, della legge n. 658/1975 commesso in Torino il 15 gennaio 1982 (sentenza di primo grado della seconda sezione del tribunale di Torino in data 16 novembre 1982);

Rilevato che la difesa del Micci e il p.m. hanno proposto questione di legittimità costituzionale sulla vigente normativa circa la continuazione di reato osservando che appare non giusto, e pertanto in contrasto con le norme degli artt. 3 e 25 della Costituzione, non applicare l'istituto della continuazione nei casi — come quello di specie — in cui la stessa persona, condannata in via definitiva per un reato meno grave, debba subire successiva condanna per un reato più grave che potrebbe essere ritenuto unificabile ai sensi dell'art. 81 del c.p. con il precedente;

Rilevato che con ordinanza del 6 marzo 1985 la Corte di cassazione ha ritenuto tale questione non manifestamente infondata con motivazioni che questo Tribunale pienamente condivide, ed alla quale si riporta;

Ritenuto che la questione è rilevante in quanto i fatti di cui il Micci è accusato in questo procedimento, comunque qualificati, appaiono per durata ed entità più gravi di quello oggetto della menzionata sentenza, ad essi palesemente collegato;

Ritenuto, pertanto, che della questione debba essere investita la Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dispone che venga rimessa alla Corte costituzionale copia della sentenza emessa in data odierna da questo tribunale e di tutti gli altri atti rilevanti perché decida la questione sulla compatibilità della vigente normativa sulla continuazione nel reato (art. 81 cpv., del c.p.), così come oggi prevalentemente interpretata, con i principi sanciti dagli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il procedimento penale a carico di Micci Andrea disponendo lo stralcio della relativa posizione.

Il presidente: (firma illeggibile)

86C0725

Ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Del Buono Sergio (Reg. ord. n. 470/1986).

Art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modif. dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103: Radiocomunicazioni - impianti di ricetrasmisione di debole potenza senza concessione - sanzioni penali (artt. 15 e 21 Cost.).

IL PRETORE

Ordinanza emessa dal pretore dott. G. Bartolini nel procedimento penale contro Del Buono Sergio, nato a Borghetto Vara il giorno 11 gennaio 1939 ed ivi residente in via XXIV Maggio n. 24, imputato del reato p. e p. dall'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per avere installato un impianto radioelettrico, attivato esclusivamente in ricezione, sullo automezzo tg. SP 156104, senza aver ottenuto la relativa concessione od autorizzazione.

Accertato in Borghetto Vara il 14 marzo 1985.

PREMESSO IN FATTO

Il nominato Del Buono Sergio è stato tratto al giudizio di questo pretore, sotto l'imputazione appena descritta, poiché il personale dell'Ufficio ispezione della Direzione Com.le P.T. per la Liguria, accertò che egli deteneva presso la propria officina il veicolo sopra indicato, munito di un ricetrasmittitore per il quale non era stata rilasciata alcuna concessione. Tale apparato era sprovvisto del « quarzo » atto a consentire la sua utilizzazione anche in trasmissione, oltre che in ricezione.

Al dibattimento il verbalizzante riferiva che l'inserimento del quarzo mancante era un'operazione assai semplice e del tutto idonea a rendere l'impianto funzionante come ricetrasmittente.

L'imputato affermava che la radio veniva da lui usata per ascoltare le comunicazioni della società SALT, dovendo predisporre il soccorso ACI sull'autostrada Sestri Levante-Livorno, in località Borghetto.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale la difesa sollevava eccezione di incostituzionalità della normativa in addebito, per contrasto con gli artt. 15 e 31 della Costituzione. Il p.m. si associava.

Tanto premesso, si osserva in

DIRITTO

La valutazione circa la conformità ai principi costituzionali del dettato legislativo in applicazione, appare chiaramente pregiudiziale ad ogni decisione di merito del presente procedimento. Infatti la condotta incriminata e sottoposta al vaglio del giudicante, potrebbe acquisire una rilevanza penale assolutamente diversa, ove i rilievi di incongruità costituzionale che si intendono muovere alla figura legale di reato attinente al caso di specie, secondo la delineazione contenuta nel d.P.R. n. 156/73 (art. 334 n. 2), come modificato dalla legge n. 103/75 (art. 45), venissero ritenuti fondati.

L'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del Del Buono investe infatti la norma in esame sotto un duplice aspetto: da un lato quello della tutela del diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto in via generale ed in modo assai ampio (liberamente) dall'art. 21 Cost.; e dall'altro quello della salvaguardia di un uguale diritto a comunicare con i propri simili, affermato, in forma certamente altrettanto ampia e solenne, a favore di ogni soggetto di diritto, dall'art. 15 Cost.

Per entrambi i profili appare utile sottolineare brevemente il vigente assetto legislativo in tema di servizi radioelettrici di telecomunicazione, che trovano la loro disciplina negli artt. 334 e 322 del d.P.R. citato. Dal combinato disposto di queste due norme, si rileva che le trasmissioni via etere con l'utilizzazione di apparecchi ricetrasmittenti, anche di debole potenza ed al servizio di attività industriali, commerciali, artigianali ed agrarie (come è per il caso di specie), sono soggette al regime della concessione amministrativa. Sul punto non sembrano esservi dubbi interpretativi, ed in modo conforme si è anche espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 237 del 1984.

Inoltre le stesse strutture amministrative di vigilanza agiscono in via repressiva proprio in applicazione ed a tutela di tale regime, come esplicazione dell'ampio potere di supremazia di cui gode la p.a. quando opera, per l'attuazione dei fini che le sono propri, mediante l'emanazione di atti di amministrazione attiva, come quello appunto della concessione.

Ne consegue che di fronte alla legittima espressione di tale potere, non può essere ammessa l'esistenza a favore del singolo di un vero e proprio diritto soggettivo, perché esso, per sua natura, si porrebbe come ostacolo e quindi come limite all'esercizio dell'azione amministrativa, finendo per determinare insormontabile pregiudizio alla compiuta attuazione di quegli specifici compiti affidati dall'ordinamento alla p.a., per la realizzazione dei quali è appunto prevista la possibilità di emanare i provvedimenti negoziali appena ricordati.

Infatti il menzionato regime della concessione determina, a favore dei destinatari dell'atto, l'insorgenza di nuovi diritti che, o non preesistevano neppure nella p.a. (concessioni costitutive), ovvero costituiscono il risultato di un trasferimento ai privati di suoi poteri esclusivi (concessioni traslative). Nell'un caso come nell'altro, prima della emissione del provvedimento, il richiedente vanta la titolarità di una situazione soggettiva (aspettativa) assai più affievolita rispetto a quella del diritto soggettivo e certo priva di ogni possibilità di tutela diretta.

Preso atto di questa configurazione intersoggettiva dei poteri e dei diritti, diviene indispensabile esaminare se le due norme costituzionali sopra citate (artt. 15 e 21), siano idonee a far sorgere direttamente a favore dei singoli soggetti dei veri e propri diritti soggettivi. In caso positivo infatti, tali diritti si porrebbero in insanabile contrasto con l'esercizio da parte della p.a. del potere sopra specificato, che per sua natura presuppone un ampio margine di discrezionalità essendo demandato ad operare in un ambito di assoluta preminenza.

Per quanto riguarda l'art. 21 della Costituzione è sufficiente rilevare che esso al primo comma prevede che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». Questa formulazione assai precisa e priva di ambiguità, individua, in ogni soggetto di diritto, il centro d'imputazione di una vera e propria facoltà di agire nell'ambito di una specifica situazione giuridicamente rilevante: quella della libera manifestazione del pensiero. Facoltà che, secondo la prevalente e consolidata opinione della dottrina (Virga-Comporti-Sandulli), configura proprio la nota dominante del diritto soggettivo, attraverso il diretto riconoscimento della liceità e dei termini essenziali del suo esercizio, in raffronto ed anche in contrapposizione alle altre posizioni soggettive comunque rilevanti per il diritto.

In tal senso si è anche espressa la stessa Corte costituzionale, che ha ribadito il principio in modo uniforme, anche se in occasione di problematiche profondamente diverse fra loro (sentenze 59/60-48/64-105/72-131/73-225/74 e 202/76).

Ne deriva che tale situazione soggettiva, che trae origine da una fonte normativa di livello costituzionale, non può essere sacrificata se non attraverso una valutazione comparativa con interessi di pari rilevanza, ed in rapporto ad esigenze di tutela ugualmente ampie e diffuse. Si vuol dire cioè che l'affermazione dell'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero, non implica alcuna pretesa di generica liberalizzazione del suo esercizio, atteso che la massima espressione sociale di un diritto di libertà consiste in effetti nella sua utilizzazione nel pieno rispetto delle altre posizioni giuridiche, sia individuali che collettive.

Ciò tuttavia non può significare che il diritto in questione sia suscettibile di ogni compressione o limitazione, che sostanzialmente ne alterino il contenuto fin anche ad annullarlo del tutto. Cosa che inevitabilmente accadrebbe (e di fatto accade per effetto della previsione di cui all'art. 334 d.P.R. citato) ove l'effettiva disciplina del suo esercizio fosse legislativamente prevista attraverso l'intervento della p.a., attuato con le forme del regime amministrativo della concessione. E questo, principalmente perché, secondo le argomentazioni sopra svolte, tale regime implica una discrezionalità volitiva nella p.a., che per sua stessa natura non può che porsi in insanabile contrasto con ogni situazione giuridica che sia già consolidata e provvista di diretta ed autonoma tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Salve naturalmente le ipotesi dei diritti condizionati (o del fenomeno del c.d. affievolimento dei diritti, secondo le diverse articolazioni della dottrina), che però sono una conseguenza diretta di specifiche previsioni di legge (cosa assolutamente da escludere per il caso in esame), sia in riferimento ad ogni particolare fattispecie, che in rapporto alle condizioni di esercizio della relativa attività amministrativa.

Ne discende che le contingenti limitazioni all'operatività del diritto in questione, non possono che essere ricercate nella normativa costituzionale e nei principi e nei valori di uguale o più ampia valenza sociale in essa affermati.

Operazione che indubbiamente la Corte costituzionale ha già eseguito quando ha rinvenuto la legittimità del monopolio statale in materia, in conseguenza della necessità di garantire la massima espansione possibile all'esercizio del diritto in oggetto, a fronte dei pericoli di compressione e di limitazione che allo stesso deriverebbero dalla costituzione di quei monopoli od oligopoli privati, che la natura del mezzo tecnico usato per la radioteleddiffusione renderebbe certamente possibili. E ciò sia in riferimento agli strumenti economici necessari per la realizzazione e gestione degli impianti, che in rapporto al concreto possibile uso degli apparati, condizionato dalla limitata disponibilità delle frequenze (sentenze 59/60-226/74-148/81).

Parametri di raffronto però ormai ampiamente superati, in riferimento alle trasmissioni via etere in ambito locale, perché, parafrasando quanto rilevato dalla stessa Corte (sent. n. 202/76), le diffuse cognizioni tecniche e le pratiche realizzazioni in atto esistenti, rendono ingiustificata la tesi dell'inevitabilità del vincolo tecnico costituito dalla limitata disponibilità delle frequenze; così come quella del necessario impiego di grandi capitali, dato il non rilevante costo degli impianti.

Preso pertanto atto di queste ormai consolidate affermazioni ed acquisizioni di fatto, sembra inevitabile concludere che le stesse debbano essere ritenute del tutto valide anche per gli apparati ricetrasmittenti di debole potenza, come quello relativo al caso di specie. In effetti anche per essi « le diffuse cognizioni tecni-

che e le pratiche realizzazioni in atto esistenti», rendono evidente l'insussistenza tanto del limite tecnico di utilizzazione costituito dalla scarsità delle frequenze, che di quello economico relativo al costo degli impianti. Ugualmente è a dirsi per le possibilità diffusive di tali apparati che, proprio per essere strutturalmente dotati di limitata potenza operativa, non possono essere considerati idonei a superare quell'ambito locale, all'interno del quale la sussistenza del monopolio statale delle trasmissioni via etere, è già stato ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sent. n. 202/76).

Da quanto sopra discende che il diritto soggettivo, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione ad ogni soggetto di diritto, di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione non può, nei limiti sopra detti, essere indiscriminatamente limitato o compresso, atteso che a fronte di esso non è possibile rinvenire alcuna superiore esigenza di tutela di preminenti interessi generali che, a norma dell'art. 43 della Costituzione, giustifichi una assoluta riserva di utilizzazione del mezzo tecnico di cui trattasi alla p.a.

Ne deriva quindi che il regime della concessione vigente in materia ai sensi dell'art. 334 d.P.R. citato, non può che essere ritenuto in contrasto con il detto art. 21, essendo, per la discrezionalità operativa che gli è propria, inevitabilmente strutturato per incidere in modo sostanziale e significativo sulle facoltà di espressione tipiche del principio fondamentale affermato dalla norma costituzionale. Incidenza che non avviene secondo regole e limiti prefissati dal dettato legislativo, come sarebbe inevitabile se l'uso degli apparati ricetrasmittenti di debole potenza fosse sottoposto al regime della autorizzazione, ma secondo determinazioni incerte ed ampiamente discrezionali della p.a. Determinazioni avverso le quali il privato viene ad essere sostanzialmente privo di ogni effettiva possibilità di tutela del proprio diritto.

Le considerazioni sopra svolte valgono ampiamente anche in relazione al secondo profilo di incostituzionalità della norma in esame, sollevato dalla difesa.

Invero anche l'art. 15 della Costituzione delinea una situazione giuridica di vero e proprio diritto soggettivo che, per quanto appena osservato, si pone in insanabile contrasto con il regime della concessione che attualmente regola l'utilizzazione degli strumenti di comunicazione di cui trattasi.

Che infatti le ricetrasmittenti di debole potenza siano anche, e soprattutto, mezzi di comunicazione, oltre che di diffusione del pensiero, risulta palese da una semplice benché attenta osservazione delle realizzazioni concrete in attualità esistenti.

Di fatto detti apparati vengono principalmente adoperati, per motivi tecnico-funzionali, per comunicare da punto a punto, cioè da un soggetto trasmittente ad uno ricevente e viceversa, piuttosto che per diffondere una qualunque espressione del pensiero ad un numero indeterminato di destinatari e quindi di ascoltatori. A tale uso infatti si oppone la loro abituale predisposizione ad operare su frequenze e su canali normalmente non utilizzabili dagli apparecchi riceventi di uso comune (radio-televisione). Predisposizione che è appunto finalizzata alla trasmissione di dati e di messaggi rilevanti solo per i diretti interessati alla trasmissione stessa, e quindi per loro natura non destinati ad essere diffusi fra una indiscriminata quantità di utenti; ancorché captabili da chiunque possieda uno strumento atto a ricevere quella particolare frequenza su cui si attua ogni singola trasmissione.

Tale loro caratteristica è peraltro del tutto in sintonia con il contenuto di libertà che è tipico del diritto in questione che, nella pregnante affermazione della sua inviolabilità (« se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria »), trova adeguata collocazione in una precisa identificazione delle valenze fondamentali della persona umana, nel suo svolgersi verso la socialità.

La proclamata inviolabilità del diritto rende inoltre palese che l'art. 15 della Costituzione, delinea una situazione giuridica in tutto qualificabile come diritto soggettivo, attesa l'affermata esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ad emettere provvedimenti idonei a restringerne la sfera di operatività. Con il che inevitabilmente si deve ritenere che il costituente ha collocato questo particolare connotato della personalità sociale dell'individuo, fra i valori fondamentali dell'ordinamento, impedendone a priori ogni limitazione funzionale che operi in via generale, anche se motivata dalla necessità di armonizzare l'inevitabile interazione con gli altri valori essenziali della collettività.

Il significato primario di questo aspetto della persona umana, diviene quindi il principale elemento di valutazione per la concreta specificazione dell'oggetto del diritto medesimo. Oggetto che trova la sua più compiuta ed attinente determinazione, nel riconoscimento della facoltà di comunicare i contenuti e gli interessi della spiritualità del singolo individuo, al fine di favorirne lo sviluppo nella socialità. Facoltà che pertanto deve essere intesa nella sua massima estensione possibile, dato che è rivolta alla valorizzazione in chiave di essenziale valore collettivo, di momenti tipici del privato e dell'individuale. E questa in effetti appare la vera chiave di ricerca per determinare compiutamente il contenuto sostanziale del diritto, così come per individuarne i connotati specifici di differenziazione rispetto a quello delineato dall'art. 21, di cui sopra si è trattato.

Per vero oltre al modo con il quale si atteggiavano in concreto verso l'esterno i valori tipici della spiritualità individuale (le manifestazioni del pensiero di cui all'art. 21, essendo individuate, rispetto alle comunicazioni, dall'indeterminatezza del destinatario; dottrina dominante, Barile e Cheli, in Enc. del dir., voce Cor-

rispondenza, pag. 745; Italia, Libertà e Segretezza, pag. 62; ovvero nell'assenza di ogni ricerca di riservatezza nelle modalità di espressione del pensiero; Pace, Comm. Cost., *sub* art. 15, pag. 85), quello che appare maggiormente significativo è l'attenzione della norma verso il momento individuale. Esso infatti viene assunto come dato sostanzialmente necessario per un adeguato sviluppo della personalità umana, attraverso un'efficace ed ampia interazione con le altre singole spiritualità. Interazione che diviene quindi non solo l'architave portante di tale sviluppo, ma anche un indispensabile elemento di armonia sociale, dato che soltanto in una valida collocazione collettiva, il singolo può trovare efficace attuazione alla propria individualità.

In questo ambito si devono pertanto porre i due aspetti fondamentali della facoltà di comunicazione, così come delineati dall'articolo in esame: quello della libertà e quello della segretezza. Aspetti che nella loro stretta connessione, rendono in concreto possibile un'efficace attuazione del diritto nella sua massima valenza e profondità; ma che per ciò stesso non implicano l'esclusione di una loro rilevanza autonoma, ove possano comunque costituire efficace esplicazione di quei valori di libertà e di realizzazione della spiritualità individuale, di cui sopra si è detto.

Questo infatti deve essere il vero momento di identificazione per stabilire termini sostanziali del contenuto del diritto tutelato dall'art. 15 della Costituzione; quindi non sembra corretto escludere da tale ambito ogni forma di comunicazione che per necessità tecnica, come nel caso in esame, o per semplice volontà dell'agente, si svolge in forme tali da far venire meno l'aspetto della segretezza.

Invero i connotati essenziali della comunicazione, secondo le notazioni ricavate dalla prevalente dottrina sopra riferite, rimangono del tutto inalterati anche quando essa si svolge con esclusione di ogni riservatezza.

In effetti sia la concreta specificazione del destinatario, che la volontà di esprimergli un contenuto di individuale spiritualità, non subiscono modifiche o alterazioni per il fatto di essere potenzialmente, ma non necessariamente conosciute da terzi non coinvolti nel contenuto del messaggio. A condizione naturalmente che l'autore della trasmissione sia del tutto consapevole di tale possibilità. Altrimenti verrebbe meno quello che, secondo quanto più sopra si è evidenziato, è l'aspetto più rilevante del diritto in esame: la predisposizione delle condizioni per la massima tutela della facoltà di comunicare le espressioni della privata spiritualità, soltanto con alcuni e ben individuati soggetti.

Ma se questo è certamente uno dei significati pregnanti della norma, che in esso realizza la massima estensione possibile dell'ambito di efficacia del diritto medesimo, ciò tuttavia non vale ad escludere che tale efficacia possa in concreto esplicarsi con modalità ed entro limiti più ristretti, quando siano comunque idonei a consentire l'espressione di quei valori della singola spiritualità di cui si è parlato.

L'ampio contenuto di libertà individuale che costituisce l'oggetto principale della tutela apprestata dalla norma in esame, e che, come si è visto, non trova limitazioni funzionali di carattere generale neppure nell'esigenza armonizzante l'esercizio con gli altri valori essenziali dell'ordinamento (l'unico limite essendo costituito dal singolo provvedimento giurisdizionale) non può trovare compressione nella sua stessa ampiezza, che altrimenti esso, piuttosto che esprimere un valore primario di socializzazione del privato, costituirebbe un angusto limite all'espressione della singola spiritualità, ponendosi come ostacolo alla sua interazione con le altre individuali personalità.

Per evitare questa intrinseca contraddizione, sembra pertanto inevitabile giungere alla conclusione che le modalità espressive della comunicazione, intesa nel senso sopra delineato, non possano comunque incidere in sensi restrittivo sulla conformazione sostanziale della situazione soggettiva di cui trattasi, atteso che la loro scelta in concreto attuata, non può che attenersi all'essenza stessa dei contenuti di libertà che le sono assolutamente essenziali e tipici.

Detta scelta operativa tuttavia, se non rileva come elemento sostanziale di diritto, incide però significativamente sull'ampiezza della tutela apprestata dall'ordinamento, dato che si pone come condizione essenziale per l'esercizio delle facoltà ad esso inerenti, ove in concreto si manifesti in modo di rimanere esclusivamente nella sfera di conoscenza dei singoli interessati.

Quando infatti il contenuto del diritto si esprime con queste modalità, esse divengono essenziali alla sua stessa attuazione e quindi la violazione della riservatezza verrebbe necessariamente ad incidere sui valori fondamentali del diritto stesso.

Se invero i soggetti partecipano all'espressione della loro individuale spiritualità, si determinano ad essa con la precisa volontà e consapevolezza di escludere ogni altro possibile interlocutore, appare evidente come i contenuti di tale espressione divengano strettamente connessi ai limiti di conoscibilità del messaggio. Cosa che invece assolutamente non avviene ove le forme di trasmissione intersoggettiva del messaggio stesso, siano tali da escludere a priori ogni garanzia di riservatezza.

In sostanza la valenza del carattere della segretezza, rispetto alla situazione soggettiva tutelata dalla norma costituzionale in esame, non costituisce di per sé un fondamento oggettivo del contenuto del diritto, ma ne diviene condizione essenziale di operatività soltanto quando il suo titolare, nell'esercizio degli attributi di libertà che in tale veste gli sono riconosciuti, opti per una forma di comunicazione istituzionalmente destinata a rimanere circoscritta fra diretti interessati.

Ne deriva che se al di fuori di questa ipotesi non vi è più motivo di invocare la pregnante tutela sopra vista, nella sua massima espressione strettamente connessa ad un solo e particolare tipo di modalità attuative del diritto (segretezza), non vi è però ugualmente motivo per negare l'esistenza stessa della situazione giuridica sostanziale, dato che i suoi contenuti hanno comunque ampia possibilità di espressione e di realizzazione.

Si tratterà, più semplicemente, di ricondurre detta situazione giuridica, nell'ambito della normale tutela prevista dall'ordinamento, per il valore costituzionalmente affermati e strutturati con i caratteri del diritto soggettivo.

Con la conseguenza che le notazioni sopra delineate in riferimento alle espressioni del pensiero tutelabili ex art. 21 della Costituzione, appaiono del tutto attinenti alle ipotesi di comunicazione cui da ultimo si è pervenuti. E ciò particolarmente nell'evidenziato contrasto fra il diritto soggettivo alle trasmissioni via etere in ambito locale, così come è possibile individuarlo nell'ambito del carente e complesso assetto normativo della materia, con il regime della concessione amministrativa. Regime che per sua stessa natura, inevitabilmente determina una compressione ed una violazione sostanziale delle facoltà inerenti ai diritti soggettivi espressamente riconosciuti dagli artt. 15 e 21 della Costituzione.

Da quanto detto deriva che la questione di legittimità costituzionale della normativa in applicazione non appare manifestamente infondata. Essa inoltre risulta rilevante per la decisione del presente giudizio, giacché l'imputato è chiamato a rispondere penalmente di un comportamento costituente reato ai sensi dell'art. 195 del d.P.R. n. 156/73, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, avendo esercitato un impianto radioelettrico con potenzialità diffusive limitate all'ambito locale, senza la concessione amministrativa prescritta dalla legislazione citata. Dato quest'ultimo che se da un lato costituisce il presupposto formale della condotta illecita di cui trattasi, dall'altro è emerso come il connotato essenziale dei rilievi di illegittimità costituzionale sopra enunciati.

P. Q. M.

Il Pretore, ritenuta la questione sollevata dalla difesa non manifestamente infondata, rilevante per la statuizione sul merito del presente procedimento;

letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, per ritenuto contrasto con gli artt. 15 e 21 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

La Spezia, addì 25 marzo 1986

Il pretore: BARTOLINI

8jC0690

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Libr. Paggi Dora Rosa
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **NETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
- ◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO

- Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via del Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TOURNO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRESCIA**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOFRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

PALERMO

- Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 81
- ◇ **LIVORNO**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Miri, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mecenate, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRIESTE**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tiliere, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 54 - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221